# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

n. 55

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 6 al 17 febbraio 1989)

### INDICE

		<del></del>	
BOATO ed altri: sulla decisione di celebrare il processo a carico del maresciallo del SISMI Damiano Balestra, incriminato per la scom- parsa dei giornalisti Graziella De Palo e Italo Toni avvenuta a Beirut nel 1980, nell'aula B del complesso giudiziario di via Casale di San			1456
,	1449	CARDINALE, PETRARA: per un intervento volto a sollecitare il completamento della condotta d'acqua per il Borgo La Martella e per la collina di Timmari a Matera (4-01985) (risp.	
BOLDRINI: per un intervento volto alla sistema- zione della zona del poligono di tiro di		FERRI, ministro dei lavori pubblici)	1458
Opicina (Trieste) al fine di onorare la memoria dei 109 antifascisti e partigiani ivi fucilati nel corso della seconda guerra mondiale (4-01748) (risp. ZANONE, ministro della difesa)	1450	CARTA: sulle disfunzioni degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Sardegna (4-02662) (risp. FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale)	1460
BOSSI: per un intervento volto a sollecitare l'iter del processo avviato presso la pretura di Borgomanero (Novara) dal signor Attilio Barlocco contro i signori Ranieri (4-02043) (risp. VASSALLI, ministro di grazia e giustizia)	1451	CHIESURA: per un intervento presso le associazioni di categoria volto a consentire l'avvio delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti da agenzie di assicura-	
per l'accertamento di un eventuale atteggia- mento persecutorio nei confronti del dottor G. Paini, segretario provinciale della Lega		zioni in gestione libera (4-02419) (risp. FORMI- CA, ministro del lavoro e della previdenza so- ciale)	1460
Lombarda, da parte del sostituto procuratore della Repubblica, dottor Corrado Maffei (4-02162) (risp. VASSALLI, ministro di grazia e giustizia)	1452	CORLEONE: sul suicidio di Piero Gricolia, dete- nuto nel carcere di Opera (Milano) (4-00580) (risp. VASSALLI, ministro di grazia e giustizia)	1462
BUSSETI: sui progetti presentati ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 44, concernente la promozione dell'imprenditorialità (4-02446) (risp. GASPARI, ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno)	1454	sulle motivazioni con le quali il tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza tesa ad ottenere la libertà condizionale pre- sentata dal signor Giuseppe Sciuto, detenuto nel carcere di Como (4-01751) (risp. VASSALLI,	1.47
gu miervenu struorumun nei mezzogiorno)	1707	ministro di grazia e giustizia)	1464

giustizia)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

1466

1467

1469

1461

1470

1472

1473

Fascicolo 55

CORLEONE ed altri: sull'opportunità di introdurre una normativa atta a regolamentare il fenomeno delle sinergie editoriali, anche al fine di garantire il principio del pluralismo dell'informazione, e per un intervento volto a risolvere in tempi brevi la vertenza dei giornalisti per il rinnovo del contratto di lavoro (4-01411) (risp. MISASI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio) Pag. 1465 sul diverso trattamento riservato dopo il loro arresto ad Adriano Sofri, Giorgio Pietrostefani, Ovidio Bompressi e Leonardo Marino (4-02078) (risp. VASSALLI, ministro di grazia e

FABBRI: sulle iniziative che si intende assumere in relazione alla grave situazione in cui versa il servizio postale in provincia di Parma (4-01077) (risp. MAMMì, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)

FERRARA Pietro: per un intervento volto a garantire la ricezione della terza rete RAI agli abitanti di Avola, Noto e Rosolini (Siracusa) (4-02185) (risp. MAMMì, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)

GALEOTTI ed altri: per il rinnovo del contratto dei lavoratori dipendenti delle agenzie private di assicurazioni (4-02549) (risp. FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale)

GAMBINO ed altri: sulle iniziative da assumere al fine di sanare le discriminazioni introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, disciplinante il riconoscimento giuridico del titolo di studio di assistente sociale (4-02522) (risp. GALLONI, ministro della pubblica istruzione)

INNAMORATO: per la sollecita apertura del centro operativo INPS di Sala Consilina (Salerno) (4-02544) (risp. FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale)

MACIS ed altri: sulle iniziative da assumere per garantire una migliore organizzazione degli uffici postali di Iglesias (Cagliari) (4-00135) (risp. MAMMì, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)

MANTICA: per il ripristino del ponte di collegamento fra la località Gombaro ed il centro di Sondrio e sull'opportunità di abbattere i manufatti edificati nell'alveo della foce del torrente Mallero (4-00568) (risp. Ferri, ministro dei lavori pubblici) MARNIGA: per un chiarimento in ordine ai termini fissati dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente provvidenze per l'editoria, al fine di consentire l'accesso a dette provvidenze anche alle imprese di più recente costituzione nonchè a quelle che non hanno presentato la domanda entro tali termini (4-00748) (risp. MISASI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio)

Pag. 1475

MONTRESORI: sulle iniziative che si intende assumere al fine di garantire la costruzione in tempi brevi del nuovo carcere di Sassari (4-01460) (risp. VASSALLI, ministro di grazia e giustizia)

MURMURA: sulla media annuale delle sentenze pronunciate per ciascuno degli anni dal 1982 al 1986 dalle preture lombarde aventi una circoscrizione inferiore ai 30.000 abitanti (4-00686) (risp. VASSALLI, ministro di grazia e giustizia)

NEBBIA: per un intervento volto a risolvere i problemi igienici ed ambientali nonchè di carenza di personale negli uffici postali di numerose succursali di Roma e dei paesi vicini (4-01936) (risp. MAMMì, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)

ONORATO: sull'opportunità di reperire locali adeguati per i detenuti in regime di semilibertà, alloggiati presso il carcere di Viterbo (4-00789) (risp. VASSALLI, ministro di grazia e giustizia)

PECCHIOLI ed altri: sul giudizio del Ministro della pubblica istruzione in merito al trattamento riservato all'alunno Alessandro Smeraldi della scuola media «Giovanni Pascoli» di Roma non fruente dell'insegnamento della religione (4-01656) (risp. GALLONI, ministro della pubblica istruzione)

PETRARA: sull'inesattezza di quanto riportato nella trasmissione televisiva «Diogene: a servizio dei cittadini» per quanto riguarda la mancanza dei servizi e degli spazi a disposizione dei bambini a Gravina di Puglia (Bari) (4-01889) (risp. MAMMì, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)

PINTO: per l'applicazione anche agli assistenti sociali disoccupati delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, riguardante l'efficacia giuridica del diploma di assistente sociale per coloro che sono in servizio presso amministrazioni statali e pubbliche (4-00866) (risp. GALLONI, ministro della pubblica istruzione)

1475

1476

1477

1478

1481

1482

1485

1487

1474

1494

1495

1497

1498

1501

1504

1506

1507

Fascicolo 55

POLLICE: sull'invio alla magistratura, nel quadro dell'inchiesta in corso sulla caduta dell'aereo DC 9 Itavia presso Ustica (Palermo), di tutti i dati relativi alla posizione delle navi italiane e straniere presenti nella zona di mare interessata (4-00211) (risp. Zanone, ministro della difesa)

Pag. 1488

sull'inadeguatezza e la pericolosità dell'impianto elettrico dell'ufficio posta ferrovia di Ancona (4-00913) (risp. Mammì, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)

sul comportamento tenuto dal sostituto procuratore della Repubblica di Foggia in relazione all'arresto ed al susseguente rilascio dei fratelli Casillo (4-01140) (risp. VASSALLI, ministro di grazia e giustizia)

sulla lettera minatoria trovata nella propria cella carceraria dal signor Samo Pahor, cittadino di minoranza slovena (4-01276) (risp. VASSALLI, ministro di grazia e giustizia)

sulla gestione della direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Milano (4-01334) (risp. MAMMI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)

sulla gestione della direzione provinciale delle poste e delle telecomuncazioni di Milano (4-01337) (risp. Mammì, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)

per un'inchiesta in merito alle irregolarità riscontrate nello svolgimento dei procedimenti giudiziari presso il tribunale di Lamezia Terme (Catanzaro), anche a seguito dell'insabbiamento del processo promosso dall'ingegner Antonio Nosci nei confronti di Antonio Ventura, Vincenzo Penna e degli avvocati Bernardo ed Antonio Maiolo (4-01367) (risp. VASSALLI, ministro di grazia e giustizia)

sull'eventuale coinvolgimento dell'IBI (Istituto intergovernativo per l'informatica) in un traffico illecito di armi con l'Argentina (4-01375) (risp. ZANONE, ministro della difesa)

sui motivi per i quali le aziende postelegrafoniche hanno deciso di avvalersi di propri medici di fiducia per gli accertamenti medico-sanifari dei dipendenti (4-01566) (risp. MAMMì, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)

sul giudizio del Governo in relazione alla situazione dell'amministrazione della giustizia nel comune di Fermo (Ascoli Piceno), con particolare riferimento alle responsabilità emerse in merito alla conduzione dei lavori di ristrutturazione del palazzo di giustizia (4-01597) (risp. VASSALLI, ministro di grazia e giustizia)

sulle condizioni di detenzione nel carecere di Augusta (Siracusa) (4-01636) (risp. VASSALLI, ministro di grazia e giustizia) Pag. 1511

sulle indagini avviate in merito ad illeciti urbanistici posti in essere dall'assessore del comune di Sorrento (Napoli) Antonio Stinga (4-01741) (risp. VASSALLI, ministro di grazia e giustizia)

sulla ventilata nomina dell'ammiragio di squadra Geraci, il cui nome figurava nella lista della P2, al più elevato comando della Marina militare nello Ionio e nel Basso Adriatico (4-01806) (risp. ZANONE, ministro della difesa)

per un intervento volto a sbloccare la spedizione degli assegni pensionistici di molti cittadini che hanno avuto rapporti di lavoro all'estero e che attualmente risiedono nelle regioni meridionali (4-01951) (risp. MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni) 1513

per l'adozione di provvedimenti volti a porre fine alle discriminazioni poste in essere nei confronti dei figli degli emigrati italiani che intendono compiere gli studi universitari in Italia (4-01979) (risp. ZANONE, ministro della difesa)

per la concessione della sospensione della pena al detenuto Salvatore Amoroso, in osservazione presso il centro clinico della casa circondariale di Milano, stante le sue precarie condizioni fisiche (4-01991) (risp. VASSALLI, ministro di grazia e giustizia)

sulle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della difesa in merito alla scomparsa di alcuni documenti, custoditi presso la segreteria generale del Ministero, ed al rendimento operativo dei cacciamine della classe Lerici (4-02055) (risp. ZANONE, ministro della difesa)

sul trattamento discriminatorio adottato nei confronti dei capitani di fregata Alberto Febraro, che denunciò gravi inefficienze e sprechi nella costruzione dei sommergibili della classe Sauro, ed Angelo De Feo, che riferì al giudice Carlo Palermo alcuni fatti relativi al traffico illecito di armi (4-02060) (risp. ZANONE, ministro della difesa)

per l'adozione di provvedimenti volti a garantire l'incolumità fisica dei direttori di lancio in attività presso la brigata paracadutisti «Folgore» (4-02153) (risp. ZANONE, ministro della difesa)

per la tutela del diritto al lavoro e della dignità personale del dottor Mario Allegra, patrocinatore legale iscritto al tribunale di Termini Imerese (Palermo) e portatore di handicap (4-02273) (risp. VASSALLI, ministro di grazia e giustizia)

1513

1512

1516

1514

1517

1519

1521

1522

1509

17 FEBBRAIO 1989

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

1490

1492

1493

1522

1523

1525

Fascicolo 55

sui vuoti di notizie rispetto alle attività delle Forze armate in relazione al tragico incidente aereo di Ustica (Palermo) del 27 giugno 1980 (4-02382) (risp. Zanone, ministro della difesa) Pag. 1488

sull'attendibilità delle informazioni fornite al Parlamento dal Ministro della difesa in relazione alla accertata sparizione di documenti relativi al disastro aereo di Ustica (Palermo) ed ai contratti stipulati a suo tempo con l'Intermarine (4-02400) (risp. ZANONE, ministro della difesa)

sul mancato utilizzo dell'aereo «Breguet Atlantic» nelle operazioni di soccorso relative al disastro aereo di Ustica (Palermo), sulla sparizione dell'ordine di servizio del centro radar di Marsala (Trapani) e sulla mancanza di dati sulla consistenza delle forze NATO nel Mediterraneo in quel giorno a disposizione dei servizi segreti (4-02431) (risp. ZANONE, ministro della difesa)

sull'opportunità di ricercare le copie dell'ordine di servizio del centro radar di Marsala (Trapani) relativo al 27 giugno 1980, giorno in cui avvenne la tragedia di Ustica (Palermo), e per l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili della sparizione (4-02481) (risp. ZANONE, ministro della difesa)

per un intervento volto a verificare i criteri con i quali vengono assegnati gli alloggi ASST a Torino (4-02491) (risp. Mammì, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)

sui motivi per i quali il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato la partecipazione di personale delle scuole e di studenti al convegno sul problema della droga svoltosi a Milano il 17 dicembre 1988 e sponsorizzato dal Movimento popolare (4-02630) (risp. GALLONI, ministro della pubblica istruzione)

per una sollecita definizione della delibera riguardante l'istituzione del liceo scientifico statale di Bussoleno (Torino) (4-02633) (risp. GALLONI, ministro della pubblica istruzione)

PONTONE: sull'affidamento del servizio di recapito della corrispondenza della città di Cagliari alla Sardarecapiti (4-01973) (risp. MAMMì, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)

Pag. 1526

SALVATO: sulla lentezza dell'iter giudiziario relativo alla denuncia sporta contro il sindaco di Torre del Greco (Napoli) per irregolarità commesse nella assegnazione del servizio trasporto alunni (4-00566) (risp. VASSALLI, ministro di grazia e giustizia)

sulle risultanze dell'indagine relativa alle presunte violazioni poste in essere nella ristrutturazione di villa Ciampitti a Vico Equense (Napoli) (4-01062) (risp. VASSALLI, ministro di grazia e giustizia)

sull'operato dei carabinieri e della preside dell'istituto tecnico industriale «R. Elia» di Castellammare di Stabia (Napoli) nei confronti degli studenti che dimostravano contro le gravi carenze strutturali dell'istituto (4-02437) (risp. Gall'oni, ministro della pubblica istruzione)

SALVATO ed altri: sulla situazione igienicosanitaria del carcere di Nisida (Napoli) e per un intervento volto ad accertare le cause della morte del giovane Gennaro Padovano, ristretto nella sezione riformatorio del suddetto carcere (4-00745) (risp. VASSALLI, ministro di grazia e giustizia)

SPECCHIA: sulle iniziative che si intende assumere in ordine alla commissione edilizia del comune di Ostuni (Brindisi) che è in carica nella sua attuale composizione dal 1976 (4-01736) (risp. FERRI, ministro dei lavori pubblici)

SPETIČ: per un intervento presso la direzione provinciale delle poste di Trieste volto ad evitare la localizzazione del nuovo centro operativo del movimento postale nella zona agricola di proprietà di un cittadino di lingua slovena (4-01853) (risp. MAMMì, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)

VISIBELLI: per l'accoglimento della richiesta di trasferimento avanzata dalla coadiutrice dattilografa, Elisabetta Palmieri, in servizio presso il tribunale di Lucera (Foggia) (4-02213) (risp. VASSALLI, ministro di grazia e giustizia) 1534

1528

1527

1529

1530

1531

1533

FASCICOLO 55

BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS. – Al Ministro di grazia e giustiza. – Premesso:

che per il giorno 21 maggio 1988 è fissato l'inizio del procedimento penale contro il maresciallo del SISMI Damiano Balestra, incriminato e rinviato a giudizio nell'ambito dell'istruttoria della magistratura romana sul sequestro e presunto omicidio dei giornalisti italiani Graziella De Palo e Italo Toni, avvenuti nel settembre 1980 a Beirut nel Libano, sull'attività di copertura dei responsabili, e di «depistaggio» delle indagini, messa in atto dal SISMI, in modo da ostacolare la stessa attività istituzionale dell'ambasciata italiana a Beirut;

che nel procedimento erano originariamente imputati anche il generale Giuseppe Santovito e il colonnello Stefano Giovannone, nel frattempo entrambi deceduti, oltre ad un esponente dell'OLP, prosciolto in istruttoria per insufficienza di prove;

che nel procedimento, che a suo tempo ha avuto larga eco sulla stampa e sugli altri mezzi di informazione, considerata la gravità della scomparsa dei due giornalisti italiani, mai più ritrovati, e della criminale attività che sarebbe stata messa in atto dal SISMI per coprire i responsabili e per impedire l'accertamento della verità, sono parti lese i familiari di Graziella De Palo e di Italo Toni,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza che il dibattito era stato originariamente fissato, e in tal senso erano state regolarmente citate le parti in causa, nell'aula B di piazzale Clodio a Roma;

se il Ministro sia a conoscenza che successivamente il presidente della III corte d'assise di Roma ha disposto che, invece, il processo sia celebrato nell'aula B del complesso di via Casale di S. Basilio 168;

se il Ministro non ritenga tale trasferimento della sede processuale del tutto immotivato, al punto da suscitare l'esplicito sospetto che l'unico reale motivo consista nel sottrarre il processo all'attenzione degli organi di informazione giudiziaria che, com'è noto, svolgono normalmente la loro attività nella sede di piazzale Clodio;

se il Ministro non ritenga opportuno e doveroso disporre accertamenti in via amministrativa su tale disposizione del presidente della III corte d'assise e, qualora tale sospetto fosse fondato e accertato, assumere conseguentemente i provvedimenti di competenza.

(4-01638)

(19 maggio 1988)

RISPOSTA. – In merito ai fatti di cui all'interrogazione in oggetto, il presidente del tribunale di Roma ha comunicato che il processo a carico di Balestra Damiano, fissato in origine per l'udienza del 21 maggio 1988 a piazzale Clodio, è stato spostato come luogo di celebrazione della udienza a San Basilio, previa comunicazione a tutte le parti e ai rispettivi difensori, giacchè, tenuto conto della delicatezza del processo stesso, l'aula B, sita in

FASCICOLO 55

via Casal di San Basilio, garantiva, oltre ad una maggiore capienza, anche in riferimento alla prevedibile presenza di un maggior numero di giornalisti, anche la possibilità di servirsi di apparecchiature di registrazione site in apposita cabina, nonchè di amplificazione (tanto è vero che il dibattimento del citato processo è stato registrato).

Il presidente del tribunale di Roma ha riferito che in questo, come negli altri processi, gli organi di informazione giudiziaria hanno sempre avuto ed hanno la più ampia possibilità di svolgere la loro attività nelle aule di San Basilio; talchè, in occasione di processi di rilevante interesse, hanno seguito le udienze giornalisti italiani e stranieri, anche di reti televisive.

La Radio radicale, nel citato processo, è stata espressamente autorizzata, dietro richiesta del direttore, ad eseguire con attrezzatura propria registrazioni audio nel corso del dibattimento.

Il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI

(3 febbraio 1989)

### BOLDRINI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere:

se sia a conoscenza che da oltre un decennio la popolazione di Opicina, frazione del comune di Trieste, chiede la sistemazione della zona del poligono di tiro, al fine di onorare la memoria dei 109 antifascisti e partigiani ivi fucilati (i primi cinque su sentenza del tribunale speciale fascista nel dicembre 1941, tutti gli altri dai nazisti nel corso del 1944 e un gruppo il 28 aprile 1945);

se sappia che tale richiesta è patrocinata dalle associazioni antifasciste ANPPIA, ANED e ANPI provinciali, le quali, per sostenerla, hanno provveduto all'inoltro alle autorità civili e militari locali e nazionali di una rilevante documentazione, promuovendo anche l'invio di una cartolina-petizione al Presidente della Repubblica;

se non ritenga opportuno sollecitare l'intervento, in accordo con l'Unione italiana del tiro a segno, del commissariato per la gestione degli usi civici e del comune di Trieste, tutti interessati alla questione, per provvedere alla sistemazione dell'ampio spazio antistante il poligono nel «Parco della pace», salvaguardando con una possibile intesa fra gli enti e le associazioni interessate l'uso dell'impianto e soddisfacendo le legittima aspirazione della popolazione di onorare la memoria dei caduti per la libertà in un luogo che, non a caso, viene considerato una piccola «Ardeatina».

(4-01748)

(14 giugno 1988)

RISPOSTA. – Allo scopo di pervenire ad una soluzione del problema del poligono di Villa Opicina in grado di conciliare le esigenze dell'Unione italiana tiro a segno con le legittime aspirazioni della comunità locale sono in corso contatti tra le parti interessate.

Il Ministro della difesa ZANONE

(9 febbraio 1989)

Fascicolo 55

BOSSI. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Premesso:

che presso la pretura di Borgomanero (Novara) è pendente dall'agosto 1987 una causa civile proposta dal signor Attilio Barlocco, nato a Legnano il 12 giugno 1950 e residente a Castelletto Ticino, via Cicognola n. 16, contro i signori Ranieri ed altri, quale azione negatoria di esistenza di servitù di passaggio sul mappario 261 del foglio 6 del comune di Castelletto Ticino di proprietà del signor Barlocco;

che nel 1986 in una causa civile intentata dai signor Ranieri ed altri conto il signor Barlocco, il pretore di Borgomanero, con provvedimento d'urgenza, ingiungeva al signor Barlocco di abbattere, nel termine di 24 ore, un muro di cinta onde consentire il passaggio ai proprietari frontisti sul mappario 261;

che la causa attualmente in corso è stata rinviata per tre volte e nell'ultima udienza del 18 aprile 1988 il pretore nominava quale perito di ufficio il geometra Pastori di Borgomanero il quale a tutt'oggi non ha ancora effettuato i rilievi del caso,

l'interrogante chiede di sapere se sia a conoscenza di tale differente trattamento procedurale messo in atto dalla pretura di Borgomanero in ordine a cause aventi medesimo oggetto e parti, anche in considerazione dei disagi che il signor Barlocco subisce dai continui rinvii e dai ritardi nella definizione della controversia.

(4-02043)

(3 agosto 1988)

RISPOSTA. – Il 22 settembre 1986 Bianchi Giuseppe, Visconti Giuseppe e Ranieri Domenico presentarono al pretore di Borgomanero un ricorso (n. 447/86 RG) tendente ad ottenere la tutela del possesso vantato su una porzione di fondo di Barlocco Attilio, adibita a quello che definivano l'unico accesso pedonale e carraio alle loro abitazioni e che il Barlocco aveva sbarrato da una parte con un cancello e dall'altra con un muro.

Il ricorso, documentato con fotografie dello stato dei luoghi, fu accolto dal pretore, con decreto del 1º ottobre 1986, stante l'urgenza di consentire ai ricorrenti di accedere, se del caso, anche con ambulanze di soccorso.

All'udienza del 3 novembre 1986 il Barlocco, costituendosi in giudizio, dichiarò di aver eseguito il provvedimento pretorile, di non contestare il possesso dei suoi antagonisti e di aver agito in buona fede, ignorando le norme di diritto. Il pretore, pertanto, ebbe a confermare con ordinanza il precedente decreto.

Alla successiva udienza (15 dicembre 1986) il procuratore del resistente Barlocco richiese ed ottenne di precisare immediatamente le conclusioni.

Il pretore fissò, quindi, l'udienza del 16 febbraio 1987 per la discussione.

All'udienza del 16 febbraio 1987 ed a quella successiva del 23 marzo 1987 nessuno comparve, sicchè la causa fu cancellata dal ruolo *ex* articolo 309 del codice di procedura civile.

Successivamente, il 17 settembre (non agosto) 1987, è stata iscritta a ruolo, per l'udienza del 21 settembre 1987, una causa (n. 487/87) intentata dai coniugi Barlocco Attilio e Prendin Elvietta nei confronti di coloro che, nel giudizio possessorio, risultavano ricorrenti.

Oggetto è un'azione di negazione di servitù sulla porzione di fondo sopraddetta.

17 FEBBRAIO 1989

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 55

Questo l'*iter* processuale del giudizio petitorio: in prima udienza i convenuti si sono costituiti e la causa è stata rinviata al 16 novembre 1987 su richiesta del procuratore della parte attrice.

Il 16 novembre 1987 la causa è stata aggiornata al 18 gennaio 1988 su congiunta e concorde richiesta dei procuratori delle due parti processuali.

Il 18 gennaio 1988 sono stati, da parte dei convenuti, depositati vari documenti ed è stata fatta concorde richiesta di consulenza tecnica d'ufficio. Il pretore ha accolto la richiesta ed ha nominato il consulente tecnico d'ufficio citandolo per l'udienza del 7 marzo 1988.

Il 7 marzo 1988 l'udienza non si è tenuta perchè gli avvocati e procuratori del foro di Novara erano in periodo di astensione dall'attività per protesta sugli organici della giustizia nel novarese. La causa, pertanto, è stata rinviata all'udienza del 18 aprile 1988.

Il 18 aprile 1988 il consulente tecnico d'ufficio è comparso ed ha prestato giuramento.

Essendo insorto contrasto tra le parti sulla formulazione dei quesiti, il pretore assumeva riserva sul punto, che scioglieva formulando il quesito, e concedendo al consulente tecnico d'ufficio il termine del 15 ottobre 1988 per il deposito della consulenza tecnica.

Appare evidente, da quanto sopra riferito, che il comportamento del pretore di Borgomanero non è stato improntato a un «differente trattamento procedurale» nei giudizi a cui fa riferimento l'interrogazione, tanto più che la sollecitudine del magistrato appare facilmente riscontrabile nei tempi di trattazione delle due cause non «aventi medesimo oggetto», essendo la prima di natura possessoria (con possibili provvedimenti immediati) e la seconda di natura petitoria.

Il Mınıstro dı grazıa e giustizia VASSALLI

(15 febbraio 1989)

BOSSI. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Premesso:

che al dottor G. Paini, commercialista in Sondrio, veniva notificata, il 28 febbraio 1988, una comunicazione giudiziaria da parte del sostituto procuratore della Repubblica di Sondrio dottor Corrado Maffei, per il reato di cui all'articolo 110 del codice penale e all'articolo 216 della legge fallimentare in seguito al fallimento di una società sua cliente dichiarato nel 1985;

che il giudice istruttore, con provvedimento del 18 maggio 1988, disponeva la libertà vigilata per il dottor Paini;

che il sostituto procuratore della Repubblica dottor Maffei in pari data si appellava al tribunale di Sondrio contro il provvedimento del giudice istruttore in quanto non si era provveduto «alla custodia cautelare in carcere» del summenzionato individuo;

che lo stesso sostituto procuratore della Repubblica in data 31 maggio 1988 proponeva ricorso per Cassazione contro l'ordinanzà emessa il 26 maggio 1988 dal tribunale di Sondrio che confermava il provvedimento del giudice istruttore;

che il giudice istruttore in data 27 giugno 1988 ha sostituito il precedente provvedimento di libertà vigilata in ordine di libertà provvisoria,

17 Febbraio 1989

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 55

l'interrogante chiede di conoscere quali informazioni il Ministro ritenga di poter fornire in ordine alle modalità di esercizio dell'azione penale per i fatti in questione, al fine di dissipare il sospetto che questi reiterati ricorsi del sostituto procuratore della Repubblica dottor Corrado Maffei configurino una azione persecutoria nei confronti del dottor G. Paini che ricopre la carica di segretario provinciale di un partito autonomista.

(4-02161)

(28 settembre 1988)

RISPOSTA. – Il giudice istruttore presso il tribunale di Sondrio, disattendendo la richiesta di emissione del mandato di cattura formulata nel procedimento penale n. 988/84 RG PM dal sostituto dottor Corrado Maffei, che aveva ritenuto ricorrere l'aggravante di cui al comma 1 dell'articolo 219 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, disponeva con ordinanza del 9 marzo 1988 procedersi con mandato di comparizione nei confronti di Paini Giampaolo e di altri cinque coimputati in ordine, fra l'altro, al delitto di bancarotta fraudolenta, esclusa la succitata aggravante. Avverso tale ordinanza la procura della Repubblica proponeva impugnazione ai sensi dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale avanti al tribunale competente, il quale confermava il provvedimento impugnato muovendo dal presupposto che non risultava «con sufficiente chiarezza il meccanismo attraverso il quale sarebbe stata consumata la contestata bancarotta», ritenendo «necessaria perizia tecnica al fine di chiarire il detto meccanismo e quindi la sussistenza di tale delitto e della relativa aggravante».

Avverso tase decisione il pubblico ministero ricorreva per Cassazione.

La vicenda processuale, a cui fa riferimento l'onorevole interrogante, riguarda, come detto, non solo Paini Giampaolo e secondo le informazioni fornite dalla procura della Repubblica di Sondrio si colloca nell'ambito della più stretta legalità e nel rispetto delle norme procedurali che autorizzano il pubblico ministero e le parti private ad esercitare il diritto di impugnazione allorquando vi abbiano interesse.

Alla luce di tali considerazioni e nella completa assenza di elementi che possano far ritenere il contrario, non sembra opportuno adombrare il sospetto che i reiterati ricorsi del sostituto procuratore possano configurare un tentativo di persecuzione nei confronti del dottor Paini, soprattutto se si consideri che il procedimento riguarda anche altri cinque coimputati.

La medesima procura segnala infine, a dimostrazione della obiettività del magistrato summenzionato, che lo stesso ha in altra occasione promosso azione penale (procedimento n. 350/86 RG PM) nei confronti del Paini Giampaolo più 2, sempre per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata relativa ad altro fallimento, ed invece di adottare direttamente il provvedimento restrittivo ha formulato richiesta di mandato di cattura, accolta dal giudice istruttore nella forma alternativa della imposizione agli imputati dell'obbligo di presentarsi settimanalmente presso la competente stazione dei carabinieri.

Il Mınıstro dı grazıa e giustizia VASSALLI

(15 febbraio 1989)

Fascicolo 55

BUSSETI. – Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. – Per sapere:

quanti progetti siano stati presentati, dall'entrata in vigore della nota legge n. 44 del 1986 ad oggi, volti a favorire nuove iniziative imprenditoriali nel Mezzogiorno, e verso quali settori siano rivolte le attenzioni dei proponenti;

quale attività abbia sin qui svolto il Comitato per lo sviluppo della nuova imprenditorialità giovanile, in quanto tempo dalla sua istituzione e con quali criteri;

quali risultati siano già maturati o stiano per maturare, indicando i tempi medi impiegati per l'istruttoria e la definizione della procedura predisposta a fronte degli incentivi da elargire;

quali e quante provviste finanziarie siano state preventivate, quante già erogate, quante stornate in favore di altri capitoli di spesa e quante si prevede di accreditare alla bisogna.

(4-02446)

(16 novembre 1988)

RISPOSTA. – In risposta alla interrogazione in oggetto e sulla base delle informazioni fornite dal Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, si fa presente che al 18 dicembre 1988 i progetti presentati ai fini di ottenere le agevolazioni previste dalla legge n. 44 del 1986 sono 2.229, così distribuiti territorialmente:

Abruzzo	296
Basilicata	98
Calabria	280
Campania	574
Lazio	182
Marche	45
Molise	51
Puglia	280
Sardegna	87
Sicilia	319
Toscana	7
	2.229

Dal punto di vista settoriale, i progetti presentati riguardano:

Agricoltura	25	per	cento
Industria e artigianato	45	<b>»</b>	»
Servizi alle imprese	30	»	»

L'attività svolta dal Comitato per la promozione e il sostegno delle iniziative è articolata così come di seguito esposto.

Assistenza nella fase di progettazione.

Il servizio è assicurato dalla segreteria tecnica del Comitato e prevede incontri e soprattutto colloqui telefonici (oltre 4.000 al 30 settembre 1988) con i soggetti interessati.

Fascicolo 55

I colloqui di tipo specialistico con gli esperti convenzionati e che svolgono la loro attività di consulenza gratuita presso gli uffici del Comitato sono, alla stessa data, oltre 800.

La segreteria tecnica organizza gli incontri selezionando le richieste di consulenza in base alla effettiva necessità ed utilità dell'incontro stesso, alla pertinenza dell'idea progettuale alle indicazioni di legge, all'argomento specifico da affrontare nel colloquio.

Gli esperti, oltre a rispondere a domande specifiche, forniscono consigli sulla realizzabilità dell'idea progettuale, in rapporto anche all'ubicazione, al mercato, alla dimensione dell'investimento, alle capacità professionali.

#### Promozione.

L'attività è svolta attraverso la diffusione di una serie di iniziative editoriali: dall'opuscolo sulla normativa «Progetto giovane Sud», al bollettino mensile di informazione «Giovani & Impresa» (giunto al n. 15 e diffuso in oltre 20.000 copie), ai progetti-tipo.

Discreta diffusione ha avuto infine il sistema multimediale predisposto per conto del Comitato dall'Istituto dell'enciclopedia italiana «Giovanni Treccani».

Assistenza in fase di avvio.

Le attività che il Comitato ha organizzato per garantire questo servizio alle imprese beneficiarie dei contributi di legge prevedono:

corsi modulari (composti di 5 moduli, della durata complessiva di 5 settimane) di formazione di base per fornire al neo-imprenditore la conoscenza delle problematiche fondamentali presenti nella gestione di una azienda.

Al 30 settembre sono stati effettuati 4 corsi per un totale di 1.700 giornate partecipate;

assistenza alla gestione aziendale svolta da organismi e strutture altamente qualificati (per esempio ANCIFAP/IRI, ELEA/Olivetti, COME-RINT/ENI, eccetera) direttamente in azienda, per un periodo di due anni;

l'individuazione degli organismi cui affidare le imprese «neonate» viene effettuata dal Comitato sulla base dell'affidabilità e della similitudine dei processi produttivi-tecnologici e di mercato.

Quanto ai risultati, alla data di riferimento sono state completate le istruttorie relative a 1.462 progetti, di cui 1.375 esaminati sia dal nucleo di valutazione che dal Comitato. I progetti approvati sono 288, quelli bocciati 634, quelli non accoglibili per motivi vari (mancanza di requisiti formali, ampliamenti di attività esistenti, eccetera) 150, mentre per 303 progetti è stato deciso di chiedere elementi ulteriori ai fini della valutazione.

Per quanto concerne i tempi di istruttoria, va specificato che il tipo di istruttoria adottato in sede di attuazione della legge n. 44 del 1986 ha rappresentato una innovazione, in quanto la valutazione si incentra sull'idea imprenditoriale piuttosto che sulle caratteristiche e sulla affidabilità in termini creditizi dei proponenti. Tale innovazione ha richiesto una fase di avvio e rodaggio alquanto complessa che, insieme con il ritardo nella pubblicazione del decreto di attuazione (3 novembre 1986), ha determinato

17 Febbraio 1989

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 55

un significativo rallentamento nell'assunzione, da parte del Comitato, delle decisioni sui progetti.

Peraltro, la struttura ha ormai raggiunto una fase di normalizzazione del lavoro, per cui i tempi di istruttoria sono attualmente di circa 6 mesi dall'arrivo del progetto, tempi suscettibili di ulteriore riduzione.

Le erogazioni delle agevolazioni finanziarie, cui è preposta la Cassa depositi e prestiti, sono effettuate sulla base di un nulla osta da parte del Comitato.

Prima di procedere all'effettivo pagamento è prevista, infatti, una attività di controllo diretta ad accertare la validità dei documenti giustificativi, la permanenza dei requisiti soggettivi, oggettivi ed occupazionali, eccetera. Tale attività è stata affidata, con una convenzione, alla Società italiana di monitoraggio, che ha l'onere di verificare per ogni *tranche* di pagamento i lavori realizzati, le spese sostenute, la rispondenza col progretto approvato, eccetera.

I tempi di erogazione sono di circa 60 giorni dalla richiesta della società agevolata.

Per quanto, infine, riguarda gli aspetti finanziari, si fa presente che per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge n. 44 del 1986 sono state assegnate risorse finanziarie per 2.200 miliardi, di cui circa 670 già impegnati e circa 50 già erogati.

Il Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

GASPARI

(31 gennaio 1989)

#### CARDINALE. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Premesso:

che a distanza di due anni dal varo del piano pluriennale di aggiornamento per la scuola elementare non vi si è data adeguata attuazione interessando se non tutti, almeno la maggior parte degli insegnanti della scuola elementare delle province di Matera e Potenza;

che finora si è proceduto con approssimazione ed estemporaneità, senza alcun criterio scientifico e senza alcuna programmazione da parte dell'Istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento educazione (IRRSAE) di Basilicata;

che senza alcuna motivazione tecnico-scientifica e didattico-professionale sono stati esclusi, od utilizzati solo in maniera marginale, fin dall'impostazione del piano di iniziative, i direttori didattici e gli ispettori tecnici periferici,

l'interrogante chiede di conoscere:

a quale criterio oggettivo di preparazione e professionalità si sia ispirato l'IRRSAE per selezionare i soggetti «formatori»;

se siano stati predisposti controlli per accertare che la qualità delle iniziative a favore delle figure dei «formatori» risponda a quanto previsto dal piano pluriennale, al fine di evitare che si raggiungano scarsi e discutibili risultati nonostante l'ampio dispendio di risorse finanziarie e strutturali da parte dell'IRRSAE;

quali iniziative urgenti il Ministro della pubblica istruzione intenda

17 FEBBRAIO 1989

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 55

assumere per recuperare credibilità scientifica e programmatico-amministrativa all'IRRSAE di Basilicata.

(4-02355)

(27 ottobre 1988)

RISPOSTA. – Con riferimento a quanto rappresentato con l'interrogazione parlamentare in oggetto a proposito dei corsi di aggiornamento sui nuovi programmi della scuola elementare svoltisi nelle province di Matera e Potenza, si premette che le linee generali del piano pluriennale, al riguardo previsto, sono state a suo tempo definite con la circolare ministeriale n. 132 del 5 maggio 1986, con la quale sono stati altresì forniti alcuni criteri-guida, che consentissero omogeneità di obiettivi e risultati «nel rispetto di ampi margini di flessibilità progettuale e della massima autonomia gestionale» dei singoli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi.

Il suddetto piano, tuttavia, ha avuto un'attuazione molto diversificata sul territorio nazionale, in relazione alle specifiche realtà ed alle concrete situazioni regionali, oltre che per una serie di motivazioni legate a fattori culturali o specificamente gestionali e strutturali.

Va, inoltre, evidenziato che lo svolgimento delle attività formative ha subìto periodi di stasi o sensibili rallentamenti, determinati, in alcuni casi, dai tagli apportati negli ultimi tempi agli specifici finanziamenti che è stato possibile mettere a disposizione degli IRRSAE.

Ulteriori problemi e difficoltà organizzative sono poi derivati – in assenza della prevista legge di riforma degli ordinamenti della scuola elementare – dalla impossibilità di concedere esoneri dall'insegnamento ai docenti impegnati nei corsi, se non nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'articolo 14 della legge n. 270 del 1982 e dall'articolo 24 della legge n. 67 del 1988.

Difficoltà, dovute – in gran parte – alle cause sopra accennate, sono state in effetti incontrate anche dall'IRRSAE della Basilicata per quanto concerne i corsi dallo stesso progettati e di cui è cenno nell'interrogazione.

Infatti le varie iniziative, realizzate dal predetto Istituto nel periodo novembre 1986-dicembre 1988, pur se inserite in una programmazione di massima, hanno subìto adattamenti e modifiche che, anche se giustificate da ragioni contingenti, hanno finito con l'impedire un vasto ed organico coinvolgimento del personale ispettivo e direttivo.

Quanto ai criteri seguiti per l'individuazione dei formatori, l'Istituto risulta aver attinto ad apposite schede di autosegnalazione delle competenze professionali, inviate a tutte le scuole di ogni ordine e grado della Basilicata e sulla cui base è stata impiantata un'anagrafe regionale delle competenze.

Risulta, peraltro, che l'IRRSAE in questione, attraverso l'opera di un comitato tecnico-scientifico composto, tra l'altro, da esperti e responsabili universitari degli ambiti disciplinari, nonchè da rappresentanti dei provveditorati agli studi di Matera e Potenza, ha avviato ultimamente un concreto rinnovamento, che si auspica possa condurre ad un sensibile miglioramento dei servizi e delle iniziative.

Ai fini predetti questo Ministero non farà certo mancare il necessario supporto, che sarà assicurato dall'apposito gruppo di lavoro costituito dai

17 Febbraio 1989

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 55

rappresentanti degli IRRSAE, con il coordinamento di un ispettore centrale.

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

(30 gennaio 1989)

CARDINALE, PETRARA. – Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. – Per conoscere:

i motivi per cui non sia stata completata la condotta d'acqua per il Borgo La Martella (Matera) e per la collina di Timmari, avviata a realizzazione almeno dieci anni or sono e tuttora interrotta alla periferia del centro abitato di Matera, dal momento che la mancata realizzazione di detta condotta idrica ha frenato lo sviluppo agricolo e turistico di La Martella e di Timmari, e soprattutto avrebbe potuto contribuire ad attenuare gli effetti disastrosi dell'incendio che nei giorni scorsi si è sviluppato sulla collina di Timmari e che ha quasi totalmente distrutto le aree rimboschite;

quali urgenti provvedimenti si intenda assumere per porre termine a tale assurdo e vergognoso ritardo.

(4-01985)

(22 luglio 1988)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto anche per conto del Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e si comunica quanto segue.

Per provvedere all'alimentazione idrica delle zone turistiche e rurali delle località Timmari in agro di Matera e San Giuliano in agro di Miglionico, l'Acquedotto pugliese ha redatto un progetto approvato e finanziato dalla Cassa per il Mezzogiorno con delibera del consiglio d'amministrazione n. 4079/91 per un importo di lire 1.950.000.000 di cui lire 1.370.000.000 per lavori a base d'asta.

I lavori sono stati appaltati mediante licitazione privata all'impresa Dibattista Domenico di Gravina. Dopo la ratifica della gara da parte della Cassa per il Mezzogiorno è stato redatto il contratto in data 10 settembre 1982 e in data 25 settembre 1982 si è proceduto alla consegna dei lavori.

In data 6 maggio 1983 i lavori sono stati sospesi essendo sorta la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva.

È stato necessario, infatti, prevedere l'ubicazione del serbatoio di Timmari a quota superiore di quella prevista in progetto per soddisfare le esigenze di nuovi insediamenti sorti in quella località, a quote maggiori rispetto a quella prevista per il serbatoio di progetto.

L'ubicazione di progetto del serbatoio era la massima compatibile con la quota del serbatoio di Serra Venerdì a Matera dal quale la condotta per Timmari aveva origine secondo progetto.

Poichè in data successiva alla redazione del progetto, e cioè alla fine del 1983, nell'ambito dell'emergenza idrica è stata realizzata una nuova suburbana per l'abitato di Matera facente capo al serbatoio Iazzo Gattini, posto a quota superiore a quello di Serra Venerdì e poichè il tracciato di detta suburbana non è molto lontano da quello della condotta per Timmari è

Fascicolo 55

stato possibile variare tecnicamente l'origine dell'alimentazione della condotta per Timmari prevedendone l'allacciamento alla predetta suburbana, cosa che ha consentito di disporre di un maggiore carico iniziale e quindi di poter realizzare il serbatoio di Timmari a quota di circa 33 metri superiore a quella di progetto.

È stato necessario, inoltre, redigere la perizia di variante e suppletiva: per realizzare una variante del tracciato della condotta di Timmari nel tratto terminale per raggiungere la nuova ubicazione del serbatoio;

per variare il tracciato della condotta di distribuzione in uscita dal serbatoio di Timmari e dello scarico dello stesso serbatoio;

per prevedere l'attraversamento del torrente Gravina con condotta pensile indipendente, invece di agganciare la condotta ad un viadotto della strada provinciale Matera-Gassano, in quanto lo stesso fu lesionato a seguito dell'evento sismico del novembre 1980

Altre varianti poi sono state apportate alla condotta per San Giuliano in agro Miglionico la cui alimentazione è prevista dall'abitato di Miglionico.

La perizia è stata redatta il 30 aprile 1984 dopo che è stato possibile trovare le soluzioni tecniche innanzi citate ai problemi sorti nel corso dei lavori ed è stata trasmessa alla Cassa per il Mezzogiorno per l'approvazione ed il finanziamento della maggior spesa.

Il 13 maggio 1985 l'istituto finanziatore ha chiesto all'Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP), alcuni elaborati integrativi riguardanti gli attraversamenti pensili e gli stessi sono stati trasmessi.

Nel corso dell'istruttoria, la Cassa ha chiesto di rielaborare la perizia includendo un raffronto, categoria per categoria, fra i lavori previsti in progetto e quelli previsti in perizia ed un raffronto economico per valutare i lavori da eseguire in base a prezzi di progetto revisionati e prezzi correnti di mercato.

Sono state contemporaneamente aggiornate le spese per espropriazioni.

Sono stati redatti quindi gli elaborati integrativi aggiornati al febbraio 1986 e trasmessi all'istituto finanziatore in data 18 febbraio 1986.

Successivamente, per disposizioni interne, lo stesso istituto ha chiesto all'EAAP una nuova rielaborazione della perizia che prevede di realizzare alcune opere sino all'importo contrattuale applicando i prezzi di contratto e di realizzare le opere che superano l'importo contrattuale con l'applicazione di prezzi aggiornati.

Questi ultimi elaborati sono stati trasmesi dall'EAAP all'istituto finanziatore.

Nel frattempo, in data 30 ottobre 1987, l'Agensud ha comunicato alla regione Basilicata e all'EAAP che con riferimento alla legge n. 64 del 1º marzo 1986, articolo 5, e della delibera CIPE dell'8 aprile 1987, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 20 aprile 1987, doveva dar corso al trasferimento dell'opera,

Con telex del 27 luglio 1988 l'Agenzia ha chiesto all'EAAP di inviare 3 copie integrali del progetto esecutivo e della perizia di variante e suppletiva per consentire adempimenti connessi al trasferimento delle opere all'EAAP.

Con lo stesso telex ha comunicato l'approvazione della perizia avvenuta il 3 maggio 1988.

In data 27 ottobre 1988 l'EAAP ha provveduto a consegnare presso l'ufficio dell'Agenzia preposto al completamento degli schemi idrici, prima divisione, in triplice copia, gli elaborati richiesti.

Fascicolo 55

A tale data il suddetto ente non aveva ancora ricevuto comunque la delibera di approvazione della perizia, nè la copia della perizia approvata.

In data 4 novembre 1988 è pervenuto lo schema di convenzione per il trasferimento dell'opera.

Con delibera del 22 novembre 1988 l'ente medesimo ha approvato il predetto schema e lo ha trasmesso all'Agenzia.

Allorchè l'Agenzia avrà provveduto ad effettuare il trasferimento dell'intervento, si potranno riprendere i lavori di cui si tratta.

Il Ministro dei lavori pubblici

Ferri

(9 febbraio 1989)

CARTA. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. – Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di disagio in Sardegna per il notevole e insopportabile ritardo nella trattazione e nella definizione delle pratiche affidate alle unità periferiche dell'amministrazione dello Stato.

Osservato che detto stato di crisi è, secondo le motivate conclusioni della Commissione parlamentare Medici (1970), causa non ultima di un profondo malessere dell'Isola, del fenomeno di progressiva degradazione sociale e della seria protesta, espressa molto spesso in forme di violenza, si chiede inoltre di conoscere:

se le disfunzionalità rilevate siano da riscontrarsi a mancata copertura di esse:

nell'uno e nell'altro caso, se non si intenda precisare quale sia la situazione degli uffici del Ministero in Sardegna al 31 dicembre 1988.

(4-02662)

(21 dicembre 1988)

RISPOSTA. – Effettivamente l'assolvimento dei compiti istituzionali delle dipendenze periferiche di questo Ministero può subire delle flessioni e, di conseguenza, presentare qualche ritardo, a causa, probabilmente, della inadeguatezza delle piante organiche degli uffici a ciò preposti, in particolare degli ispettorati del lavoro.

Tale probabilità tuttavia non inficia, nel suo aspetto complessivo, la capacità di intervento e la incisività della azione che gli stessi svolgono nei propri ambiti di competenza.

Per far fronte ai possibili disagi derivanti da questa situazione, si fa, peraltro, presente che, prossimamente, agli uffici della Sardegna saranno assegnate 98 unità (49 del sesto livello e 49 del quinto), a compimento delle prove concorsuali per l'assunzione di personale con contratto di diritto privato, di cui alla legge n. 160 del 1988.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

FORMICA

(13 febbraio 1989)

CHIESURA. - Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Premesso:

Fascicolo 55

che la vicenda contrattuale dei dipendenti da agenzie di assicurazioni in gestione libera registra l'assoluta non volontà delle associazioni datoriali degli agenti (SNA e UNAPASS) di trattare il rinnovo con i sindacati di categoria;

che i 40.000 lavoratori in parola vivono una tra le situazioni più precarie del mercato del lavoro italiano, sia sotto il profilo economico che normativo, non applicandosi nella pressochè totalità delle agenzie alcuna normativa di legge a tutela del posto di lavoro;

che SNA e UNAPASS adducono a motivazione della loro posizione la mancata soluzione di una loro vertenza nei confronti dell'Associazione nazionale fra le imprese di assicurazioni (ANIA);

che analoga situazione ha portato, nell'ultimo rinnovo contrattuale, all'applicazione dello stesso dopo ben 5 anni dalla scadenza e solo a seguito di un preciso intervento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

che risulta evidente la responsabilità delle compagnie sulla rete di vendita del «prodotto» assicurativo e che queste dovrebbero essere chiamate a rispondere;

che la florida condizione del mercato assicurativo non giustifica in alcun modo una mancata trattativa sulle responsabili richieste sindacali,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno intervenire presso l'associazione datoriale per avviare il confronto fra le parti sociali.

(4-02419)

(15 novembre 1988)

GALEOTTI, BAIARDI, CARDINALE, CONSOLI, CISBANI, GIANOTTI. – Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. – Premesso:

che da un anno è scaduto il contratto dei lavoratori dipendenti dalle agenzie private di assicurazioni;

che è risultato inutile ogni tentativo da parte delle organizzazioni sindacali di far superare l'atteggiamento di rifiuto ad avviare il negoziato da parte delle associazioni rappresentative degli agenti (SNA e UNAPASS) le quali giustificano siffatto atteggiamento perchè a loro volta penalizzate dal mancato rinnovo dell'accordo, scaduto da cinque anni, con l'associazione rappresentativa delle compagnie assicuratrici (ANIA);

ritenuto che tale situazione di incertezza e di grave malessere rischia di provocare danni irreversibili all'intero sistema assicurativo,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti siano stati assunti in proposito e se in ogni caso non si intenda promuovere rapidamente una convocazione delle parti interessate, assumendo un ruolo attivo nella apertura delle trattative.

(4-02549)

(13 dicembre 1988)

RISPOSTA(\*). – Le trattative in corso tra l'Associazione nazionale imprese di assicurazione (ANIA), il Sindacato nazionale agenti (SNA) e l'Unione nazionale agenti professionisti di assicurazione (UNAPASS) per il rinnovo del

<sup>(\*)</sup> Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

FASCICOLO 55

contratto collettivo di lavoro, scaduto il 31 dicembre 1987, hanno fatto registrare divergenze su questioni fondamentali per le quali non sono prevedibili delle soluzioni in tempi brevi. In particolare per quanto attiene alla «esclusiva territoriale» degli agenti, l'ANIA ha assunto una posizione rigida, volendo riservarsi la possibilità di vendere determinati prodotti assicurativi servendosi anche di canali alternativi a quelli costituiti dagli agenti.

Dopo una serie di incontri, tenutisi in sede ministeriale, sia l'ANIA che le organizzazioni dei lavoratori hanno manifestato la propria disponibilità a riprendere la trattativa in sede sindacale.

Da quanto risulta, dopo un primo incontro avvenuto a metà dicembre le parti sono ora in attesa dei risultati di uno studio sui costi della distribuzione, alla cui stesura partecipano pariteticamente rappresentanti datoriali e sindacali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

**FORMICA** 

(14 febbraio 1989)

CORLEONE. – Al Ministro di grazia e giustizia. – In merito all'ennesimo episodio di suicidio avvenuto in un carcere italiano, l'interrogante chiede di sapere:

quali sono state le modalità del suicidio di Piero Grisolia, impiccatosi nel carcere modello di Opera;

quanti e quali sono stati i controlli effettuati durante la giornata e durante la notte precedenti il controllo delle 3,45, ora in cui il Grisolia è stato trovato cadavere;

quanto tempo è trascorso tra il ritrovamento (ore 3,45) e l'intervento del medico di guardia;

più in generale, quali siano stati gli accorgimenti messi in atto, anche da un punto di vista tecnico, per impedire tali avvenimenti e per garantire l'incolumità dei reclusi anche da se stessi;

in particolare, di quali strumenti si sia dotata la direzione di un carcere modello come quello di Opera, in funzione da così poco tempo.

(4-00580)

(10 novembre 1987)

RISPOSTA. – Il detenuto Pietro Grisolia, nato a Milano il 26 novembre 1964, ristretto presso la nuova casa di reclusione di Milano Opera, si è suicidato, il giorno 3 novembre 1987, alle ore 3,25 circa, mediante impiccagione, creando un cappio con la cintura dei pantaloni legata all'inferriata della finestra.

Il Grisolia, condannato con sentenza passata in giudicato alla pena di un anno e cinque mesi di reclusione per i reati di rapina aggravata e detenzione abusiva di coltello, avrebbe terminato di scontare la condanna il 13 marzo 1988.

Il detenuto, in precedenza ristretto presso la casa circondariale di San Vittore, si trovava presso la casa di reclusione di Milano Opera dal 18 luglio 1987, sulla base di un provvedimento di assegnazione emesso dal competente ufficio di questo Ministero.

Fascicolo 55

Si precisa che il Grisolia non si trovava in stato di isolamento e che, trattandosi di soggetto non più tossicodipendente, non era sottoposto a specifiche cure di disintossicazione.

Il giorno 3 novembre 1987 l'agente di servizio che alle ore 3,00, in occasione della «conta generale», aveva visto il Grisolia passeggiare nella sua stanza, alle ore 3,25 circa scorgeva la sagoma del detenuto appoggiata alla finestra, lo chiamava e, non ricevendo risposta, accendeva la luce dall'esterno, potendo così rendersi conto dell'accaduto.

Nel volgere di pochissimi istanti, come riferito dall'ispettore distrettuale immediatamente incaricato dell'inchiesta amministrativa, venivano praticati tutti gli interventi utili, ivi compreso il massaggio cardiaco, ma, purtroppo, alle ore 3,45 circa il sanitario non poteva che constatare il decesso del detenuto.

La relazione ispettiva esclude il sussistere di responsabilità a carico del personale sia di custodia che sanitario, avendo anzi accertato la tempestività degli interventi posti in essere, anche se con esito negativo, al fine di scongiurare il verificarsi del tragico evento.

Conseguentemente non è da ritenersi necessaria l'apertura di un'indagine sul funzionamento dell'istituto di Milano Opera che, peraltro, essendo di recente apertura, è ancora nella difficile fase di avvio verso una sistemazione ed una organizzazione definitiva.

Il procuratore della Repubblica di Milano, tempestivamente informato dell'accaduto, ha disposto l'immediata apertura di un procedimento penale volto ad accertare le cause della morte del Grisolia, nonchè le eventuali responsabilità a carico del personale di custodia e sanitario.

L'autopsia effettuata nell'ambito del procedimento penale ha confermato che la morte del Grisolia «è stata causata da impiccamento».

Il giudice istruttore di Milano, su conforme richiesta del pubblico ministero, con decreto emesso in data 8 aprile 1988 ha dichiarato non doversi promuovere l'azione penale in ordine al decesso del Grisolia, non essendo emerse responsabilità a carico di chicchessia.

Questo Ministero ha seguito e segue con la necessaria attenzione le problematiche connesse agli atti di autolesionismo, in ispecie dei suicidi, posti in essere dai detenuti e dagli internati, ed agli atti di violenza di vario tipo da essi e dal personale tutto subìti ad opera di altri detenuti o internati. Più volte sono state impartite disposizioni alle direzioni degli istituti penitenziari circa l'attività da svolgere per evitare il verificarsi di tali episodi.

Da ultimo, nel convincimento dell'assoluta necessità di mobilitare a tale scopo le risorse e le disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, con circolare del 30 dicembre 1987 è stato istituito un nuovo servizio per i detenuti e gli internati (in particolare a favore di coloro che fanno ingresso per la prima volta nel carcere, in ispecie se giovanissimi o anziani, se tossicodipendenti o in condizioni di particolare fragilità fisica o psichica) consistente in un presidio psicologico che si affiancherà alla prima visita medica generale, di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 354 del 1975, ed al colloquio di primo ingresso, di cui all'articolo 23, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1976.

Da parte di questo Ministero, quindi, si sta operando nel senso di assicurare la più capillare diffusione e comprensione dei contenuti e delle

Fascicolo 55

modalità operative del nuovo servizio anche attraverso il coinvolgimento degli ispettori distrettuali che dovranno verificare il migliore utilizzo del personale e delle strutture disponibili, nonchè attraverso l'avvio di corsi, anche di breve durata, da svolgere in ambito distrettuale o addirittura presso gli istituti, allo scopo di dare al personale più direttamente impegnato le informazioni per un corretto funzionamento del servizio stesso.

Il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI

(3 febbraio 1989)

CORLEONE. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Premesso:

che il signor Giuseppe Sciuto, detenuto presso la casa circondariale di Como, dove sta scontando una pena inflittagli nel 1980 dalla corte d'appello di Catania, si trova da più di un anno in regime di semilibertà e la sua condotta è sempre stata corretta e regolare;

che lo stesso signor Sciuto ha avanzato istanza tendente all'applicazione del disposto dell'articolo 176 del codice penale (libertà condizionale),

l'interrogante chiede di sapere:

se sia al corrente del fatto che, in data 4 maggio 1988, il tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza di cui sopra, con la motivazione che di seguito si riporta per esteso: «risulta che il semilibero si protesta innocente in ordine al reato per il quale è stato condannato e, pertanto, non è possibile verificare il sicuro ravvedimento, presupposto necessario ai fini della concessione della misura richiesta. Manca nell'istante la consapevolezza del reato commesso e la revisione critica del proprio passato che sole possono consentire la maturazione nel detenuto della ferma volontà di modificare il proprio stile di vita, uniformandosi alle norme imposte dalla società. Ciò non permette, evidentemente, di ammettere l'istante alla misura delle liberazione condizionale»;

se ritenga di poter informare il Senato circa le sue valutazioni in ordine a tale interpretazione della norma, che certamente parla del «sicuro ravvedimento» come condizione indispensabile, ma non esclude dall'ottenimento dei benefici di cui all'articolo 176 del codice penale chi non ammette la colpa, ovvero non elenca fra i requisiti necessari nè il pentimento nè la confessione.

(4-01751)

(14 giugno 1988)

RISPOSTA. – L'ordinamento giuridico attribuisce, in via esclusiva, all'autorità giudiziaria la valutazione del comportamento del condannato, durante il periodo di espiazione della pena detentiva, ai fini della concessione del beneficio della liberazione condizionale.

Spetta, pertanto, al giudice valutare la sussistenza del presupposto del «sicuro ravvedimento», previsto dall'articolo 176 del codice penale.

Tale presupposto, in mancanza di espressi e precisi riferimenti da parte della norma, può essere desunto dal magistrato da qualsiasi elemento riferibile al soggetto, da cui, peraltro, emerga sicuro (in tal senso si esplicita

17 Febbraio 1989

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 55

l'indirizzo giurisprudenziale) il suo riscatto sociale, sì da giustificare il suo anticipato reinserimento nella società.

Il Mınıstro di grazia e giustizia VASSALLI

(15 febbraio 1989)

CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. – Premesso:

che la legge 5 agosto 1981, n. 416, e la legge 25 febbraio 1987, n. 67, hanno stabilito una serie di provvedimenti a favore dell'editoria, sia al fine di consentire il risanamento delle aziende editoriali sia, contemporaneamente, al fine di garantire la più ampia pluralità dell'informazione;

che per vigilare e garantire il corretto adempimento delle norme tendenti a limitare la concentrazione (prevista dalla legge n. 416) è stata potenziata la funzione del garante dell'editoria, individuato come istituto di controllo al di sopra delle parti, che riferisce al Parlamento, presentando semestralmente una relazione ai Presidenti delle Camere;

che è in corso, da parte di rilevanti gruppi editoriali, l'adozione di strategie editoriali e imprenditoriali, imperniate su alleanze e accordi di partecipazione a *pool* di testate giornalistiche, sia che appartengano ai medesimi gruppi sia a gruppi diversi;

che tali accordi sono finalizzati alla realizzazione di prodotti editoriali e di giornali, quotidiani, riviste e rotocalchi in molte parti uguali, sia nella veste grafica, sia a causa della utilizzazione di servizi identici distribuiti centralmente, sia a causa della riutilizzazione in alcune testate di servizi giornalistici originariamente predisposti e già pubblicati su altre testate;

che dette strategie, articolate attraverso la realizzazione delle cosiddette «sinergie» sono consentite e veicolate da sistemi editoriali tecnologicamente avanzati e che rendono possibile il collegamento fra più testate con velocità e potenza di trasmissione di dati e informazioni fino a poco tempo fa impensabili,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga possibile e probabile che per il tramite delle suesposte tecniche di collegamento e di collaborazione, ma in particolare per il tramite delle alleanze e delle strategie editoriali, come la creazione di pool, possa essere messo in discussione e violato il principio del pluralismo dell'informazione, che il Parlamento aveva inteso riaffermare e difendere anche con le leggi sopracitate:

se non si ritenga necessario introdurre una precisa normativa che regolamenti quel fenomeno di riorganizzazione editoriale, di definizione di accordi, strategie e tecniche che va sotto il nome di «sinergia», fenomeno che troppo spesso coincide con quello della concentrazione;

se non si ritenga infine di dover verificare per quali motivi la vertenza in atto per il rinnovo del contratto di lavoro dei giornalisti si trovi in una situazione di così rigida contrapposizione, e se cioè questo sia dovuto a rivendicazioni esagerate della categoria e all'irrigidimento dei giornalisti e delle loro organizzazioni, o se invece siano gli imprenditori ad aver assunto un atteggiamento teso alla intransigente difesa di interessi particolari;

Fascicolo 55

se non si ritenga, quindi, sulla base delle considerazioni suespresse, di dover intervenire direttamente nella vertenza in atto, al fine di favorirne una conclusione rispettosa degli interessi delle parti e tutelante nel contempo della libertà e della autonomia della stampa e di chi opera nel mondo dell'editoria e, soprattutto, dei diritti ad una informazione completa ed obiettiva dei cittadini.

(4-01411)

(13 aprile 1988)

RISPOSTA. – Il 30 giugno 1988 editori e giornalisti hanno siglato l'ipotesi di accordo nazionale, testo poi approvato dalla categoria interessata.

Tra i punti dell'accordo vi è quello richiamato dall'interrogazione e relativo all'utilizzazione plurima del materiale giornalistico (cosiddetta sinergia).

Poichè la legge 5 agosto 1981, n. 416, rinnovata con la legge 25 febbraio 1987, n. 67, non prevede limitazioni agli accennati fenomeni di sinergia, i controlli svolti dal servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio sono incentrati sulla configurazione e trasparenza dell'assetto proprietario delle imprese.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri MISASI

(6 febbraio 1989)

CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:

che a seguito del loro arresto Adriano Sofri, Giorgio Pietrostefani, Ovidio Bompressi, dopo numerosi giorni di duro isolamento presso la caserma dei carabinieri di via Moscova, sono stati trasferiti rispettivamente nelle carceri di Bergamo, di Como, di San Vittore, mentre il quarto arrestato, Leonardo Marino, è ancora trattenuto presso la suddetta caserma;

che mentre Sofri e Pietrostefani sono trattenuti in normale regime carcerario, ad Ovidio Bompressi, su richiesta della magistratura, e per motivi relativi alla sua sicurezza, sono applicate misure restrittive della socialità, al punto di trasformare la detenzione in regime speciale di pressochè totale isolamento;

che il Bompressi ha fatto istanza di essere sottoposto al regime di detenzione ordinario presso la sezione penale del carcere di San Vittore, che non pone problemi di sicurezza, ovvero di essere trasferito in un carcere di dimensioni tali da permettere il rispetto delle misure di sicurezza richieste dal magistrato;

che il regime fino ad ora adottato non risponde ad alcuna norma specifica della riforma carceraria,

gli interroganti chiedono di conoscere:

i motivi per cui il Bompressi è costretto a tutt'oggi in regime di isolamento di fatto, e – qualora esistano problemi di sicurezza – per quali motivi sia stato destinato a San Vittore;

se vi siano connessioni tra questo regime carcerario e le valutazioni espresse dai magistrati sulla diversa soluzione della sua vicenda a seconda del suo comportamento in fase di interrogatori;

Fascicolo 55

se non ritenga che sia in atto una vera e propria intimidazione nei confronti del Bompressi e, comunque, quali valutazioni dia del fatto che, al di là della legge, egli venga trattenuto in un braccio speciale in isolamento;

se conosca i motivi per cui Marino sia trattenuto, al di là della legge, presso la caserma dei carabinieri di via Moscova, quali valutazioni ne dia, se ne conosca lo stato di salute psicofisica;

se non ritenga di intervenire per ripristinare il rispetto della legge.

(4-02078)

(7 settembre 1988)

RISPOSTA. – Adriano Sofri, Giorgio Pietrostefani e Ovidio Bompressi, catturati il 28 luglio 1988, vennero trattenuti per alcuni giorni presso le camere di sicurezza dei carabinieri di Milano.

In data 5 agosto 1988 il Sofri e il Pietrostefani furono trasferiti rispettivamente alla casa circondariale di Bergamo e alla casa circondariale di Como.

Il Bompressi, invece, su richiesta dei suoi difensori, fu trattenuto, in attesa del completamento dell'interrogatorio, presso le camere di sicurezza dei carabinieri, dove rimase fino all'8 agosto 1988, data in cui fu trasferito alla casa circondariale di Milano.

Successivamente, alla data del 27 agosto 1988 fu associato alla casa circondariale di Busto Arsizio.

Leonardo Marino, arrestato il 25 luglio 1988 con ordine provvisorio e colpito il 28 luglio 1988 da mandato di cattura, rimase fino al 25 agosto 1988 presso le camere di sicurezza dei carabinieri, venendo quindi trasferito – in coincidenza con l'entrata in vigore della legge n. 330 – presso la casa di reclusione di Milano Opera.

All'atto del trasferimento dei suddetti presso gli istituti di prevenzione e pena non vennero impartite particolari disposizioni; fu segnalato, invece, che gli imputati non erano in regime di isolamento e che erano ammessi al colloquio con difensori e familiari.

Attualmente il Marino si trova agli arresti domiciliari, mentre gli altri tre imputati hanno ottenuto, su richiesta del pubblico ministero, la cessazione della custodia cautelare con l'imposizione di obblighi.

Il	Mınıstro	di	grazıa	e	giustīzia
				1	<sup>7</sup> ASSALLI

(15 febbraio 1989)

FABBRI. – Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. – Per sapere se intenda urgentemente intervenire con misure concrete e immediate per porre rimedio alla grave situazione, che si avvicina ormai al collasso, in cui versa il servizio postale in provincia di Parma a causa dei ritardi e delle omissioni dell'amministrazione centrale.

È opportuno premettere che, anche in relazione all'intenso sviluppo economico di questa provincia e al sempre più elevato ricorso ai servizi postali da parte di aziende specialmente operanti in campo agroalimentare, l'utenza è enormemente accresciuta. A ciò non ha corrisposto alcun potenziamento degli organici e delle strutture; per contro, si registra un ingiustificato ritardo nell'utilizzazione del nuovo palazzo di via Montebello e nell'allestimento di un nuovo centro operativo, in sostituzione dell'attuale ufficio, ubicato presso la ferrovia.

Fascicolo 55

Tutte queste questioni, che non sono state affrontate in tempo utile, esigono ora una risposta urgente e adeguata.

Le misure da prendere riguardano i tre problemi di cui si è detto e precisamente:

- 1) la grave carenza di personale che è una delle cause principali dei ritardi che si registrano nella distribuzione della posta e ciò malgrado il personale, con encomiabile senso del dovere, abbia in larghissima misura rinunciato alle ferie e ai riposi (si tratta semplicemente di provvedere alle assegnazioni necessarie per far fronte al reale fabbisogno);
- 2) attivazione del nuovo palazzo delle poste di via Montebello; costituisce infatti grave e ingiustificabile comportamento la mancata utilizzazione di una struttura che è ultimata da oltre due anni e che è costata allo Stato oltre 30 miliardi (si tratta semplicemente di completare alcune opere marginali, in primo luogo le misure di sicurezza, e di assumere il personale necessario per consentire l'insediamento e il funzionamento del servizio nella nuova sede);
- 3) ufficio poste-ferrovia: si tratta del centro motore di tutta la movimentazione postale; esso attualmente è ubicato in locali angusti, vetusti e fatiscenti, inaccettabili anche sotto il profilo igienico-sanitario.

Le soluzioni provvisorie finora adottate hanno condotto ad un decentramento e ad una frammentazione che è dispendiosa e pregiudizievole sotto il profilo della funzionalità, quando invece è già pronto un progetto che prevede l'ubicazione dell'attuale ufficio poste-ferrovia nella vicina Via Trento, in area di proprietà Boschi, con una opportuna concentrazione dei servizi. Si tratta al riguardo di dare impulso alle iniziative necessarie, d'intesa con l'amministrazione comunale, per giungere alla più sollecita edificazione di questa nuova struttura.

Per contro, l'amministrazione comunale è interessata al trasferimento dall'attuale sede centrale di via Melloni al palazzo di via Montebello, il che consentirebbe l'utilizzazione di alcuni locali attualmente occupati dalle poste per dare una più adeguata accoglienza al museo Lombardi.

L'interrogante aggiunge che l'attuale situazione crea un notevole pregiudizio a tutti i cittadini e alle imprese che si avvalgono del servizio postale, la cui disfunzione è tanto più insopportabile in quanto ad essa fanno riscontro l'efficienza e il dinamismo della comunità locale e della sua vita economica.

Sono, altresì, evidenti le ripercussioni positive che deriverebbero dai richiesti interventi in termini di maggiore occupazione, soprattutto in campo giovanile, di efficienza e di tutela dell'immagine della pubblica amministrazione.

(4-01077)

(9 febbraio 1988)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che il problema rappresentato nell'atto parlamentare in esame è da tempo all'attenzione dei competenti organi di questa amministrazione che stanno adottando tutti i provvedimenti necessari per la normalizzazione della situazione presso gli uffici postali della provincia di Parma dove la carenza di organico ha provocato qualche disagio all'utenza.

Íl problema, che riguarda anche altre sedi su tutto il territorio nazionale, potrà, in parte, trovare soluzione con la definizione del concorso, pubblicato

FASCICOLO 55

nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 giugno 1988, che prevede la nomina nella qualifica di operatore specializzato di esercizio di complessivi 5.032 posti da conferire negli uffici principali e locali, di cui 476 riservati al compartimento Emilia-Romagna.

Si soggiunge, inoltre, che la direzione provinciale in questione, nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti in bilancio, è stata autorizzata ad assumere, nel corso dell'anno 1988, personale precario per 4.168 giornate a copertura delle carenze esistenti nell'organico degli operatori di esercizio (quarta categoria) e degli operatori specializzati di esercizio (quinta categoria) nel settore UL (uffici locali).

In merito all'attivazione del nuovo edificio postale sito in via Montebello si precisa che in esso sono stati trasferiti tutti gli uffici della direzione provinciale, ad eccezione degli uffici vaglia-risparmi, corrispondenze-pacchi ed accettazione telegrafica che continueranno ad essere svolti presso il vecchio stabile.

Nella nuova sede di via Montebello verrà, invece, istituito un ufficio postale promiscuo la cui organizzazione sta per essere ultimata.

Per quanto attiene, infine, i locali che ospitano l'ufficio principale di Parma poste-ferrovie, non più idonei allo svolgimento dei servizi d'istituto, i competenti organi tecnici hanno elaborato un progetto per la costruzione di un ufficio di settore da realizzarsi in via Trento.

Il consiglio di amministrazione delle poste, cui il progetto è stato sottoposto per il prescritto parere, in data 13 dicembre 1988, si è espresso favorevolmente.

Una volta accertata, da parte del Ministero dei lavori pubblici, la conformità delle opere da eseguire alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, si potrà procedere alla emissione del decreto ministeriale di approvazione della spesa cui farà seguito l'avviso di gara.

telecomunicazion	delle	e	poste	delle	Mınıstro	Il
Мамм						

(8 febbraio 1989)

FERRARA Pietro. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso che nei paesi di Avola, Noto e Rosolini (Siracusa) non si captano i programmi della terza rete RAI, l'interrogante chiede di conoscere:

le ragioni di questo disservizio che colpisce circa 90.000 utenti; quali provvedimenti si intenda prendere affinchè anche in questo territorio si possa usufruire in modo soddisfacente di un servizio di Stato.

(4-02185)

(4 ottobre 1988)

RISPOSTA. – Al riguardo si reputa opportuno premettere che il servizio di diffusione dei programmi televisivi da parte della RAI incontra talvolta serie e complesse difficoltà di ordine tecnico in diverse zone che, analogamente a quelle segnalate dall'onorevole interrogante, presentano una particolare configurazione orografica che rende oltremodo difficoltosa la ricezione del segnale.

FASCICOLO 55

Si tratta di una situazione ben nota sia a questo Ministero sia alla concessionaria, entrambi impegnati al massimo grado – gli annuali piani di investimento stanno a dimostrarlo – per migliorare ovunque occorra il servizio, riducendo sempre più le aree non ancora del tutto servite, eliminando le residue zone tuttora in ombra, utilizzando, dovunque è possibile, le più avanzate risorse tecniche, al fine di pervenire ad una soddisfacente soluzione del problema, che valga ad appagare le giuste esigenze delle popolazioni interessate.

È il caso anche di ricordare che l'articolo 9 della convenzione Stato-RAI, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367, fa obbligo alla concessionaria di eliminare, per la prima e la seconda rete televisiva, le zone d'ombra esistenti nei capoluoghi di provincia e di estendere il servizio ai centri abitati con popolazione non inferiore a 500 abitanti, mentre per la terza rete TV la diffusione del servizio deve essere assicurata ai medesimi capoluoghi di provincia ed all'85 per cento della popolazione di ogni regione, limiti che la concessionaria si prefigge di raggiungere nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e nei limiti delle frequenze utilizzabili.

Per quanto riguarda, in particolare, la diffusione della terza rete nelle località indicate nell'atto parlamentare in esame, si fa presente che la concessionaria, avvalendosi di quanto dispone il punto 4 del citato articolo 9 della convenzione, che prevede la possibilità di stipulare accordi con enti locali al fine di favorire l'estensione del servizio con l'apporto di beni, diritti e servizi da parte degli enti medesimi, ha intavolato trattative con i comuni di Noto e di Avola per la realizzazione di un ripetitore che consentirà di servire le popolazioni di entrambi i centri ed ha assicurato che provvederà ad eseguire i relativi lavori appena si saranno concluse le trattative tuttora in corso.

Per quanto concerne, invece, il centro abitato di Rosolini, la predetta società ha precisato che esso è servito dalla stazione trasmittente di Monte Lauro sul canale 41 in polarizzazione orizzontale, verso la quale gli utenti devono pertanto orientare le antenne dei loro ricevitori per poter vedere i programmi della terza rete televisiva.

Il Ministro	delle	poste	e	delle	telecomunicazioni
					Mammì

(7 febbraio 1989)

GAMBINO, CALLARI GALLI, SCIVOLETTO, FRANCHI, FERRAGUTI. – Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. – Premesso:

che il 15 gennaio 1987 è stato approvato (dopo decenni di attesa) il decreto del Presidente della Repubblica n. 14, attraverso il quale si è inteso disciplinare il riconoscimento giuridico del titolo di studio dell'assistenza sociale;

che tale decreto del Presidente della Repubblica ha determinato effetti discriminatori nell'area degli aventi titolo, colpendo, in particolare, coloro che:

a) hanno conseguito il diploma in tempi precedenti all'entrata in vigore del decreto;

Fascicolo 55

- b) pur avendo conseguito il diploma non hanno mai lavorato;
- c) pur avendo lavorato si trovavano disoccupati all'atto dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica;
- d) pur lavorando con contratto a termine nella pubblica amministrazione, in qualità di dipendenti di società cooperative con contratto di convenzione, non hanno certezza della validità giuridica del titolo conseguito,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano promuovere per sanare le discriminazioni determinate dal decreto del Presidente della Repubblica e se, in particolare, non ritengano opportuno con un ulteriore decreto:

attivare in tutte le sedi universitarie in cui si manifestano richieste adeguate corsi formativi ad alto livello di qualificazione;

riconoscere la validità giuridica del titolo conseguito in tutte le scuole che sono state riconosciute valide a completare i corsi iniziati;

consentire l'accesso ai pubblici concorsi per assistenti sociali a tutti coloro che siano in possesso di un diploma di assistente sociale, conseguito dopo un corso di studi triennale.

(4-02522)

(30 novembre)

RISPOSTA. – Con riferimento alle preoccupazioni espresse con l'interrogazione parlamentare in oggetto – in ordine alle problematiche attinenti all'attuazione della normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 15 gennaio 1987, con quale è stato conferito valore abilitante alle scuole per assistenti sociali – si richiamano anzitutto le considerazioni già espresse alla Commissione cultura della Camera dei deputati, nella seduta del 20 dicembre 1988, in occasione dello svolgimento di specifiche interrogazioni.

Nel confermare quindi quanto rappresentato in quella sede, si ricorda che questa amministrazione – al fine di superare con soluzioni organiche le difficoltà operative, sin qui emerse ed alle quali ha fatto riferimento l'onorevole interrogante – ha dato avvio a due provvedimenti: uno, da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, per apportare alcune modifiche all'anzidetta normativa, e l'altro, di natura legislativa, diretto a dare riconoscimento legale alle scuole gestite da enti e privati, dichiarate idonee ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987.

Quest'ultimo provvedimento, in particolare, pur precisando che il diploma di assistente sociale con valore abilitante si consegue soltanto nelle scuole dirette a fini speciali universitarie, consente, tuttavia – in relazione alla scarsa diffusione di tali istituzioni nelle varie zone territoriali – che le scuole gestite da enti e privati, le quali abbiano ottenuto l'idoneità di cui all'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 14, potranno continuare la loro attività per il rilascio di diplomi abilitanti, a condizione che chiedano ed ottengano il riconoscimento legale e si conformino, per quanto concerne l'ordinamento degli studi, a quello delle corrispondenti scuole universitarie.

Lo schema di disegno di legge in questione prevede inoltre che quelle scuole che non si atterranno alla nuova normativa perderanno l'idoneità al mantenimento dei corsi, fatti salvi ovviamente i diritti degli studenti, ai quali

Fascicolo 55

sarà data comunque possibilità di chiedere l'iscrizione al corrispondente anno di corso, anche durante l'anno accademico, presso altra scuola legalmente riconosciuta o presso una scuola a fini speciali universitaria.

Quanto al provvedimento volto a modificare talune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987, esso si ripromette, tra l'altro, di prendere in considerazione, ai fini della convalida dei titoli di assistente sociale conseguiti nel preesistente ordinamento, anche il servizio prestato, sulla base di un rapporto di impiego non di ruolo.

Tenuto conto, inoltre, che il termine di tre anni, concesso alle scuole universitarie a fini speciali per la convalida dei predetti titoli, è da ritenere non congruo, a fronte dell'elevato numero di richieste pervenute, il provvedimento di modifica testè citato si ripromette, altresì, di prorogare di un ulteriore anno tale termine, il che potrà consentire alle scuole interessate di accogliere domande di iscrizione al primo anno del corso di studi anche per l'anno 1988-89.

Premesso infine che, non appena perfezionate le iniziative come sopra avviate, si procederà ad impartire specifiche istruzioni per assicurare lo svolgimento delle procedure di convalida, si fa presente che il Governo procederà quanto prima al definitivo assetto normativo del settore.

Il Mınıstro della pubblica ıstruzione
GALLONI

(9 febbraio 1989)

INNAMORATO. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. – Premesso:

che da anni il comitato provinciale INPS di Salerno ha deliberato la istituzione del centro operativo INPS di Sala Consilina (Salerno);

che il centro operativo di Battipaglia, che attualmente serve il Vallo di Diano – zona interessata all'apertura del centro di Sala Consilina – crea grosso disagio agli utenti oltre che per la distanza (circa 80 chilometri), per la sua scarsa funzionalità e la sua notevole inadeguatezza funzionale;

che da anni sono state prodotte sollecitazioni per l'apertura del centro operativo di Sala Consilina, non ultima quella del 1º dicembre 1988, rappresentata dal presidente provinciale dell'INPS di Salerno,

l'interrogante chiede di sapere:

- a) quali siano le reali cause che hanno sin qui impedito l'apertura del centro operativo INPS di Sala Consilina;
- b) considerata la viva attesa delle popolazioni interessate, quali iniziative urgenti si intenda promuovere per ottenere la rapida apertura del centro suddetto.

(4-02544)

(13 dicembre 1988)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione parlamentare in oggetto, concernente l'istituzione del centro operativo di Sala Consilina, l'INPS ha comunicato che il programma di decentramento territoriale della propria sede di Salerno è stato attuato limitatamente al quadriennio 1981-1984 ed ha, altresì, precisato che, per poter pervenire alla realizzazione di qualsivoglia

FASCICOLO 55

nuova struttura decentrata, debbono ricorrere obiettive esigenze di funzionalità e sussistere tutte le indispensabili condizioni organizzative.

Sulla base di tali considerazioni, la creazione della nuova struttura non è ipotizzabile in tempi brevi. Detta struttura, infatti, dovrebbe dipendere, per competenza territoriale, dalla sede autonoma di Battipaglia, sia in ordine al fabbisogno di personale, sia per quanto riguarda gli adempimenti da svolgere.

Poichè la predetta sede si trova nella fase di assestamento ed opera già con un organico ridotto (89 unità contro le 151 previste) ed inoltre con compiti limitati rispetto a quelli istituzionalmente previsti per le sedi autonome, è evidente che in questa situazione al centro di Sala Consilina non possa essere assicurato uno degli elementi principali, quale è il personale impiegatizio.

Si ritiene, pertanto, che il centro operativo in parola possa essere realizzato solo dopo il raggiungimento della piena e completa efficienza della sede di Battipaglia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

**FORMICA** 

(14 febbraio 1989)

MACIS, FIORI, PINNA. – Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. – Per sapere:

quale soluzione si intenda dare al problema dell'organizzazione degli uffici postali di Iglesias i cui dipendenti sono costretti ad operare in condizioni di estremo disagio per l'insufficienza e l'inagibilità dei locali della centrale e della succursale di via Torino e per la complessiva inadeguatezza rispetto all'odierna configurazione dell'area urbana;

se sia prevista la realizzazione di nuovi uffici e, in caso affermativo, quali ne saranno l'ubicazione e la consistenza.

(4-00135)

(30 luglio 1987)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa innanzitutto presente che, nella città di Iglesias, centro di circa 30.000 abitanti, il servizio postale viene assicurato da un ufficio centrale di rilevante entità, da due uffici succursali di media entità e da un deposito pacchi: dai rilevamenti effettuati è risultato che tale consistenza numerica degli uffici a disposizione è adeguata a far fronte alle esigenze locali.

La situazione non appare però completamente soddisfacente per quanto riguarda lo stato di conservazione e di efficienza degli immobili in cui sono allogati i predetti uffici.

L'edificio patrimoniale sede dell'ufficio centrale, infatti, ha una superficie insufficiente per cui, constatata l'impossibilità di procedere ad una sopraelevazione o ad una diversa ridistribuzione degli spazi interni che non avrebbe, comunque, consentito di risolvere il problema, era stata presa in considerazione la possibilità di trasferire alcuni servizi in locali presi in affitto.

La trattativa in tal senso, avviata fin dal febbraio 1987, si è però conclusa negativamente per la sopraggiunta indisponibilità del proprietario della sede 17 Febbraio 1989 Risposte scritte ad interrogazioni

prescelta; i competenti organi compartimentali hanno, pertanto, interessato il comune di Iglesias al fine di ottenere indicazioni circa l'eventuale disponibilità di aree idonee per destinazione urbanistica e rispondenti alle necessità funzionali dei servizi di istituto.

In merito al deposito dei pacchi sito in via Torino si fa presente che è in corso di avanzata definizione la pratica relativa all'acquisizione di altri locali da utilizzare, oltre che come deposito, anche per i servizi di accettazione e consegna dei pacchi, in modo da ridurre la quantità dei servizi espletati dall'ufficio centrale.

Le due succursali, recentemente ristrutturate e dotate di misure di alto livello di sicurezza, risultano pienamente idonee sia sotto il profilo igienico-sanitario, sia per quanto riguarda la disponibilità di spazio.

Si sta, tuttavia, valutando la possibilità di migliorarne la dislocazione territoriale trasferendo la succursale 2 nella nuova zona urbana in località «Sa Contissa»: sono attualmente in corso accertamenti volti a verificare la sussistenza delle condizioni per effettuare tale spostamento.

Il Mınıstro delle poste e delle telecomunicazioni

MAMMÌ

(8 febbraio 1989)

MANTICA. – Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che consta all'interrogante che, in relazione ai fenomeni alluvionali verificatisi in Valtellina, più in particolare in relazione all'alluvione e alle inondazioni provocate dal torrente Mallero nel tratto che attraversa la città di Sondrio, i lavori di ripulitura e di dragaggio del suddetto tratto di alveo, attuati dal genio civile, hanno determinato e stanno tuttora determinando una situazione di pericolo di crollo di edifici siti in località Gombaro;

che due edifici in detta località sono isolati dal resto della città, non essendo stato ripristinato il ponte che li metteva in comunicazione con la sponda sinistra orografica e che, in conseguenza di ciò, sette nuclei familiari sono stati evacuati e sono tuttora sfollati;

che, in relazione a quanto sopra, è aperta una inchiesta della procura della Repubblica di Sondrio e un'altra inchiesta della stessa procura della Repubblica di Sondrio è stata aperta per accertare responsabilità in merito all'autorizzazione alla costruzione di insediamenti industriali nell'alveo del torrente Mallero, alla confluenza con l'Adda, ove fra i due argini in pietra da anni sono sorte case, fabbriche, depositi di carburante, col beneplacito di comune e regione,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo ritenga di poter adottare per permettere il ripristino del ponte di collegamento fra la località Gombaro ed il centro di Sondrio ed il rientro a casa delle famiglie sfollate e per ottenere la eliminazione dei manufatti, dei cantieri, dei depositi di carburante ed altro costruiti dentro l'alveo della foce del fiume, che hanno concorso a determinare l'esondazione del fiume Mallero e l'allagamento di Sondrio e potranno determinarlo in futuro.

(4-00568)

Fascicolo 55

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto facendo presente che gli argomenti in essa svolti esulano dalle competenze di questa amministrazione.

Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile, da parte sua, precisa che la piena del torrente Mallero del luglio 1987 ha sì danneggiato fortemente gli edifici di civile abitazione in località Gombaro del comune di Sondrio, ma non sino al punto di presentare pericoli di crollo.

La regione Lombardia a salvaguardia di tali abitazioni ha in corso l'esecuzione del primo lotto delle opere di difesa di sponda per il cui completamento ha già trasmesso in data 26 novembre 1987 al Ministero per il coordinamento della protezione civile (per il necessario finanziamento) il progetto di secondo lotto delle opere stesse per un importo di lire 700.000.000.

Sarà cura della regione stessa, appena ottenuto il finanziamento, di provvedere all'immediata esecuzione delle opere.

Ιl	Mınistro	dei	lavorı	pubblici
				Ferri

(9 febbraio 1989)

MARNIGA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che, con la recente legge n. 67 del 1987, all'articolo 9, secondo comma, sono state previste delle provvidenze a favore delle imprese editrici di quotidiani a condizione che le stesse presentino apposita domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge, l'interrogante chiede di sapere:

- a) se la fissazione dei termini temporali come sopra posti non pregiudichi di fatto e di diritto qualsiasi possibilità di nuovo accesso o anche di semplice avvicendamento delle imprese al contributo previsto, congelando alla scadenza del sesto mese dall'entrata in vigore della legge il novero delle imprese aventi diritto;
- b) se non si ritenga necessario integrare le disposizioni in atto al fine di garantire, allo scadere del termine utile di presentazione delle domande, anche le imprese di più recente costituzione che in avvenire si trovassero nelle condizioni prescritte, così come quelle che, alla data di entrata in vigore della legge, pur avendo i requisiti richiesti, non hanno presentato la domanda per accedere ai benefici previsti dal settore;
- c) quali iniziative concrete si intenda promuovere in questa direzione, posto che risulta già consistente il numero delle imprese che, pur avendo acquisito ormai le condizioni di accesso, si vedono preclusa questa possibilità per effetto dell'avvenuta scadenza dei termini previsti.

(4-00748)

(3 dicembre 1987)

RISPOSTA. – Al riguardo si comunica che la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica ha in fase avanzata di studio un provvedimento volto ad estendere la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9 della legge 25 febbraio

17 FEBBRAIO 1989

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 55

1987, n. 67, alle imprese editrici di giornali quotidiani che abbiano maturato il prescritto requisito della pubblicazione da almeno tre anni, oltre il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della citata legge.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri MISASI

(6 febbraio 1989)

MONTRESORI. - Al Ministro grazia e giustizia. - Premesso:

che il comune di Sassari aveva effettuato, con nota dell'8 maggio 1981 a seguito di unanime delibera del consiglio comunale, la richiesta di costruzione di una nuova casa circondariale in considerazione delle condizioni-limite dell'attuale struttura, situata nelle adiacenze del palazzo di giustizia in posizione centralissima e dell'esigenza di ampliare gli uffici giudiziari nell'area eventualmente resa libera;

che il Ministro di grazia e giustizia, con nota del 21 maggio 1981, protocollo n. 689313, della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, ufficio VIII, comunicava al sindaco di Sassari di ritenere «assolutamente indilazionabile prevedere la costruzione di una nuova casa circondariale» prevedendo, ai sensi della legge n. 119 del 30 marzo 1981, un finanziamento di lire 21 miliardi e 600 milioni, ponendo come condizione indispensabile l'individuazione di un'area idonea;

che tale area è stata individuata da una apposita commissione presieduta dal sostituto procuratore generale della Repubblica di Cagliari ed inserita nel PRG di Sassari con una variante deliberata dal consiglio comunale di Sassari in data 2 febbraio 1982;

che il progetto sull'area prescelta è stato affidato all'ufficio tecnico del Ministero dei lavori pubblici - provveditorato regionale della Sardegna;

che successivamente, con decreto del 23 maggio 1983 del Ministro di grazia e giustizia, è stata stralciata dall'originario finanziamento la somma di 18 miliardi di lire;

che, di fatto, non è stato mai dato corso al ripristino del finanziamento ed all'ulteriore *iter* della pratica,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro intenda assumere per la costruzione del nuovo complesso penitenziario di Sassari che doveva sostituire – così è detto nella nota ministeriale – la casa circondariale esistente «non più rispondente alle esigenze dell'amministrazione di grazia e giustizia ed in particolare ai principi sanciti dalla legge sulla riforma dell'ordinamento carcerario».

(4-01460)

(22 aprile 1988)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto si rappresenta che la realizzazione di una nuova casa circondariale a Sassari era stata prevista nell'ambito del programma di rinnovamento delle strutture edilizie penitenziarie, approvato con decreto interministeriale 1º giugno 1981.

Per detto intervento veniva assegnata, con decreto interministeriale del 5 agosto 1982, la somma di lire 25.900.000.000 sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

FASCICOLO 55

Peraltro, quando si era in una fase già avanzata della procedura tecnico-amministrativa, il comune di Sassari comunicò, in data 3 febbraio 1983, il proprio intendimento di mutare la localizzazione della costruenda casa circondariale, modificando la scelta già operata dalla speciale commissione, prevista dall'articolo 6 della legge n. 1133 del 1971, che peraltro aveva espresso il proprio parere su aree in precedenza indicate dallo stesso comune.

A seguito del cennato mutato orientamento dell'ente locale, in considerazione sia delle difficoltà tecnico-operative e dei ritardi procedurali scaturenti da una nuova scelta dell'area, sia dall'esaurimento pressochè totale, determinatosi all'epoca, dei fondi disponibili nel settore, il comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria, nell'adunanza del 9 maggio 1983, deliberò di stornare i fondi già riservati per la realizzazione della nuova casa circondariale di Sassari in favore di altre opere del programma già intraprese o da avviarsi con maggiore urgenza.

Va, altresì, precisato che, in seguito, sempre su proposta del comitato paritetico, in sede di un generale aggiornamento dei programmi, operato sulla base delle nuove esigenze penitenziarie e nell'ottica di una sempre migliore attuazione del principio di territorializzazione della pena, con decreto interministeriale del 2 marzo 1987 è stato disposto lo stralcio del piano, analogamente a vari altri interventi non prioritari, della realizzazione del nuovo istituto di Sassari.

Peraltro detto stralcio è anche correlato ad un miglioramento delle condizioni strutturali della attuale casa circondariale, soprattutto a seguito di non lievi interventi di manutenzione eseguiti sia agli impianti (elettrico ed idraulico) che alle celle delle sezioni maschile e femminile.

Sono stati, altresì, autorizzati i lavori di ristrutturazione dell'ambulatorio, e sono in corso di esame, presso la direzione competente di questo Ministero, le pratiche relative all'impianto ascensori e a quello idricosanitario.

Appare opportuno, da ultimo, sottolineare come, sulla scorta delle argomentazioni sopra rappresentate, nonchè in considerazione dell'esiguità dei finanziamenti al momento disponibili, non si prospetti proponibile un reinserimento nei programmi della nuova opera di cui si tratta.

Il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI

(3 febbraio 1989)

MURMURA. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Per conoscere la media annuale delle sentenze pronunciate per ciascuno degli anni dal 1982 al 1986 dalle preture lombarde aventi una circoscrizione inferiore ai 30.000 abitanti.

(4-00686)

(30 novembre 1987)

RISPOSTA. – Le preture della Lombardia, i cui mandamenti hanno una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, risultano essere quelle di Bellano e di Chiavenna, del distretto della corte di appello di Milano, e quelle di Bozzolo e di Viadana, del distretto della corte d'appello di Brescia.

Le sentenze emesse dai pretori nei suddetti uffici giudiziari, nell'arco di tempo compreso tra il 1982 e il 1986, sono quelle risultanti dall'elenco allegato.

	Sentenze cıvilı	Sentenze penalı dibattute	Sentenze penalı ıstruttorie	Decreti penali
Pretura dı Bellano:				
1982	32	94	312	95
1983	39	28	137	150
1984	25	80	214	126
1985	17	96	354	124
1986	15	46	311	69
Pretura dı Chiavenna:				
1982	28	81	260	108
1983	3	61	127	49
1984	34	64	227	134
1985	25	127	242	131
1986	26	101	152	77
Pretura di Bozzolo:				
1982	15	58	110	28
1983	19	45	45	105
1984	9	59	48	93
1985	12	79	139	79
1986	6	42	120	37
Pretura di Viadana				
1982	13	135	141	214
1983	13	120	39	234
1984	12	185	29	226
1985	26	183	109	216
1986	9	178	182	214

Il Mınıstro dı grazıa e giustızıa VASSALLI

(3 febbraio 1989)

NEBBIA. - Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Premesso:

che gli uffici postali presentano grande importanza sociale, soprattutto per la parte meno abbiente della popolazione che vi ricorre per la riscossione delle pensioni, per le piccole operazioni di spedizione, riscossione e deposito di denaro, per spedizione e ricevimento di pacchi e corrispondenza;

che il volume di tali operazioni sta aumentando e, spesso, esse si svolgono in locali angusti e scomodi, caldi d'estate e freddi d'inverno, con grave disagio per il pubblico, specialmente per i pensionati e gli anziani, costretti a code interminabili senza essere assistiti dal minimo conforto;

Fascicolo 55

che il disagio colpisce anche i lavoratori costretti a lavorare in locali privi di luce naturale e senza ricambio d'aria;

che il disagio del pubblico aumenta per la scarsità del personale, specialmente negli uffici delle periferie delle città o negli uffici di molti paesi;

che i lavoratori chiedono di poter svolgere un così delicato e importante servizio pubblico in condizioni meno sacrificate e scomode, tanto più che le condizioni di lavoro sono nocive per la loro salute, e domandano, inoltre, un adeguamento del personale alle crescenti richieste dei cittadini;

che nella città di Roma e dintorni i lavoratori hanno aperto vertenze, fra l'altro, per le succursali 86 di via d'Ovidio, 58, 99, 130, 72, 124, 126, 76, 98, 94, 109, 70, 11, 15, 100, 116 di Albano, Marino, Castelverde di Lunghezza, Monterotondo paese, Ponte Galeria, Maccarese, Pratica di Mare, nelle succursali 60, 69, 71;

che per alcuni di questi uffici è previsto il trasferimento in locali meno disagiati, cambiamento promesso da tempo e finora sempre rimandato,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro intenda prendere per risolvere i problemi igienici e ambientali degli uffici postali delle succursali sopra citate di Roma e dei paesi vicini, per la tutela dei diritti dei cittadini e dei lavoratori, e in generale per una adeguata sistemazione degli uffici postali più disagiati ed un ampliamento del personale.

(4-01936)

(14 luglio 1988)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la situazione degli uffici postali di cui è cenno nell'atto parlamentare in esame è la seguente:

Roma succursale 11: la sede risulta idonea come superficie ed è inoltre dotata di adeguate misure di sicurezza;

Roma succursale 15: la sede è idonea; nel periodo aprile-maggio 1988 sono stati eseguiti lavori di insonorizzazione in occasione della modifica dell'impianto di condizionamento;

Roma succursale 58: la sede risulta inidonea; in data 27 giugno 1988 è stato effettuato un sopralluogo nei locali di proprietà della società Blasi-Toccacieli che sono risultati idonei ad ospitare i servizi postali; si è attualmente in attesa del parere dell'ufficio tecnico erariale circa la congruità delle richieste avanzate dalla predetta società;

Roma succursale 60: i lavori di sistemazione dei nuovi locali sono stati ultimati, si è in attesa della installazione del bancone sportelleria, provvisto di sistemi di sicurezza, sul quale è già stato eseguito il collaudo in fabbrica;

Roma succursale 69: si ricercano nuovi locali in quanto l'attuale sede non è conforme alle prescrizioni riguardanti l'aereazione ed i servizi igienico-sanitari;

Roma succursale 70: essendo in corso lo sfratto esecutivo per i locali in cui è allogato l'ufficio, si ricerca una nuova sede; in data 18 marzo 1988 è stato effettuato un sopralluogo presso alcuni locali offerti in vendita dalla società Svinco e si è in attesa del parere dell'ufficio tecnico erariale;

Roma succursale 71: la situazione dell'ufficio è soddisfacente a seguito della ristrutturazione dei locali ed al potenziamento dell'impianto di condizionamento eseguiti nel 1987; è inoltre in programma la sostituzione del bancone di sportelleria risultato non completamente idoneo allo svolgimento dei servizi;

Fascicolo 55

Roma succursale 72: l'ufficio è chiuso e si sta ricercando una nuova sede: per alcuni locali reperiti nell'ottobre 1986 e risultati adeguati alle esigenze postali non è stato raggiunto un accordo fra le richieste economiche avanzate dal proprietario ed il parere espresso in proposito dell'ufficio tecnico erariale; l'8 luglio 1987 ed il 27 maggio 1988 sono stati effettuati sopralluoghi in altri locali rivelatisi però non idonei ad accogliere l'ufficio postale;

Roma succursale 76: l'ufficio necessità di lavori di ristrutturazione e dell'installazione delle misure di sicurezza per cui, per consentirne l'esecuzione, è necessario trasferire i servizi presso una sede provvisoria. Nel frattempo è stato attivato uno sportello avanzato per l'accettazione dei conti correnti presso gli uffici della motorizzazione civile siti nel quartiere Laurentino;

Roma succursale 86: essendo l'attuale sede risultata inidonea si è provveduto a reperire nuovi locali, per i quali è stato stipulato un contratto di locazione per il periodo 1º gennaio 1989-31 dicembre 1994;

Roma succursale 94: è stato predisposto un progetto per l'esecuzione di lavori agli impianti elettrico e di aereazione e per la tinteggiatura dei locali:

Roma succursale 98: l'ufficio appare idoneo a far fronte alle esigenze di servizio, dovranno però essere realizzate misure di sicurezza e dovrà essere installato un nuovo bancone di sportelleria;

Roma succursale 99: l'ufficio ha una superficie insufficiente e, pertanto, sono state effettuate ricerche per una nuova sede; per alcuni locali risultati idonei sono in corso trattative, stante la discordanza fra le richieste avanzate dal proprietario ed il parere espresso dall'ufficio tecnico erariale;

Roma succursale 100: l'ufficio necessita di lavori di ristrutturazione e dell'installazione delle misure di sicurezza per la cui esecuzione l'ufficio dovrà rimanere chiuso al pubblico; l'ufficio verrà, pertanto, provvisoriamente sistemato nei locali lasciati liberi presso l'ufficio della Magliana a seguito del trasferimento del settore dei portalettere da tale ufficio a quello settoriale «Magliana-Trullo» di prossima istituzione;

Roma succursale 109: risulta essere idonea a seguito dei lavori eseguiti nel 1987;

Roma succursale 116: i locali attuali sono insufficienti per cui si stanno effettuando ricerche per il reperimento di nuovi locali;

Roma succursale 124: poichè i locali in cui è allogato l'ufficio dovranno quanto prima essere restituiti al proprietario, si è provveduto a ricercare una nuova sede, per la quale si è attualmente in attesa del parere dell'ufficio tecnico erariale;

Roma succursale 126: la sede è inidonea, sono in corso varie iniziative volte al reperimento di altri locali da acquistare o prendere in locazione;

Roma succursale 130: poichè la sede era risultata inidonea sono stati ricercati nuovi locali per i quali è già stato ottenuto il parere favorevole dell'ufficio tecnico erariale;

Albano: presso l'attuale ufficio sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione nel 1987 ma i locali sono insufficienti; solo nel settembre del corrente anno è stato possibile reperire locali che sono risultati idonei ad ospitare i servizi postali, per i quali sono in corso trattative con i proprietari;

Castelverde di Lunghezza: sono in corso di esecuzione alcuni lavori di adattamento della nuova sede;

FASCICOLO 55

Maccarese: la sede è stata ristrutturata; sono attulmente in corso di esecuzione lavori per l'installazione del bancone di sportelleria provvisto di misure anti-crimine;

Monterotondo paese: l'attuale sede risulta non idonea a causa dell'insufficiente superficie; la trattativa con la società Monteriva – proprietaria di alcuni locali risultati idonei per le esigenze di servizio ma non conformi per diversa destinazione d'uso – è stata interrotta a causa della mancata concessione, da parte del comune interessato, del cambio di destinazione d'uso. Allo stato attuale sono in corso contatti con le predette autorità comunali per la ricerca di un'area ove costruire un edificio postale;

Ponte Galeria: l'attuale sede è insufficiente, per cui si sta procedendo alla ricerca di altri locali;

Pratica di mare: l'ufficio risulta inidoneo; nel tentativo di reperire nuovi locali sono già stati eseguiti alcuni sopralluoghi che hanno però avuto esito negativo: verranno pertanto effettuati ulteriori tentativi.

Per quanto riguarda la situazione numerica del personale si significa che alla data del 1° settembre 1988 presso la direzione provinciale di Roma risultavano applicate 12.403 unità appartenenti ai ruoli tradizionali su un assegno più la scorta prevista di 13.596 unità, con una deficienza, quindi di 1.193 unità, alla quale si è cercato di far fronte con assunzioni di personale straordinario.

Si comunica, inoltre, che sono stati recentemente banditi un concorso per operatore specializzato di esercizio a complessivi 5.032 posti, di cui 512 riservati al Lazio, ed uno per operatore trasporti per complessivi 973 posti, di cui 181 per il Lazio.

Per quanto concerne i ruoli ULA la situazione è la seguente: su un assegno più la scorta di 3.685 unità – relativo alle categorie ottava, settima, sesta e quinta (esclusi i vigilanti) – ne risultano presenti 3.075, con una deficienza di 610 unità, pari al 19,85 per cento, che risulta essere superiore alla media nazionale che è del 16,26 per cento.

Relativamente al personale di quarta e quinta (vigilanti) categoria si significa che su un assegno più la scorta di 1.097 unità ne risultano applicate 1.048, con una carenza di 49 unità, corrispondente al 4,47 per cento, percentuale che risulta essere inferiore alla media nazionale (6,61 per cento).

Per far fronte alle predette carenze la direzione compartimentale delle poste del Lazio è stata, pertanto, autorizzata ad assumere personale straordinario.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MAMMÌ

(8 febbraio 1989)

ONORATO. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere:

1) se è vero che, presso il carcere di Viterbo, i locali adibiti all'alloggiamento notturno dei detenuti ammessi al regime di semilibertà siano assolutamente insufficienti e inadeguati;

2) quali iniziative si intenda assumere per reperire i locali per i semiliberi, rispondenti alle necessità di un alloggiamento dignitoso.

(4-00789)

(15 dicembre 1987)

RISPOSTA. – Presso la casa di reclusione di Viterbo il numero dei detenuti semiliberi, che nei primi mesi del 1987 presentava una consistenza pressochè rispondente alle capacità di accoglimento dei locali adibiti al relativo alloggiamento notturno, ha subìto, col passare del tempo, un progressivo incremento.

Per far fronte alle accresciute esigenze e per concedere ai detenuti semiliberi un maggiore spazio vivibile, la direzione della casa di reclusione, già dall'inizio dello scorso anno, aveva provveduto a mettere a loro disposizione il locale che in precedenza era di pertinenza dei medici di guardia.

Attualmente, quindi, i detenuti semiliberi presenti presso detta casa di reclusione, il cui numero si aggira intorno alle 10 unità, hanno a loro disposizione due locali, entrambi dotati del vano servizi e di dimensioni tali da consentire la quasi totale eliminazione del sovraffollamento.

Oltre a quelli citati non esistono però altri locali idonei ad accogliere detenuti semiliberi, il cui numero si prevede in aumento.

Questa amministrazione, peraltro, ha autorizzato la direzione della casa di reclusione di Viterbo a ricercare un immobile – da affittare con fondi a carico del bilancio di questa amministrazione – valutato idoneo ad essere utilizzato come sezione per i detenuti semiliberi.

Il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI

(15 febbraio 1989)

PECCHIOLI, ALBERICI, CALLARI GALLI, CHIARANTE, MESORACA, NOCCHI. – *Al Ministro della pubblica istruzione*. – Premesso che il dottor Alessandro Smeraldi, genitore di un alunno della scuola media «Giovanni Pascoli» di Roma, ha rivolto al Ministro interrogato in data 24 marzo 1988 la seguente lettera:

«Onorevole Ministro.

non ho molte illusioni che questa mia nota verrà sottoposta alla Sua attenzione, con tutti i problemi che al presente travagliano la scuola, e tuttavia non voglio trascurare questo estremo tentativo, quale cittadino che crede nelle istituzioni e che finora ha vanamente cercato di risolvere il problema del figlio e dell'ora di religione senza clamore, all'interno della scuola.

A sei mesi dall'inizio delle lezioni, dopo che l'attenzione della pubblica opinione, della stampa e dei partiti si è affievolita sull'argomento, desidero esporLe i fatti, lasciando alla sua sensibilità i commenti e le eventuali iniziative che riterrà opportuno assumere.

Dunque i fatti: mio figlio Sergio, di 11 anni, quindi un anno avanti e il più piccolo della classe, viene iscritto alla scuola media statale "Giovanni Pascoli", con sede in via Sibari 1/b.

Nel modello d'iscrizione viene apposta una croce sulla casella "non avvalentesi".

Nella settimana che precede l'inizio delle lezioni, mia moglie riceve dalla presidenza una telefonata con la quale si chiede se per caso non ci sia stato un errore nella compilazione del modulo e la risposta non può che essere negativa.

Hanno inizio le lezioni e quindi anche quella di religione: mio figlio rimane in classe e nessuno si occupa della cosa. Chiedo delucidazioni telefoniche e mi viene risposto che il problema non è risolvibile: "Se vuole, possiamo farlo andare nella II B che è accanto". Accetto a malincuore pensando comunque ad una soluzione provvisoria, e rifletto sulla "sensibilità" e sul "tatto" dimostratomi dalla scuola.

Immagino anche l'ingresso di mio figlio in un'aula di ragazzi più grandi e ancora sconosciuti, gli sguardi, le domande, le risposte imbarazzate. Pazienza, mi dico, si farà le ossa, tanto più che abbiamo concordato la scelta assieme.

Trascorrono altri mesi e per caso vengo a sapere che l'insegnante di matematica suole allontanare mio figlio, "non credente", dall'aula, facendolo sostare in corridoio per il tempo necessario alla preghiera mattudina.

Questa volta mi faccio ricevere dal vicepreside, al quale esprimo con cortese fermezza la mia contrarietà al protrarsi di siffatte situazioni, palesemente illegittime e, prima ancora, moralmente riprovevoli. Ricevo vaghe e imbarazzate assicurazioni.

Non sapevo che anche l'insegnante di musica pregava e prega in classe all'inizio della lezione, stavolta perlomeno senza l'allontanamento.

Come vogliamo definire tutto ciò? Spirito missionario o intolleranza? Faccia Lei, signor Ministro.

Trascorre altro tempo e in prima pagina, su tutti i giornali, appare con grossi titoli la Sua risposta a varie interrogazioni parlamentari sull'argomento. Ne sono confortato e spero che anche i professori leggano la stampa, ma mi illudo.

Le preghiere continuano con qualche variante in più: l'insegnante di matematica, da quando ha affrontato anche scienze, ogni tanto si interrompe e, rapita dalla bellezza dell'universo, si rivolge a mio figlio: "Vedi Sergio perchè io credo"?

A onor del vero gli altri ragazzi oramai si danno di gomito a sentire questo ritornello sempre atteso, e poco manca che si mettano in coro a ripeterlo.

Siamo giunti a Pasqua, signor Ministro, e la scuola statale "Giovanni Pascoli" comunica ai genitori che il giorno 30 p.v. alle 11,30 gli allievi e gli insegnanti andranno al precetto pasquale. Naturalmente i non avvalentesi resteranno *intra moenia* fino al termine delle lezioni.

Ieri, infine, in pieno clima pasquale, l'insegnante di musica, dopo la solita preghiera, ha ritenuto opportuno invitare la scolaresca attorno alla cattedra per aggiungere un canto di fede, invitando insistentemente mio figlio ad unirsi al coro, e ottenendo un sereno ma fermo rifiuto.

Ho terminato, signor Ministro, e mi scuso per la lunghezza, ma sappia che non ho aggiunto nulla ai fatti, che parlano da soli.

Come appare evidente, almeno alla scuola statale "Giovanni Pascoli", il problema dell'ora di religione non è risolto affatto e, in tutta sincerità, devo aggiungere il mio rammarico perchè in famiglia la nostra proverbiale tolleranza è ormai messa veramente a dura prova.

Ma lo sa, signor Ministro, che persino l'insegnante elementare di mia

FASCICOLO 55

figlia Sara ha considerato un affronto personale il fatto che la bambina, per sua libera scelta, frequenta il catechismo in parrocchia e non si avvale nella scuola statale dell'ora di religione?

Immagini, signor Ministro, financo persone e amici da me stimati, quando è capitato di parlare dell'argomento, si sono affrettati a chiedermi: "Ma tuo figlio va bene a scuola? Non ci saranno conseguenze?"

Se siamo a questo punto, signor Ministro, vuol dire allora che non tutto è stato fatto in materia per garantire realmente quel diritto all'uguaglianza dei cittadini che rimane uno dei cardini della nostra Carta costituzionale.

La ringrazio e Le porgo i miei distinti saluti.»,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia venuto a conoscenza della lettera; quale giudizio ne abbia tratto;

quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare.

(4-01656)

(1° giugno 1988)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto, si osserva in via preliminare che il titolare dell'amministrazione scolastica, nell'impossibilità di farlo personalmente, ha seguito per il tramite del provveditore agli studi di Roma, e con la dovuta attenzione, la situazione di disagio che era venuta a determinarsi, nello scorso anno scolastico, nei confronti dell'alunno cui ha fatto riferimento l'onorevole interrogante.

Al suddetto provveditore agli studi la preside della scuola media «Giovanni Pascoli» di Roma ha riferito, in particolare, che taluni inconvenienti in cui incorsero i pochi alunni (3 di prima e 4 di terza classe) che, come l'allievo Smeraldi, avevano scelto di non avvalersi dell'insegnamento religioso, furono determinati, più che altro, dalla carenza di disposizioni in materia di attività alternativa, tanto che i comportamenti tenuti in casi del genere furono di solito ispirati al comune buon senso e furono affrontati con soluzioni del tutto temporanee.

Nel corso dello stesso anno scolastico, tuttavia, la preside della scuola, al fine di pervenire ad una soluzione che consentisse, in qualche modo, di superare la situazione di incertezza venuta a determinarsi, chiese ai genitori interessati se desideravano che, durante l'ora di religione, i propri figli restassero in classe a studiare altre materie, o se preferivano che si spostassero nella classe accanto.

Quest'ultima soluzione fu accolta, previo assenso fornito in via telefonica, dalla madre dell'alunno Smeraldi il quale, quindi, durante l'ora di religione poteva seguire le lezioni di lingua inglese nella classe II B.

Sono, comunque, da ritenere fondate le rimostranze formulate dal padre dell'alunno nei confronti della professoressa di scienze matematiche, per l'usanza dalla stessa seguita di recitare in classe una breve preghiera, atteso che usanze del genere non trovano più giustificazione alla luce della nuova normativa concordataria, a seguito della quale l'insegnamento religioso – nei confronti degli alunni che abbiano chiesto di avvalersene – ha abbandonato ormai ogni aspetto catechistico per assumere un taglio essenzialmente formativo.

In relazione, peraltro, alle lamentele del genitore dell'alunno, la preside si premurò di affrontare il caso con la docente interessata, dopo di che non risulta vi siano stati ulteriori inconvenienti. 17 FEBBRAIO 1989

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 55

Conclusivamente, si ritiene di poter esprimere il convincimento che la vicenda segnalata con la lettera di cui è cenno nell'interrogazione costituisca, sotto i vari aspetti, un po' il caso emblematico di quella serie di incertezze e difficoltà, anche di tipo interpretativo ed operativo, che ha caratterizzato la fase di prima applicazione della nuova normativa concordataria.

Peraltro, pur avendo motivo di ritenere che tale fase risulti, al momento, in buona parte superata, si esprime il convincimento che gli ostacoli sin qui incontrati, nella scelta e nella programmazione delle attività alternative – la cui obbligatorietà è stata riconosciuta, com'è noto, dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1006 del 1988 – potranno essere completamente rimossi solo attraverso una definizione legislativa della materia, cui questo Ministero è fermamente intenzionato a procedere, avendo già formulato e trasmesso al Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, apposito schema di disegno di legge.

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

(9 febbraio 1989)

## PETRARA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso:

che la trasmisione «Diogene: a servizio dei cittadini», andata in onda sulla seconda rete della RAI il 5 luglio 1988 si è occupata della mancanza dei servizi e degli spazi a disposizione dei bambini in una città del Sud, Gravina di Puglia, con un servizio volutamente fazioso, mirato ad esprimere uno stato di degrado che non risulta affatto conforme alla realtà, con lo scopo di gettare ombre e discredito sulle forze politiche che hanno la responsabilità di amministrare la realtà complessa e difficile dell'entroterra barese;

che il servizio televisivo non solo non ha tenuto conto delle condizioni socio-economiche delle aree interne del Mezzogiorno, in cui viene a collocarsi la comunità di Gravina, ma ha volutamente ignorato che a Gravina è stato realizzato un grande parco attrezzato per i bambini, inserito nel suggestivo paesaggio degli *habitat* rupestri della «gravina», raro in Puglia per dimensione, qualità ambientale e funzione pedagogica, meta di numerosissime scolaresche che affluiscono da ogni parte della provincia di Bari e della Puglia;

che il WWF per tale iniziativa ha premiato l'amministrazione comunale con il «Panda d'oro» per essersi distinta nell'azione di tutela dell'ambiente e nella realizzazione di ampie zone di verde pubblico;

che il servizio televisivo ha suscitato tra i cittadini, le organizzazioni politiche e le associazioni culturali un coro di motivate proteste per la volgare offesa che è stata arrecata ad una intera comunità e per l'uso fazioso che si è fatto di una emittenza pubblica che, invece, dovrebbe garantire correttezza ed imparzialità nell'informazione;

che il servizio appare sollecitato e suggerito da gruppi che hanno inteso strumentalizzare il mezzo pubblico televisivo per fini di parte,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga di accertare le cause e le responsabilità di quanti si sono resi protagonisti di un episodio di basso profilo culturale e di invitare altresì la direzione della seconda rete televisiva 17 FEBBRAIO 1989

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 55

a realizzare con la ripresa autunnale della trasmissione «Diogene» un servizio imparziale ed obiettivo.

(4-01889)

(7 luglio 1988)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri di questo Ministero quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante il contenuto programmatico delle trasmissioni.

È noto, infatti, che la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme sulla diffusione radiofonica e televisiva, ha sottratto la materia dei controlli sulla programmazione alla sfera di competenza dell'autorità governativa, conferendola alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale formula gli indirizzi dei vari programmi e ne controlla il rispetto adottando tempestivamente, se del caso, le deliberazioni necessarie per la loro osservanza.

Ciò risulta testualmente nell'articolo 4 della predetta legge, il quale richiama il precedente articolo 1, ove sono enunciati i principi di indipendenza, di obiettività e di apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali cui deve essere fondamentalmente ispirato il servizio pubblico nel nostro ordinamento ed il Governo non può non essere rispettoso della riserva di competenza attribuita alla Commissione parlamentare anzidetta.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione su quanto ha formato oggetto dell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha precisato che il servizio sulla città di Gravina, andato in onda il giorno 7 luglio 1988 nel corso della trasmissione «Diogene», si prefiggeva di verificare in che modo gli adolescenti del luogo trascorrono le giornate, quali adulti si occupano di loro nel tempo libero, quali sono gli spazi di aggregazione organizzata gestiti dall'ente pubblico.

Dai colloqui avuti sul posto con genitori ed educatori è emersa la preoccupazione dei medesimi per la carenza di strutture associative gestite o promosse dall'ente pubblico e per la conseguente tendenza dei giovani a lasciarsi influenzare, in mancanza di altre proposte, da modelli di consumo e di affermazione sociale di tipo deteriore.

Da parte loro i ragazzi interpellati sulle possibilità di distrazioni quotidiane hanno indicato la sala giochi come l'unico posto disponibile per trascorrere il tempo libero.

Nel servizio – che, ha sottolineato la RAI, non si proponeva un'indagine sull'ambiente – è stato rappresentato quanto scaturito dalle citate interviste e dalla osservazione diretta e cioè che, escluse le strutture parrocchiali, preposte in prevalenza all'insegnamento religioso, non esistono altri punti di socializzazione e, del resto, nessuno degli intervistati ha parlato del parco come punto di riferimento valido sotto questo profilo.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

Mammì

(7 febbraio 1989)

Fascicolo 55

## PINTO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Premesso:

che con la legge 15 gennaio 1987, n. 14, recante norme sul valore abilitante del diploma di assistente sociale, in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si è, tra l'altro, riconosciuta, con l'articolo 4, l'efficacia giuridica del diploma, comunque conseguito, per coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, sono in servizio quali assistenti sociali presso le amministrazioni statali o altre amministrazioni pubbliche o che abbiano svolto tale servizio per almeno un quinquennio presso le predette amministrazioni;

che tale norma opportunamente è volta ad assicurare la continuità di lavoro a quanti risultino occupati presso pubbliche amministrazioni;

che la predetta giusta preoccupazione non può non riguardare anche il diplomato che versi nelle stesse condizioni, ma che sia stato e sia disoccupato,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda eventualmente assumere onde assicurare uniformità di conseguenza giuridica a sostanziale parità di condizioni di base.

(4-00866)

(19 gennaio 1988)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, si osserva che questo Ministero non ignora le obiettive difficoltà insorte nell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 15 gennaio 1987 – col quale è stato attribuito valore abilitante alle scuole per assistenti sociali – in particolare per quanto concerne le procedure di convalida dei titoli di studio conseguiti in base al precedente ordinamento.

Al riguardo, nel premettere che gli intendimenti dell'amministrazione sono stati già resi noti alla Commissione cultura della Camera nella seduta del 20 dicembre 1988, dedicata alla discussione di specifiche interrogazioni, si ricorda che al superamento delle suddette difficoltà sono dirette due distinte iniziative, opportunamente avviate d'intesa con gli altri Dicasteri interessati.

Allo scopo, infatti, di eliminare nei limiti del possibile gli inconvenienti segnalati, si è ritenuto opportuno apportare al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 14 alcune modifiche, che saranno emanate con un nuovo decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, non appena il Consiglio di Stato, al quale è stata già inoltrata richiesta di parere, si sarà pronunciato in merito.

Tali modifiche si ripromettono, tra l'altro, di prendere in considerazione, ai fini della convalida dei diplomi di assistente sociale rilasciati nel preesistente ordinamento, anche il servizio prestato sulla base di un rapporto di impiego non di ruolo.

La seconda delle succitate iniziative consiste in uno schema di disegno di legge – attualmente all'esame della Presidenza del Consiglio dei ministri – il quale, nel precisare che il diploma di assistente sociale con valore abilitante si consegue unicamente presso le scuole a fini speciali universitarie, prevede, in relazione alla scarsa diffusione di tali istituzioni, che le scuole gestite da enti e privati, le quali abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987, possano chiedere il riconoscimento legale.

Fascicolo 55

La concessione di detto riconoscimento consentirà alle scuole interessate la continuazione dell'attività, diretta al rilascio di diplomi con valore abilitante, a condizione che si adeguino all'ordinamento degli studi previsto per le corrispondenti scuole universitarie.

Non appena perfezionate le iniziative, come sopra avviate, il Ministero non mancherà di impartire le istruzioni necessarie ad assicurare lo svolgimento delle procedure di convalida, fermo restando che ulteriori e più incise misure potranno essere individuate – così come preannunciato alla Commissione cultura della Camera nel corso della suindicata seduta – in occasione di un prossimo definitivo assetto normativo del settore.

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

(9 febbraio 1989)

POLLICE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Per conoscere se, nel quadro delle inchieste in corso sulla caduta dell'aereo DC-9 ITAVIA presso Ustica, è stato disposto l'invio alla magistratura di tutti i dati relativi alla posizione delle navi italiane e straniere presenti nella zona di mare interessata. Tali dati dovrebbero essere reperibili presso l'Alto comando navale della Sicilia (Marisicilia), presso l'Alto comando navale della Sardegna, presso l'Alto comando del basso Tirreno (Napoli) e inoltre, per quanto riguarda le navi NATO ed eventuali «Intruders», presso il Comando del Mediterraneo centrale (Santa Rosa Roma) e presso il Comando navale NATO delle forze del Sud Europa (Napoli). I dati per quanto riguarda le navi italiane e NATO debbono risultare anche dai rapporti di operazione delle navi e sono reperibili presso gli archivi dei sopra menzionati comandi.

Si chiede di conoscere infine se sono state effettuate esercitazioni con bersagli telecomandati (DRONE) imbarcati su navi, esercitazioni che dovrebbero risultare dai rapporti di operazioni delle navi.

(4-00211)

(1º agosto 1987)

POLLICE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. - Per conoscere:

in relazione al tragico incidente di Ustica del 27 giugno 1980 e alle dichiarazioni del Ministro della difesa, secondo cui è comprensibile il furore delle Forze armate, se non si ritenga comprensibile anche il furore dell'opinione pubblica per i vuoti di notizie rispetto alle attività delle Forze armate stesse;

in relazione a quanto sopra, quale era il personale di guardia al centro radar di Marsala dato che, pare, non si conosce ancora dopo 8 anni (stanti le difficoltà che sembra incontrare, secondo notizie stampa, il magistrato inquirente). La non conoscenza esatta a tutt'oggi della condizione operativa del centro radar di Marsala sembra esser tale da aver fatto richiedere un supplemento di indagine a distanza di 8 anni (quando ormai ben scarse sono le possibilità di ottenere ulteriori elementi) e denota chiaramente gravi responsabilità in tutta la catena di comando dell'Aeronautica militare a cui è affidato il delicato compito del controllo aereo;

Fascicolo 55

se venne dato un ordine di cancellazione per una parte della registrazione (il vuoto proprio nei momenti dell'incidente), tenuto conto che le versioni finora date a giustificazione di questa carenza, di enorme impatto per tutta l'indagine, o almeno quelle che si sono potute apprendere dalla stampa, sono inaccettabili. Infatti, la registrazione delle frecce aeree poteva aver luogo semplicemente posticipando di un paio d'ore il programma di addestramento, se è vero, come si è letto sulla stampa dell'epoca, che la registrazione venne interrotta per una simulazione addestrativa interna: ciò dimostrerebbe una grave irresponsabilità nella gestione del controllo aereo:

se, indipendentemente dalle indagini della magistratura, vennero adottate misure sul piano disciplinare, ad ogni livello gerarchico, nei riguardi di chi aveva la responsabilità del controllo aereo. A causa della mancata registrazione è sorta la ridda di voci, di ipotesi e di ricostruzioni della vicenda (alcune addirittura grottesche come quelle che hanno chiamato in causa, senza alcun elemento di fatto, addirittura un aereo libico) senza che peraltro ciò destasse il furore indignato di alcuna autorità: è probabile che, ormai, se non si potrà disporre di questa registrazione e nonostante le ingentissime spese a carico del contribuente per il recupero del relitto, non si possa più venire ad alcuna conclusione affidabile dell'incidente, con le gravissime conseguenze che ciò avrà per il nostro paese in fatto di credibilità circa il funzionamento del traffico del controllo aereo, nonchè sui familiari delle vittime e sull'opinione pubblica;

se non si ritenga che allora il Ministero della difesa avrebbe dovuto fornire non generiche smentite quanto fornire le proprie valutazioni sulla dinamica dell'incidente ed ora rispondere punto per punto, sul piano tecnico, alla ricostruzione effettuata dal TG1, cominciando col chiarire la sua valutazione circa la seconda traccia apparsa sullo schermo *radar* da qualcuno considerata un missile (come ha sostenuto nella sua intervista a «la Repubblica», il Ministro del tesoro, Giuliano Amato), oppure un aereo da caccia, oppure un aereo bersaglio;

di quali informazioni sia in possesso il sottosegretario De Luca, il quale sarebbe a conoscenza, addirittura, del tipo di missile che avrebbe colpito il DC9:

quali navi da guerra della NATO erano, al momento dell'incidente, in un raggio di circa 500 miglia da Ustica, tenendo presente che tutti i rapporti sulle operazioni delle navi della NATO (nei quali vengono tra l'altro precisate sia le rotte che le posizioni) sono inviati al comando NATO di Bagnoli, e quali navi da guerra non NATO si presuma, in base alle informazioni di Intelligence e alle ricognizioni di satellite, fossero nell'area indicata;

in relazione alla affermazione del Ministro della difesa, secondo cui nessuna esercitazione era in corso al momento dell'incidente, a quale zona di mare si riferisca e se nel termine esercitazione si includa anche l'addestramento di nave singola (per quanto riguarda, ad esempio, il lancio di aerei-bersaglio, questo può avvenire anche in esercitazioni di nave singola, per addestramento artiglierie, navi, missili);

cosa fu fatto dei relitti dei bersagli ritrovati, chi li custodì, quali analisi spettrografiche e di altro tipo vennero eseguite;

se risponda al vero che si trattava, come ha affermato il TG1, di un aereo-bersaglio della Beachcraft e in tal caso a quale tipo di aereo-bersaglio apparteneva il relitto ed in particolare se si trattava del modello 997 Subsonic

Fascicolo 55

Target (designazione della US Navy BOM 126A), o del modello 1088 fatto modificare dalle Forze armate italiane oppure del modello Beachcraft 999A/E/H in dotazione tra l'altro dell'Air Force;

quando si siano verificate perdite di bersagli da parte di comandi terrestri, navali, aerei della NATO (i dati sono reperibili nei rapporti di operazioni degli enti interessati, inviati agli Stati maggiori e ai comandi NATO):

se il Governo italiano intenda porgere le sue scuse al Governo libico per le gravi accuse mosse, risultate non suffragate da alcun elemento concreto:

se si ritenga improcrastinabile che il Ministro della difesa risponda presso la Commissione difesa sugli aspetti militari specifici della vicenda.

(4-02382)

(8 novembre 1988)

POLLICE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per conoscere, in relazione al tragico incidente del DC9 caduto ad Ustica il 27 giugno 1980 e alla sparizione dei documenti sulla registrazione delle tracce aeree del centro radar di Marsala, se siano stati fatti i confronti con il centro radar di Siracusa e se vennero presi dall'allora Ministro della difesa, Lagorio, esemplari provvedimenti disciplinari nei riguardi di chi, in modo veramente incosciente, sospese la registrazione delle tracce aeree in volo per dar corso ad una esercitazione interna di simulazione, esercitazione che poteva sicuramente essere eseguita nella nottata nelle ore libere del traffico aereo, sempre che questa versione dei fatti sia vera e non frutto di un depistaggio (questione evidentemente della massima importanza da accertare, in relazione all'inquinamento dei servizi segreti che, a proposito delle cause della vicenda, suggerirono subito il nome del terrorista Affaticato): tuttavia questo non è certo il primo caso di sparizione di documenti dal Ministero della difesa. Come infatti si legge nella interrogazione presentata dal sottoscritto il 28 aprile 1988 (4-01526): «Il Ministro della difesa all'epoca del contratto, Ruffini, aveva avanzato pesanti riserve sul contratto stesso, come risulta dagli atti della Commissione bicamerale sopracitata. I documenti del ministro Ruffini tra l'altro furono fatti sparire dall'archivio della segreteria generale del Ministero della difesa», e nella interrogazione 4-01601 in cui si legge: «Il Ministro della difesa all'epoca della stesura del contratto manifestò gravissimi dubbi sulla regolarità del contratto alla Commissione parlamentare di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti, presieduta dall'onorevole Ariosto (i documenti dell'onorevole Ruffini sparirono poi dagli uffici della segreteria generale del Ministero della difesa e non si è avuta ancora risposta alle interrogazioni che denunciavano questo fatto di inaudita gravità)» ... «La citata Commissione parlamentare dichiarò all'unanimità che la ditta aveva ricevuto una commessa la quale prevedeva una potenzialità 60 volte superiore a quella effettivamente posseduta». La Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta aveva chiesto, con una lettera al Ministro della difesa, Lagorio, a seguito di una decisione presa all'unanimità dai 20 deputati e 20 senatori che ne facevano parte, di prendere provvedimenti disciplinari severissimi nei riguardi di chi aveva fatto sparire i documenti ed aveva ripetutamente riferito il falso alla Commissione di inchiesta, asserendo che tali documenti non esistevano.

Fu solo grazie al fatto che il ministro Ruffini, lasciando il Ministero, aveva tenuto per sè una fotocopia di questi documenti, che la Commissione difesa venne casualmente a sapere, purtroppo solo tre giorni prima della sua chiusura, che questi documenti esistevano, e ne venne in possesso quando ormai i lavori erano chiusi, sì che non potè farne uso e l'unico atto possibile fu quello, nel giorno della chiusura della Commissione stessa, di scrivere la citata lettera al ministro Lagorio.

Inoltre risulta arrogante, falsa, incompleta, sviante e superficiale la risposta del Ministro della difesa, Zanone, alla interrogazione 4-01526 sopra citata, secondo cui «quanto ai documenti contenenti le valutazioni del Ministro *pro tempore*, onorevole Ruffini, gli stessi sono stati portati a conoscenza della Commissione parlamentare di studio sulle commesse militari e pertanto è rimasta ininfluente la circostanza che gli originali (trattavasi peraltro di atti non assunti al protocollo) non siano stati rintracciati».

A prescindere dal fatto che questa vicenda conferma platealmente i dubbi espressi dal Ministro del tesoro, Amato, circa la lealtà dei rapporti tra Forze armate e Parlamento, c'è da osservare quanto segue:

- 1) la risposta fornita dal ministro Zanone è in primo luogo falsa. Infatti documenti che solo per mero caso (o forse, meglio, per la sospettosa prudenza) il Ministro della difesa, Ruffini, aveva conservato presso di sè in fotocopia, entrarono in possesso della Commissione parlamentare di inchiesta durata molti mesi, quando ormai la Commissione stava chiudendo, sì da non poter essere utilizzati come è stato chiaramente scritto nella lettera inviata al ministro Lagorio. È quindi completamente falsa l'affermazione del ministro Zanone secondo cui il non invio dei documenti è «rimasto ininfluente» nei riguardi dei lavori della Commissione, anzi ebbe una influenza decisiva, perchè la Commissione non venne a sapere, durante tutti i suoi lavori, dei pesantissimi sospetti avanzati sulla commessa dal ministro Ruffini, che portarono poi il Ministero della difesa all'ordine di rescissione con la ditta Intermarine, rescissione che peraltro non fu effettuata da Navalcostarmi per cause che ancora oggi sono avvolte dal mistero e che dovrebbero indurre il Ministro della difesa ad aprire una immediata inchiesta amministrativa interna;
- 2) la risposta è fuorviante quando afferma che gli atti non furono assunti a protocollo, ponendosi con questo fatto chiaramente le premesse per rendere attuabile la sparizione e non rendendosi più possibile eventualmente rintracciarli attraverso il protocollo. C'è da chiedersi se il segretario generale della Difesa all'epoca, generale Moizo (e i suoi successori), siano stati interrogati formalmente per fornire spiegazioni sulla sparizione dei documenti del Ministro della difesa, Ruffini, i quali documenti mettevano in evidenza che ogni irregolarità che sarebbe successivamente emersa nel contratto (che egli firmava praticamente sotto imposizione) sarebbe stata da addebitarsi a chi questo contratto aveva voluto, e cioè alla segreteria generale della Difesa e a Navalcostarmi;
- 3) la risposta è del tipo «dove vai son cipolle», cioè totalmente e irresponsabilmente elusiva, in quanto non dà riscontro al quesito essenziale se i provvedimenti richiesti all'unanimità dalla Commissione bicamerale di inchiesta (che aveva, lo si ricordi bene, poteri analoghi a quelli di un giudice) vennero adottati, oppure se la richiesta del Parlamento, espressa in modo inequivocabile, venne totalmente trasgredita dal Ministro pro tempore,

Lagorio, e dai suoi successori (anche se questo è il senso che pare possa evincersi dalla risposta).

I gravissimi occultamenti di verità, depistaggi dalle indagini in corso sulla inchiesta Intermarine, la copertura dei responsabili, oltre che il completo disprezzo dei deliberati del Parlamento, fanno chiedere quali interessi stavano dietro alla commessa che ha portato tra l'altro alla presidenza dell'Intermarine l'ammiraglio Andrea Gionso, già alto dirigente di Navalcostarmi, l'ente che stipulò il contratto con la ditta (era tra l'altro il periodo in cui il capo di Stato maggiore della Marina e poi della Difesa era l'ammiraglio Torrisi).

Per conoscere infine:

se non si ritenga che, se documenti di grandissimo impatto, come quelli relativi al caso Intermarine del Ministro della difesa, Ruffini, che denunciavano fin dall'inizio delle procedure per l'avvio del contratto le gravissime irregolarità che si intravedevano già da allora, sono stati fatti sparire e i colpevoli non sono stati puniti, nonostante l'avviso di una Commissione bicamerale di inchiesta del Parlamento, quale fiducia si possa avere nelle documentazioni, concernenti un caso gravissimo come quello del DC9 di Ustica;

se non si ritenga opportuno un richiamo al Ministro della difesa per una maggiore correttezza nei riguardi delle risposte che fornisce al Parlamento.

(4-02400)

(9 novembre 1988)

POLLICE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che in base alle dichiarazioni del Ministro della difesa (vedi «La Repubblica» del 13 novembre 1988) tra i quattro velivoli dell'aeronautica militare in volo la sera del 27 giugno 1980 in cui cadde l'aereo DC9 Itavia presso Ustica, vi era un aereo antisommergibile «Breguet Atlantic» il quale «era impegnato in attività addestrative a bassa quota» e che «decollò da Elmas alle 19,30 e atterrò nella stessa base alle 22,30»,

l'interrogante chiede di conoscere:

perchè, solo dopo otto anni, è stata fornita questa notizia insieme a quella di altri tre aerei in volo quella stessa sera e se tale notizia venne resa nota ai Ministri della difesa che si sono susseguiti dall'incidente;

perchè l'aereo «Breguet Atlantic» non fu immediatamente inviato sul luogo del disastro ove poteva rimanere, data la sua autonomia, fino al mattino, per eseguire ricerche nella zona dove si potevano trovare dei naufraghi (forse qualcuno ancora in vita) e dei relitti galleggianti. L'aereo in questione, infatti, è adattissimo a queste ricerche grazie alla strumentazione che possiede per la localizzazione di sommergibili e alla sua capacità di operare per lunghi periodi anche a lento moto;

perchè non furono fatti decollare gli elicotteri da Catania Fontana Rossa, da Capodichino ed Elmas che avrebbero potuto fornire tempestivi soccorsi ed anche recuperare naufraghi e relitti;

perchè non fu inviato sul posto un aereo del soccorso di Vigna di Valle:

perchè non furono fatte partire immediatamente da Napoli, Messina e Cagliari le navi pronte e muovere, in particolare, i cacciamine-dragamine classe 500 e classe 600, dotati di *sonar* per ricerca;

perchè, in relazione all'intervista del colonnello La Saracina pubblicata sempre su «La Repubblica» del 13 novembre 1988, i relitti dell'aereobersaglio non furono subito consegnati alla magistratura;

in relazione all'intervista del dottor Luzzati, pubblicata su «Il Giornale nuovo» del 13 novembre 1988, se i nastri della registrazione del centro *radar* di Marsala erano due, come vi si afferma, se i dati erano di poco conto e perchè;

se essi coprano la fase della caduta fino all'ammaraggio dell'aereo, perchè non furono richieste le registrazioni USA e perchè per il cambio di bobine siano stati impiegati otto minuti, quando bastano pochi secondi;

a che titolo il generale di brigata Luciano Melorio viaggiasse su un aereo PD 808 del 31° stormo, un volo cosiddetto «vip» (very important person), cioè riservato ad alte personalità e se, per un generale di brigata, può essere fatto decollare da Istrana (Treviso) un aereo che atterra a Milano e poi porta il generale a Roma (il generale non poteva tornare in treno o in aereo con un volo di linea?), e quanto questo suo viaggio sia costato all'erario.

In relazione alle comunicazioni fornite dal ministro Zanone alla Camera dei deputati, si chiede di sapere:

se l'ordine di servizio del centro *radar* di Marsala sia sparito in tutte le copie in cui è stato redatto, compresa quella che doveva essere incollata sul registro delle guardie, nella fureria, e se la procura militare venne interessata del caso e con quali esiti;

perchè il relitto di un aereo-bersaglio fu consegnato solo dopo sette anni e se risponda al vero che mancava un alettone;

se, in relazione al fatto che nulla sarebbe risultato ai servizi segreti, sia stato considerato che presso i servizi (in particolare il SIOS di forza armata) dovevano esistere i dati delle situazioni delle forze aereo-navali NATO e non NATO nel Mediterraneo relativi al 27 giugno 1980, in quanto questi dati vengono quotidianamente raccolti dai servizi segreti e sarebbe stranissimo che fossero mancati proprio quel giorno;

se gli otto piloti pronti su allarme a Grosseto, Gioia del Colle, Grazzanise, Trapani-Birgi furono, la sera del 27 giugno 1980, allertati sull'accaduto.

(4-02431)

(15 novembre 1988)

## POLLICE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per conoscere:

in relazione alla conferma fornita dal Ministro della difesa sulla vicenda della tragedia di Ustica, circa il fatto che dal centro *radar* di Marsala sparì l'ordine di servizio da cui si potevano dedurre i nomi del personale di guardia, se sia a conoscenza del fatto che l'ordine di servizio veniva compilato in quattro copie, una copia per la «bacheca», una per «gli atti» della fureria, una per il capo del centro ed una per il responsabile del servizio di guardia della giornata;

se si intenda ricercare le altre copie esistenti e, intanto, adottare inequivocabili provvedimenti disciplinari nei riguardi dei responsabili della sparizione.

(4-02481)

(22 novembre 1988)

FASCICOLO 55

RISPOSTA (\*). - Si risponde per il Governo.

Come noto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 23 novembre 1988 è stata costituita una commissione con il mandato di «procedere ad una indagine che, senza interferire sull'istruttoria giudiziaria in corso, sia specificamente diretta ad esaminare, coordinare e valutare tutti gli elementi, raccolti dal Ministro della difesa e da altre amministrazioni pubbliche, alla luce di un completo quadro dei dati già a disposizione e ulteriormente acquisibili in campo internazionale».

Non appena la commissione concluderà i suoi lavori si provvederà a dare puntuale risposta all'interrogazione.

Il Ministro della difesa Zanone

(9 febbraio 1989)

POLLICE. – Ai Ministri della sanità e delle poste e delle telecomunicazioni. – Premesso:

che l'impianto elettrico del palazzo posta ferrovia di Ancona è assai deteriorato, antiquato e non rispondente alle vigenti norme di sicurezza, fatto che costituisce serio pericolo per i circa 500 lavoratori che vi operano quotidianamente;

che la USL 12 di Ancona, ritenendo l'intervento, nel caso specifico, non di sua competenza, bensì di competenza dell'ispettorato del lavoro, nonostante il dettato dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, determina il permanere dello stato di pericolo da rimuovere con urgenza, anche secondo quanto indicato dal prefetto di Ancona con telegramma del 4 gennaio 1988,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda assumere nei confronti dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che non garantisce ai propri dipendenti un ambiente di lavoro sicuro e nei confronti della USL 12 affinchè cessi tale comportamento omissivo, lesivo del diritto alla salute, al fine di adottare le idonee e previste misure di prevenzione dai rischi sul lavoro.

(4-00913)

(19 gennaio 1988)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha incaricato questo Dicastero di rispondere all'atto parlamentare in esame, si significa che la revisione e l'adeguamento alla vigente normativa CEI dell'impianto elettrico esistente nell'ufficio postale di Ancona-ferrovia avverranno nell'ambito dei lavori di bonifica ambientale da effettuare presso il citato ufficio allo scopo di eliminare ogni eventuale situazione di rischio per la salute del personale applicato.

Notizie più dettagliate in proposito sono desumibili dalla nota protocollo

<sup>(\*)</sup> Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle cinque interrogazioni sopra riportate.

17 FEBBRAIO 1989

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 55

GM/39326/286/4-914/int/BP relativa all'interrogazione 4-00914, presentata dall'onorevole interrogante.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

Mammì

(8 febbraio 1989)

POLLICE. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Premesso:

che negli ultimi giorni di gennaio un sostituto procuratore della Repubblica di Foggia, dopo un lungo interrogatorio, procedeva all'arresto dei fratelli Casillo, potentissimi imprenditori del foggiano, già ripetutamente inquisiti dalla magistratura e da più di un magistrato indicati come «camorristi» in importanti atti giudiziari;

che, secondo le voci raccolte, atteso il silenzio stampa calato sulla vicenda, come su tutti i «guai» giudiziari dei suddetti, il magistrato avrebbe ordinato l'arresto degli imputati eccellenti alle ore 22, concedendo, seduta stante, gli arresti domiciliari e consentendo il ritorno a casa dei medesimi, non come persone in stato di detenzione, bensì come liberi cittadini;

che alle 5 del mattino seguente lo stesso magistrato avrebbe comunicato telefonicamente la concessione della libertà provvisoria,

l'interrogante chiede di sapere:

se, ad avviso del Ministro interrogato, la singolare vicenda processuale si sia svolta nel rispetto delle leggi processuali e sostanziali vigenti;

se non ritenga la carcerazione preventiva «subita» dai Casillo dalle 22 alle 5 del mattino seguente, carcerazione quindi protrattasi per sole 7 ore (un vero *record*), un assurdo giuridico, non potendosi ritenere svanite nel nulla, in pochi minuti, le ragioni giuridiche e processuali che avevano indotto al provvedimento di arresto e tenendo presente che i Casillo medesimi appaiono ai più, compreso l'interrogante, in odore di camorra;

se risponda a verità che ai Casillo, imputati come sopra, dopo l'ordine di arresto, sia stato consentito il ritorno a casa in stato di libertà;

se la decisione del magistrato, adottata alle 5 del mattino, sia stata indotta da «un ravvedimento» dello stesso, incappato in un sesquipedale abbaglio oppure in un provvidenziale consiglio piovutogli, nel bel mezzo della notte, chissà da dove;

se della vicenda sia stato informato il dirigente della procura e quale sia stato il suo ruolo nella inchiesta;

se, accertati i fatti, non ritenga la vicenda degna della sua attenzione, anche quale organo titolare dell'azione disciplinare;

se non ritenga, infine, doverosa una ispezione presso il Palazzo di giustizia di Foggia per esaminare i fascicoli processuali relativi alle azioni penali promosse in danno dei Casillo, delle quali nessuno ha più saputo nulla, tanto da ingenerare nell'opinione pubblica la convinzione che i suddetti siano a Foggia, e non solo a Foggia, persone «intoccabili».

(4-01140)

(18 febbraio 1988)

RISPOSTA. – Sui fatti di cui all'interrogazione si comunica che dalle informazioni assunte presso la procura della Repubblica di Foggia è emerso quanto segue.

FASCICOLO 55

In seguito alla presentazione da parte della polizia tributaria di Bari di due denunzie a carico di Pasquale Casillo (già amministratore unico della «Industrie semolerie e mangimificio Casillo srl») e di Costanzo Bartozzi (che aveva sostituito il primo nella predetta carica), concernenti evasioni dell'IRPEF e dell'ILOR per rilevanti importi, nei confronti dei suddetti veniva instaurato presso la procura della Repubblica di Foggia un procedimento penale, assegnato al sostituto procuratore dottor Salvatore Russetti.

Il suddetto magistrato esercitava l'azione penale anche nei confronti di Aniello Casillo (amministratore aggiunto di fatto della succitata società in virtù di delega rilasciata dal fratello Pasquale) e di altri soggetti ritenuti coinvolti nella vicenda.

Nel corso dell'istruttoria sommaria il detto sostituto, ravvisata la necessità di emettere ordine di cattura nei confronti degli imputati (con eccezione per uno di essi) al fine di evitare il pericolo d'inquinamento delle prove, esponeva i motivi che suggerivano l'adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale al procuratore della Repubblica, il quale, a sua volta, li riteneva fondati.

In data 22 gennaio 1988 il dottor Russetti emetteva l'ordine di cattura che veniva eseguito nelle prime ore del 23 gennaio; alle ore 1,40 del 24 gennaio, dopo averlo interrogato, concedeva con ordinanza motivata gli arresti domiciliari a Pasquale Casillo (che faceva tradurre al suo domicilio dalla Guardia di finanza); quindi il dottor Russetti, interrogati gli altri imputati ed escussi otto testimoni, poichè a suo giudizio erano venute meno le ragioni che ne avevano determinato l'arresto, alle ore 12 dello stesso 24 gennaio concedeva loro la libertà provvisoria.

In data 3 febbraio 1988 il tribunale del riesame, in accoglimento del ricorso presentato dai difensori degli imputati, revocava l'ordine di cattura già emesso nei confronti dei fratelli Casillo (e di altri), ritenendo non fondati i motivi posti a base del provvedimento.

Per quanto riguarda le precedenti vicende processuali dei Casillo, risulta che presso la procura della Repubblica di Foggia erano stati iscritti due processi.

Il primo, iscritto al n. 971c/84, a carico di Gennaro Casillo (poi deceduto), di Pasquale ed Aniello Casillo ed altri, imputati di associazione per delinquere di tipo camorristico, è stato definito, dopo circa quattro anni di indagini, con decreto d'impromovibilità dell'azione penale emesso dal giudice istruttore il 3 febbraio 1988, vistato dalla procura generale competente l'8 febbraio successivo.

Il secondo, instaurato (in seguito ad uno stralcio dal primo) nei confronti di Pasquale ed Aniello Casillo, nonchè di due funzionari dell'AIMA, imputati di truffa aggravata e peculato in danno dell'AIMA e di falso in atto pubblico, già trasmesso al giudice istruttore per l'istruttoria formale, risulta ancora pendente.

Da quanto sopra esposto – tenuto conto della successione dei fatti e delle precisazioni fornite dall'autorità giudiziaria – non si ravvisano nel comportamento del magistrato che ebbe ad occuparsi della vicenda elementi che giustifichino iniziative di carattere disciplinare.

Il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI

POLLICE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso che il signor Samo Pahov, cittadino appartenente alla minoranza linguistica slovena, rientrato dopo il processo nella propria cella chiusa a chiave nella casa circondariale di Trieste, ha trovato sul proprio letto una lettera anonima minatoria e razzista, l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda prendere affinchè un appartenente a una minoranza linguistica costituzionalmente tutelata sia al sicuro da tali contumelie, almeno nel carcere.

(4-01276)

(9 marzo 1988)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La procura della Repubblica di Trieste, tramite la locale procura generale, ha comunicato le notizie che seguono.

All'epoca in cui si sono svolti i fatti di cui all'interrogazione in oggetto (16 febbraio 1988) la casa circondariale di Trieste inviò all'autorità giudiziaria il relativo rapporto.

Gli atti (procedimento penale 639/88 RG) furono inviati al giudice istruttore con richiesta di sentenza di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori in relazione ai reati di minaccia aggravata e ingiurie (articoli 612-61 n. 1 e 594 del codice penale). Non fu ravvisata, invece, l'ipotesi di reato di cui all'articolo 3 della legge n. 75/654 del 1985, non essendo stato commesso alcun fatto di divulgazione dell'idea fondata sull'odio razziale, in quanto tutto si era risolto nel rapporto diretto fra l'agente e la persona offesa.

Il giudice istruttore giudicò in conformità il 3 marzo 1988.

Il 16 febbraio 1988 (giorno in cui il Pahor rinvenne nella cella la missiva minatoria) il predetto era stato giudicato dal locale tribunale e condannato, con i benefici di legge, a 5 mesi di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, e assolto, perchè il fatto non sussiste, dal reato di turbativa di pubblico servizio.

Per quanto attiene alle cautele, o ai provvedimenti adottati a tutela degli appartenenti a minoranze linguistiche, va detto che episodi del genere di quello in questione sono rari e il trattamento penitenziario è improntato ed attuato nell'assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose.

Nella pratica tale criterio è seguito sia in occasione dell'ammissione dei detenuti, di varie nazionalità e cittadinanze, ai posti di lavoro, che in quelle relative alla progammazione delle attività di osservazione e trattamento, alla assegnazione dei posti nelle camere e alla facilitazione dei contatti con le autorità consolari.

Con particolare riferimento alla casa circondariale di Trieste, si rende noto che in media almeno due terzi della popolazione è di nazionalità e cittadinanza straniera (iugoslavi, arabi, indiani, sudamericani, africani) e che la direzione dell'istituto ha comunicato che mai in precedenza si erano verificati episodi del genere di quello oggetto dell'interrogazione.

Il Pahor, cittadino italiano, durante la sua permanenza nella casa circondariale, protrattasi per pochissimi giorni, era stato assegnato in una camera con detenuti di nazionalità iugoslava.

Fascicolo 55

Va infine segnalato che tra i provvedimenti cautelativi adottati in favore delle minoranze linguistiche vi è pure quello della separazione della persona, «indesiderata» per vari motivi, dalla comunità dei detenuti.

> Il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI

(3 febbraio 1989)

POLLICE. - Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Premesso:

che, in data 24 novembre 1987, il coordinamento di base, come organizzazione territoriale milanese, ha inviato alla direzione centrale ispezione amministrativa e al direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni una nota, con molti allegati, con cui si esponevano irregolarità formali e sostanziali, anomalie procedurali e situazioni illecite presso l'economato provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Milano;

che, in data 22 gennaio 1988, il medesimo coordinamento di base inviava agli stessi destinatari una lettera in cui si denunziavano gravi scorrettezze nelle relazioni tra le parti e si ponevano interrogativi inquietanti su alcune vicende amministrative verificatesi presso uffici e reparti della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Milano (terzo reparto e ufficio galleria di testa),

l'interrogante chiede di sapere quali esiti abbiano avuto le segnalazioni suddette e comunque quali iniziative siano state adottate o si intenda adottare per indagare sugli elementi ed i fatti esposti, per riscontrare eventuali responsabilità e per definire comunque la regolarità dei comportamenti e dei provvedimenti indicati nella corrispondenza in argomento.

(4-01334)

(24 marzo 1988)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che a seguito dell'esposto presentato dai delegati del coordinamento di base delle poste di Milano in data 24 novembre 1987, a carico dell'ufficio economato di quella direzione provinciale, è stata esperita una apposita inchiesta ispettiva dalla quale è emerso, in ordine ai fatti rappresentati nel menzionato esposto, quanto segue.

Gli statini relativi alla presenza giornaliera del personale dei magazzini «stampati», «divise» e «pacchi corrispondenze e raccomandate inesitate», vengono trasmessi giornalmente alla segretaria dell'ufficio economato con l'indicazione dell'orario di entrata in servizio e di quello di uscita.

Nei predetti statini, a firma del capo-reparto (allorquando è presente presso le sedi decentrate), o dell'impiegato incaricato di coordinare il servizio dei magazzini, vengono annotate quotidianamente la quantità di maggior lavoro espletato, nonchè la misura del compenso di intensificazione spettante ai singoli impiegati.

Inoltre, alla fine di ogni mese, viene inviato (dalle sedi decentrate alla segreteria dell'ufficio economato) un prospetto riepilogativo delle ore erogate al personale ivi applicato con la dichiarazione del capo-reparto «che tutto il lavoro del personale assente è stato eliminato e pertanto non si sono verificate giacenze».

Dagli accertamenti, esperiti a campione in diversi periodi dell'anno 1987, non sono emersi elementi comprovanti eventuali alterazioni, ad opera dell'economo, delle schede contabili riflettenti l'erogazione del compenso d'intensificazione; in proposito si fa presente, inoltre, che l'economo stesso si è riservato di adire le vie legali nei confronti degli autori del citato esposto in quanto è infondata l'accusa di manomissione di tali statini.

Per quanto riguarda l'unificazione degli organici dei magazzini «divise» e «pacchi e raccomandate inesitate» ai fini della compilazione dei modelli 70N-bis, l'inquirente ha ritenuto corretto il comportamento tenuto dell'economo, in quanto tale unificazione è prevista dalla normativa vigente che sancisce la mobilità del personale al fine di evitare situazioni di sottorendimento e sperequazioni di guadagno.

In ordine alla sicurezza ed all'igiene presso i magazzini allogati in via Arbe e via Gargano, il medesimo funzionario ispettivo ha accertato che le chiavi dell'edificio di via Arbe vengono affidate ad ogni inizio e fine turno lavorativo presso il posto di recapito 1/B di viale Zara 129, mentre le chiavi dell'edificio di via Gargano vengono date in custodia a quattro dipendenti opportunamente responsabilizzati, i quali, organizzati in due coppie, provvedono all'apertura e chiusura dell'edificio.

È da notare, poi, che in via Gargano è stato applicato un dispositivo di allarme collegato con le forze dell'ordine.

L'episodio del dipendente Longo, rimasto chiuso nell'ufficio il giorno 10 novembre 1987, è da considerarsi del tutto eccezionale ed è stato determinato dallo stesso impiegato che, alla fine dell'orario di servizio e dopo aver firmato il registro di uscita, si era attardato nel corridoio senza avvedersi che si stava procedendo alla chiusura dell'ingresso.

Per quanto concerne la precaria situazione dei locali di via Arbe 49, si fa presente che i sopralluoghi effettuati da parte degli organi competenti – unità sanitaria locale, ispettorato del lavoro e vigili del fuoco – hanno rilevato talune carenze in materia di prevenzione degli incendi; pertanto, si stanno attivamente ricercando nuovi locali ove trasferire il magazzino stampati.

In merito alle presunte anomalie gestionali riguardanti la mancata copertura dei posti di responsabile (categoria settima) dei reparti secondo e sesto (segreteria), nonchè dei responsabili dei magazzini, è stato accertato che con effetto 1° settembre 1981 (data di entrata in vigore dell'assegno numerico del personale) l'ufficio economato è stato ristrutturato in cinque reparti con la prevista applicazione di altrettante unità di categoria settima, con la qualifica di dirigente principale di esercizio e con un coordinatore della segreteria avente la stessa qualifica.

È da precisare che solo presso il magazzino stampati, dopo il trasferimento del dipendente Galdo Salvatore, non esisteva un dirigente di esercizio formalmente responsabilizzato, in quanto nessuno dei dipendenti ivi applicati aveva accettato tale incarico.

In proposito si significa che lo spostamento del Galdo presso un diverso reparto dell'economato si è reso necessario poichè era venuto a mancare, nei confronti del medesimo, il rapporto di fiducia (quale responsabile del predetto magazzini stampati).

Relativamente alle sostituzioni per brevi assenze dei capi dei reparti quarto e quinto, in data successiva all'interpellanza per la copertura dei relativi posti disponibili, era stato richiesto alla direzione provinciale di autorizzare le sostituzioni secondo l'ordine di graduatoria a suo tempo approvato per il conferimento delle mansioni superiori.

17 Febbraio 1989

FASCICOLO 55

Per quanto concerne poi il cambio di applicazione dei dipendenti Marino e Spagnoli, l'economo provinciale ha sostenuto di aver agito per sanare una difficile situazione verificatasi nel magazzino stampati, con la conseguente necessità di spostare alcune unità per esigenze di servizio.

Quanto ai provvedimenti disciplinari di differente gravità adottati nei confronti dei dipendenti Longo e Vella, si fa presente che gli stessi sono derivati dal diverso comportamento tenuto dagli interessati.

Circa il servizio di refezione si precisa che, in conseguenza del trasferimento dei reparti quarto e quinto presso il nuovo edificio di via Gargano, è stata inoltrata richiesta all'Istituto postelegrafonici di consentire anche al personale dei due magazzini di usufruire del servizio-mensa, già programmato per i colleghi del vicino ufficio succursale di Milano 53.

Per quanto riguarda la presunta incosistenza degli incarichi affidati al dirigente d'esercizio Piovan Flavio, l'inquirente ha evidenziato che i compiti dallo stesso svolti sono quelli propri della carica ricoperta, cioè di responsabile del magazzino mobili e collaboratore del capo del reparto quarto nel controllo dei magazzini da questo dipendenti.

In particolare, per gli incarichi definiti «strani», è emerso che il suddetto Piovan, all'atto del trasferimento dei magazzini in via Gargano, aveva semplicemente sostituito dei tubi al neon al fine di accelerare i tempi per il trasferimento dei magazzini medesimi.

In ordine, poi, al successivo esposto del 22 gennaio 1988 nel quale si denunciavano «gravi scorrettezze» che si sarebbero verificate nelle relazioni tra il direttore del terzo reparto ed i rappresentanti del coordinamento di base – delegati delle poste milanesi, si fa presente che il suddetto funzionario, nel chiarire lo svolgimento dei fatti, ha contestato le asserzioni contenute sia nell'esposto (volantino) del 22 gennaio 1988, sia nel telegramma del 15 gennaio 1988, col quale detto coordinamento di base chiedeva alla direzione compartimentale delle poste della Lombardia ed alla direzione generale di Roma «immediata giustificazione sulla scorrettezza rapporti umani et sindacali» di cui si sarebbe resa responsabile la dottoressa De Cesare.

Va anche precisato che quest'ultima ha sporto querela nei confronti dei firmatari dell'esposto e del telegramma anzidetti per i reati di ingiurie e diffamazione aggravate.

Relativamente, infine, all'affidamento delle chiavi per l'apertura e la chiusura dell'ufficio postale di Milano-stazione centrale si significa che il problema è stato affrontato nel corso di una riunione tenutasi il 18 giugno 1987 alla quale hanno partecipato rappresentanti dell'amministrazione e delle organizzazioni sindacali, convenendo che per la chiusura, il piego confezionato da un responsabile della dirigenza di tale ufficio deve essere consegnato presso l'ufficio di Milano ferrovia corrispondenze a cura di un operatore di esercizio, mentre per l'apertura il piego ritirato da un operatore di esercizio deve essere consegnato al responsabile dell'apertura.

In considerazione di quanto sopra, pertanto, non essendo stata accertata la fondatezza dei rilievi contenuti nei predetti esposti, non si è ritenuto di dover adottare alcun provvedimento nei confronti del personale di cui si tratta.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

Mammì

Fascicolo 55

POLLICE. - Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Premesso:

che, in data 26 ottobre 1987, l'operatore di esercizio Spagnoli Donato ha chiesto di conoscere almeno i motivi del suo trasferimento d'autorità dalla sezione stampati dell'economato provinciale di via Arbe n. 49, Milano, alla sezione divise del medesimo ufficio, sita a notevolissima e disagevole distanza, avvenuto in data 23 dicembre 1987, senza esito alcuno;

che, in data 28 ottobre 1987, l'operatore di esercizio Corvino Maria Rosaria ha chiesto di conoscere l'esito della presentazione di note, fatture ed altro, in relazione ad un infortunio subìto in servizio al reparto personale della direzione delle poste e delle telecomunicazioni di Milano, richiesta stimolata persino con una diffida extragiudiziale, senza esito alcuno;

che, in data 16 dicembre 1987, il coordinamento di base chiedeva notizie sulla graduatoria degli articoli 3-1376, in relazione ad un certo numero di assunzioni effettuate, senza esito alcuno;

che, in data 25 gennaio 1988, il coordinamento di base chiedeva all'Istituto postelegrafonici di Roma copia dei contratti di appalto delle quattro case albergo delle poste e delle telecomunicazioni di Milano, a nessuno ed in nessun luogo visibili, riconfermando precedenti istanze, senza esito alcuno;

che, in data 29 gennaio 1988, il coadiutore Zullo Vito chiedeva al proprio ufficio (reparto amministrazione postale della direzione delle poste e delle telecomunicazioni di Milano) riscontro a precedenti istanze intese a documentare le mansioni di fatto svolte dal novembre 1986, senza esito alcuno;

che, in data 29 gennaio 1988, la coadiutrice Gentile Liliana chiedeva una applicazione certa e duratura nelle proprie mansioni e un ufficio determinato, evitando continui trasferimenti presso altri reparti, mentre contestualmente il coordinamento di base chiedeva i dati del modello ASS, riferiti alla sezione protocollo sempre del reparto quarto della direzione delle poste e delle telecomunicazioni di Milano, senza esito alcuno;

che, in data 30 gennaio 1988, il coordinamento di base chiedeva di conoscere i dati relativi ad un'interpellanza per mansioni superiori presso l'ufficio di Milano Isola, senza esito alcuno;

che, in data 1º febbraio 1988, il coordinamento di base chiedeva al responsabile dell'ufficio quarto, ingegner Bozzoni, della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni di Milano, notizie circa una pratica discussa in precedenza per la organizzazione dei gruppi di manutenzione, senza esito alcuno;

che, in data 1º febbraio 1988, con un telegramma inviato al direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Milano, il coordinamento di base chiedeva di intervenire per verificare ulteriori irregolarità nell'erogazione del compenso di intensificazione presso la sezione stampati dell'economato provinciale, senza esito alcuno;

che, in data 10 febbraio 1988, il coordinamento di base chiedeva che l'economato delle poste e delle telecomunicazioni di Milano restituisse somme indebitamente trattenute per presunti debiti abitativi a carico di Patrizia Ferrario e Paolo Rosso, così come aveva convenuto la direzione compartimentale, senza esito alcuno;

che, in data 12 febbraio 1988, l'operatore di esercizio Giardiello Mario chiedeva una documentazione relativa alle mansioni di fatto svolte dal medesimo presso l'ufficio di Milano Ferrovia, senza esito alcuno;

che, in data 14 febbraio 1988, il coordinamento di base chiedeva la sistemazione degli spazi, presso l'immobile di via Bergognone di Milano, ad uso uffici e reparti della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Milano, per consentire maggiori disponibilità di parcheggio, non solo per auto ma anche per cicli e motocicli, senza esito alcuno.

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le ragioni per cui la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Milano, nelle sue varie articolazioni, non provvede a dare al personale dipendente in proprio o regolarmente rappresentato, informazioni che riguardano la propria condizione professionale, di carriera o comunque i legittimi interessi soggettivi o collettivi;

se non si ritenga che tali omissioni assumano un aspetto particolarmente odioso e discriminante, oltre che ovviamente illecito, nei confronti dell'organizzazione sindacale denominata coordinamento di base;

se non si ritenga comunque di fornire per tali vie le richiamate notizie;

se tale «spaccato» della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Milano, più recente ma esemplare, non rappresenti un preoccupante segnale di come quella dirigenza intenda comportarsi nelle proprie relazioni umane, sociali e politiche e quindi quali raccomandazioni si intenda inviare perchè siano diversamente orientate.

(4-01337)

(24 marzo 1988)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente, in ordine alle singole situazioni rappresentante dall'onorevole interrogante, quanto segue:

- 1) l'operatore di esercizio Spagnoli Donato della sezione magazzino stampati è stato applicato alla sezione magazzino divise, sempre nell'ambito dello stesso ufficio economato, per effettive impellenti esigenze di servizio, e di ciò è stata data comunicazione all'interessato con nota n. 53 del 21 ottobre 1987. La nuova sede di applicazione è sita in ambito cittadino ed è collegata con numerosi ed efficienti mezzi di trasporto pubblico;
- 2) l'operatore di esercizio Corvino Maria Rosaria con nota F/255573/I/7/GR/7/GR del 20 febbraio 1988 della direzione provinciale delle poste di Milano ha ricevuto tutte le delucidazioni richieste in merito al pagamento di note e fatture presentate a seguito dell'infortunio subìto in servizio:
- 3) le graduatorie relative alle assunzioni del personale straordinario (articolo 3/1376) sono formalizzate dall'apposita commissione consultiva provinciale, di cui fanno parte i rappresentanti delle organizzazioni sindacali locali, i quali hanno sempre avuto possibilità di esaminare in dettaglio la posizione di ogni singolo assumendo;
- 4) i rapporti dell'Istituto postelegrafonici sono limitati soltanto a quelli intercorrenti con gli assegnatari-inquilini; i contratti, di cui è cenno nell'interrogazione, sono in possesso del comitato di vigilanza di Milano, presieduto dal direttore provinciale e di cui fanno parte i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali;
- 5) il coadiutore Zullo Vito presentò, in data 4 novembre 1987, richiesta scritta intesa ad ottenere il rilascio della certificazione attestante le mansioni svolte nel periodo novembre 1986-novembre 1987 ma, dopo

Fascicolo 55

qualche giorno, ritirò la predetta richiesta, ritenendo di non esserne più interessato. Per completezza di notizia, si soggiunge che il predetto coadiutore è stato sempre applicato a mansioni corrispondenti al suo profilo professionale;

- 6) il coadiutore Gentile Liliana, applicata al reparto amministrazione telegrafica, è stata distaccata per imprescindibili esigenze di servizio e soltanto per breve periodo di tempo al reparto amministrazione postale, sempre nell'ambito dello stesso stabile di via Bergognone 53 e, dal 1º febbraio 1989, è rientrata al reparto di originaria appartenenza;
- 7) non risulta pervenuta alcuna richiesta del coordinamento di base intesa a conoscere i dati di una interpellanza per il conferimento di mansioni superiori presso l'ufficio di Milano-Isola.

Si precisa che tutti gli atti riguardanti interpellanze del genere vengono sottoposti – in base all'articolo 7 del decreto ministeriale n. 256 del 1º agosto 1986 – al parere della commissione consultiva provinciale, di cui fanno parte i rappresentanti delle organizzazioni sindacali locali; successivamente, le relative graduatorie sono inviate all'ufficio competente per la pubblicazione, affinchè tutto il personale ne prenda conoscenza;

- 8) fin dal 23 luglio 1987, l'ingegner Bozzoni ha convocato sia le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sia il coordinamento di base per discutere sul programma di riorganizzazione dei gruppi di manutenzione, ma le organizzazioni sindacali tradizionali hanno disatteso l'invito. La questione, pertanto, è ancora in fase di definizione; si assicura comunque che sono state prese in debita considerazione le indicazioni formulate al riguardo dal citato coordinamento di base, precisando che allo stesso saranno a suo tempo partecipati i criteri riorganizzativi in questione, da discutere successivamente anche con le organizzazioni sindacali tradizionali:
- 9) premesso che il coordinamento di base non ha mai specificato le irregolarità riscontrate, si precisa che il compenso di intensificazione elargito nel settore magazzino stampati dell'economato è stato sempre giustificato da opportuna dichiarazione del capo reparto attestante che il lavoro del personale assente era stato portato a termine;
- 10) la pratica relativa a presunti debiti dei dipendenti Ferraro Patrizio e Russo Paolo è tuttora in corso; pertanto, le pendenze saranno eliminate non appena perverranno gli accreditamenti sul relativo capitolo di bilancio;
- 11) all'operatore di esercizio Giardiello Mario sarà data, appena possibile, risposta diretta su quanto richiesto; è da tener presente, tuttavia, che è in corso il vaglio della copiosa documentazione (l'ufficio di ferrovia annovera oltre 2.500 unità) da cui potranno essere rilevati, con precisione e completezza, tutti gli elementi utili all'interessato;
- 12) all'interno del cortile del palazzo direzionale di via Bergognone gli spazi per il parcheggio delle autovetture e delle biciclette sono stati suddivisi razionalmente, compatibilmente con le necessità derivanti dal movimento dei furgoni postali e delle vetture di scorta della polizia, nonchè con quegli accorgimenti di sicurezza dettati dal fatto che all'interno del palazzo è allogata la cassa provinciale.

Nel sottolineare, infine, che la direzione provinciale di Milano annovera circa 16.000 dipendenti e 430 uffici, si assicura che gli uffici di volta in volta interessati provvedono a fornire le informazioni e le delucidazioni richieste

Fascicolo 55

dal personale e dalle organizzazioni sindacali, nei modi e nei tempi più rapidi ed esaurienti possibili.

Alla luce delle considerazioni e dei dati riferiti non si ritiene, pertanto, di dover adottare alcuna iniziativa nei confronti della locale dirigenza.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

Mammì

(7 febbraio 1989)

## POLLICE. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Premesso:

che l'ingegner Antonio Nesci di Lametia Terme (Catanzaro) ha presentato, a vari livelli, una gravissima denuncia, nella quale afferma di essere stato vittima di un raggiro messo in atto da tali Ventura Antonio e Penna Vincenzo, con la complicità dell'avvocato Bernardo Maiolo e del figlio, dottor Antonio Maiolo, entrambi di Lametia Terme, il primo presidente e il secondo direttore della Cassa rurale ed artigiana di Pianopoli (Catanzaro), sostenendo che i Maiolo lo avrebbero indotto a stipulare un accordo societario con il Ventura e il Penna, omettendo di riferire lo stato di dissesto dell'impresa di questi ultimi, ma, al contrario, facendola apparire, con vari artifici, come attiva e ben avviata, al fine di coinvolgere il Nesci nella gravosa esposizione che il Penna e il Ventura avevano verso vari creditori, soprattutto con la Cassa rurale ed artigiana di Curinga (Catanzaro);

che, in particolare, il Maiolo e il Ventura avrebbero indotto una turista straniera, che sarebbe anche stata identificata, a spacciarsi per segretaria di un notaio tedesco, presso il quale il Ventura diceva di avere depositato titoli azionari per somme ingenti;

che l'aspetto della denuncia del Nesci, che desta preoccupazione e richiede un immediato chiarimento, riguarda le affermazioni sulla influenza che l'avvocato Maiolo sarebbe riuscito a crearsi nel tribunale di Lametia Terme, facendo assumere nominativamente i figli del presidente del tribunale, dottor Mario Iacopetta, e del procuratore capo della Repubblica, dottor Giovanni Pileggi;

che, a sostegno di tale tesi, il Nesci indica:

- a) il lungo periodo di tempo (quattro anni) trascorso tra la denuncia e i primi atti istruttori compiuti da un magistrato, il dottor Ulpiano Morcavallo, non del luogo e quindi libero da influenze, che avrebbe infatti elevato gravi e numerose imputazioni ai danni dall'avvocato Bernardo Maiolo e del figlio Antonio;
- b) la circostanza che, dopo il trasferimento del dottor Morcavallo, il processo si sia nuovamente bloccato, mentre il nuovo giudice istruttore, dottor Salvatore Murone, avrebbe trascurato quelle attività istruttorie necessarie all'individuazione delle responsabilità, tanto che il pubblico ministero, investito della richiesta di requisitoria, gli avrebbe rinviato gli atti con richiesta di voler completare l'istruttoria;
- c) la definizione del conflitto tra i due uffici che, dopo l'ulteriore deposito degli atti al pubblico ministero per il parere, senza ulteriori atti istruttori, avrebbe richiesto il proscioglimento per «incompiuta istruzione formale», formula non certo prevista nel nostro ordinamento;

che il Nesci, quindi, descrive una situazione di grave irregolarità, che investirebbe un intero tribunale e avrebbe come conseguenza, in questo

caso, l'insabbiamento di un'azione penale nei confronti di una banca sulla quale sarebbero in corso indagini da parte dell'Alto Commissario per la lotta alla mafia per verificare l'esistenza di infiltrazione della malavita organizzata,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che sussistano i motivi per aprire un'inchiesta e per attivare, per quanto di competenza, il Consiglio superiore della magistratura, onde superare una situazione di sospetto che, seppur fosse di un solo cittadino, richiede un immediato chiarimento, nell'interesse degli stessi magistrati in qualche modo citati.

(4-01367)

(6 aprile 1988)

RISPOSTA. – Con esposto in data 14 dicembre 1987 l'ingegner Antonio Nesci lamentava la mancata sollecita trattazione, da parte dell'autorità giudiziaria di Lamezia Terme, di un procedimento penale originato da una sua denunzia. Egli affermava che tale stasi processuale era stata determinata dalla circostanza che tra i denunciati figurava l'avvocato Bernardo Maiolo, presidente della Cassa rurale ed artigiana di Curinga, il quale aveva assunto senza concorso, presso il predetto istituto bancario, la figlia del dottor Giovanni Pileggi, procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, ed il figlio del dottor Mario Iacopetta, presidente del tribunale di Lamezia Terme.

Sosteneva inoltre che l'istruttoria era stata condotta in maniera lacunosa dal giudice istruttore, dottor Salvatore Murone, e che la procura della Repubblica di Lamezia Terme nella requisitoria finale aveva chiesto il proscioglimento degli imputati «per incompiuta istruzione formale» (pagina 5 dell'esposto).

Aggiungeva infine che l'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa stava svolgendo indagini al fine di accertare infiltrazioni mafiose nell'istituto di credito presieduto dall'avvocato Maiolo, circostanza, questa, che avrebbe dovuto consigliare al dottor Murone un serio approfondimento istruttorio.

Dalle informazioni assunte presso la corte di appello di Catanzaro, è emerso quanto segue:

- 1) il processo ha avuto un immediato e diligente avvio;
- 2) la durata dell'istruttoria (dal 29 ottobre 1981, data di registrazione della denunzia del Nesci presso la procura della Repubblica di Lamezia, al 22 dicembre 1987, data di pronunzia della sentenza ordinanza del giudice istruttore) troverebbe ampia giustificazione nella complessità delle indagini, nella pesante situazione dell'ufficio istruzione, oberato da numerosi altri procedimenti di particolare gravità, e nell'avvicendamento o sostituzione per obiettive esigenze organizzative e per trasferimento di vari giudici istruttori, tra cui il dottor Morcavallo, con conseguente necessità che ciascuno prendesse cognizione degli atti;
- 3) con sentenza-ordinanza del 22 dicembre 1987 il giudice istruttore di Lamezia Terme dispose il rinvio a giudizio del Nesci Antonio per il reato di cui all'articolo 368 del codice penale (calunnia in danno dell'avvocato Bernardo Maiolo) e dichiarato non doversi procedere nei confronti degli altri imputati con varie formule («perchè il fatto non sussiste», «estinzione dei reati per amnistia»). La procura generale di Catanzaro ha rinunciato a coltivare l'impugnazione proposta avverso la citata sentenza-ordinanza;

FASCICOLO 55

4) i figli del presidente del tribunale e del procuratore della Repubblica sono stati assunti, unitamente ad altri, alle dipendenze della Cassa rurale ed artigiana di Curinga, sede di Lamezia Terme, con deliberazione del consiglio di amministrazione del predetto istituto n. 16 del 21 maggio 1983 a seguito di idoneità conseguita in data 7 marzo 1983 presso la Federazione calabrese delle casse rurali ed artigiane.

Il dottor Giovanni Pileggi, procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, ebbe a compiere l'ultimo atto processuale nell'ambito del procedimento in questione il 21 luglio 1982, ossia un anno prima delle predette assunzioni.

Successivamente il processo fu trattato dal sostituto procuratore della Repubblica, dottor Vincenzo Calderazzo.

Il dottor Mario Iacopetta, presidente del tribunale di Lamezia Terme, si è astenuto dalla trattazione di cause civili o penali che riguardassero il Nesci o il Maiolo.

Questo Ministero, valutata la vicenda sulla base degli accertamenti espletati, non ritiene che nel comportamento dei magistrati che si occuparono dell'istruttoria siano configurabili elementi tali da giustificare iniziative di carattere disciplinare.

Il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI

(3 febbraio 1989)

POLLICE. – At Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno. – Per sapere:

se risulti vero che la liquidazione dell'IBI (Intergovernamental bureau for informatics), di cui è stato direttore generale fino all'aprile 1987 l'argentino dottor Bernasconi, sia stata causata dall'attività nel traffico d'armi con l'Argentina;

se il dossier presentato dall'attuale presidente *ad interim*, dottor Stelvio Venceslai, contenga elementi a suffragio della tesi secondo cui sotto la sigla dell'Istituto si nascondeva un traffico d'armi con l'Argentina;

se, infine, risulti vero presso il Ministero degli affari esteri e i servizi segreti che ci siano stati rapporti tra il sopracitato Bernasconi e Gelli.

(4-01375)

(6 aprile 1988)

RISPOSTA. – Si risponde anche a nome dei Ministri degli affari esteri e dell'interno.

Non si dispone di elementi utili in ordine alle specifiche questioni sollevate dall'onorevole interrogante.

Il Mınistro della dıfesa

ZANONE

(9 febbraio 1989)

POLLICE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, delle poste e delle telecomunicazioni e della sanità e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. – Premesso che, dall'emanazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli accertamenti medico sanitari nei confronti dei dipendenti dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'ASST, assenti per malattia, avrebbero dovuto essere effettuati dalla USL, non essendo le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni comprese fra gli organi autorizzati ad avere un proprio servizio sanitario (articolo 6, punto 7, della citata legge n. 833 del 1978);

preso atto dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 1987, n. 269 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo) che sancisce quanto segue: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle USSL alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento»;

constatata la contradditorietà della normativa in materia che deriverebbe dall'articolo 25 del testo della nuova bozza del disegno di legge di iniziativa governativa, già atto Camera n. 3670-ter della IX legislatura, che recava: «Disposizioni inerenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle Aziende postelegrafoniche» definito il 31 gennaio 1988 e inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il concerto con i Ministri interessati e per la presentazione al Parlamento, che recita nei termini seguenti: «...le Aziende delle poste e delle telecomunicazioni possono avvalersi di medici fiduciari, scelti nell'ambito dei liberi professionisti dai direttori provinciali, per le visite fiscali ed altri controlli medico-legali, esclusi quelli relativi al riconoscimento di dipendenza da causa di servizio o della pensione privilegiata». Lo stesso articolo prevede, inoltre, la possibilità di istituire, negli uffici aventi un numero di dipendenti superiore a mille (sic!), posti di pronta assistenza medica presidiati dai medici fiduciari o da medici dipendenti dalle unità sanitarie locali,

l'interrogante chiede di conoscere:

le motivazioni di ordine economico-organizzativo che andrebbero al sostanziale sovvertimento della norma contenuta all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269;

se la disposizione che prevede l'introduzione del servizio di accertamento medico sanitario, nuovamente affidato ai medici fiduciari, in violazione della succitata normativa contrattuale, sia un espediente per giustificare le notevoli spese già stanziate e da sostenere dalle amministrazioni suddette, quale «bottino di parcelle e indennità di trasferta» da riservare ai suddetti medici fiduciari, motivandola con «insufficienze e mancanza di tempestività nelle visite di controllo da parte delle USL motivazione questa decisamente infondata, come si può desumere dal decreto del 15 luglio 1986 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'INPS.

(4-01566)

Fascicolo 55

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che per l'espletamento delle visite mediche e di ogni altro accertamento sanitario nei confronti del dipendente personale, come pure per l'acquisizione dei pareri medico-legali, le aziende postelegrafoniche si sono sempre avvalse, perchè portatrici di loro peculiari esigenze, di una organizzazione sanitaria e di una disciplina diversa da quella prevista per le amministrazioni burocratiche.

Il riconoscimento di tale posizione di autonomia non deve considerarsi casuale, ma dettato dalle stesse esigenze di funzionalità ed efficienza che, già nel 1926, hanno indotto il legislatore a riconoscere alle aziende postelegrafoniche, col regio decreto 14 gennaio 1926, n. 88, la facoltà di disporre, in ogni tempo, visite fiscali sui dipendenti, mediante sanitari di loro fiducia.

Tale disciplina si evidenzia per la sua semplicità e facilità di applicazione, oltre che per la sua piena rispondenza alle esigenze aziendali, consentendo l'agevole costituzione del rapporto con i medici, l'altrettanto agevole sua risoluzione, la rapida determinazione degli onorari loro spettanti, e non assoggettando l'attività dei medici stessi a vincoli di natura formale.

In seguito, l'amministrazione si è avvalsa di medici fiduciari anche nei posti di pronta assistenza medica, istituiti negli uffici postali con più di mille impiegati, nei quali si eseguono lavori con l'ausilio di macchine od altre attrezzature pericolose o sussistono condizioni igienico-sanitarie particolari.

Con l'emanazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha devoluto alle unità sanitarie locali la competenza in materia di igiene e medicina del lavoro, di prevenzione degli infortuni, nonchè quella relativa alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale, seri dubbi sono insorti sulla possibilità per l'amministrazione di continuare ad avvalersi della propria particolare organizzazione.

Si è, pertanto, ravvisata l'opportunità di inserire, nello schema di disegno di legge recante «Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni» una apposita norma, contenuta nell'articolo 27, che consenta alle aziende postelegrafoniche di avvalersi, per gli accertamenti medico-legali, delle unità sanitarie locali ovvero di medici fiduciari scelti nell'ambito dei liberi professionisti.

Tale iniziativa si ritiene giustificata dal fatto che la competenza generalizzata delle unità sanitarie locali in materia sanitaria tende a far privilegiare gli interventi direttamente connessi alla tutela della salute rispetto all'attività medico-legale con conseguenti riflessi negativi per l'azione di vigilanza sulla presenza in servizio del personale: si verifica, sovente, infatti, che le unità sanitarie locali si dichiarino impossibilitate ad effettuare le visite richieste o le effettuino con ritardo.

Occorre, peraltro, sottolineare che, attualmente, le aziende dipendenti da questo Ministero corrispondono ai propri medici fiduciari, per ogni visita domiciare, un onorario di lire 5.000, più un'indennità pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina per ogni chilometro di percorso extraurbano.

Ai medici delle unità sanitarie locali viene, invece, corrisposto, per la stessa prestazione, un compenso di circa lire 30.000, oltre la citata indennità chilometrica per i percorsi in area extraurbana.

Il ricorso a sanitari di propria fiducia non può quindi considerarsi un espediente per giustificare esose parcelle e indennità di trasferta, ma è

Fascicolo 55

dettato esclusivamente da motivi organizzativi che garantiscono all'amministrazione un migliore conseguimento dei fini istituzionali.

Il Mınıstro delle poste e delle telecomunicazioni

Mammì

(8 febbraio 1989)

POLLICE. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Premesso:

che in data 14 aprile 1986 l'interrogante presentò alla Camera dei deputati una interrogazione parlamentare sui lavori di ristrutturazione del palazzo di giustizia di Fermo (Ascoli Piceno), rimasta senza risposta nonostante la dettagliata descrizione dei fatti;

che in data 4 luglio 1987 si è tenuto presso la pretura di Fermo un processo a carico di alcuni amministratori del comune di Fermo per irregolarità nella conduzione dei sopraddetti lavori;

che da tali atti risultano gravi elementi quali:

- a) un'interferenza del procuratore di Fermo, Antonio Rossi, nei lavori anzidetti (come da relazione scritta di un tecnico comunale), con conseguenze onerose sui fondi stanziati per i lavori;
- b) la mancata costituzione parte civile del Ministero per il recupero dei danni subìti, nonostante l'invito ripetuto del giudice competente, com'era invece suo interesse e dovere,

l'interrogante chiede di sapere, in considerazione dell'esigenza di non incrinare la fiducia dovuta nei riguardi di chi amministra la giustizia:

- 1) se sia vero che in seguito al processo del 4 luglio 1987 il pretore di Fermo, che l'aveva promosso e tenuto, è stato trasferito ad Ancona, si ritiene a causa dell'eccessivo interesse mostrato nel cercare le responsabilità dei ritardi e degli sprechi verificatisi nei sopraddetti lavori;
- 2) se sia vero che lo stesso è stato denunciato per diffamazione ai danni del procuratore Rossi, sempre in relazione alla parte avuta da questi nella irregolare ristrutturazione del palazzo di giustizia, senza evidentemente tener conto dei fatti oggettivi che autorizzavano precise iniziative a carico del procuratore, il quale invece non ha dovuto render conto a nessuno del suo comportamento per lo meno anomalo;
- 3) se sia vero che l'accusa non ha potuto provare il reato di diffamazione a carico del pretore ma, evidentemente, per evitare le premesse d'una messa sotto accusa del Rossi, ha assolto il pretore per avere agito in una situazione psicologica non interamente normale; di ciò ora gli amici del Rossi a Fermo si vantano per gettare discredito sul pretore trasferito;
  - 4) quali siano le ragioni del trasferimento del pretore di Fermo;
- 5) se sia a conoscenza del fatto che il procuratore Rossi, invitato a sporgere querela contro l'interrogante per quanto da lui affermato e messo per iscritto, ha evitato qualsiasi iniziativa giudiziaria a difesa della sua onorabilità;
- 6) se sia a conoscenza del fatto che per la mancanza di credibilità di alcuni processi si comincia a chiedere lo spostamento ad altra sede che dia maggiori garanzie di obiettività per i cittadini di Fermo, con aggravio di spese per gli imputati ed evidente degrado dell'onorabilità e del prestigio della magistratura fermana;

Fascicolo 55

- 7) quali siano le motivazioni della mancata costituzione parte civile del Ministero nel procedimento penale del 4 luglio 1987 per le irregolarità dei lavori al palazzo di giustizia di Fermo;
- 8) quali informazioni il Ministero possa fornire sulla situazione dell'amministrazione della giustizia a Fermo e quali iniziative, qualora irregolarità si siano riscontrate, intenda adottare per porvi riparo.

(4-01597)

(17 maggio 1988)

RISPOSTA. – In merito ai fatti di cui all'interrogazione in oggetto, sono state assunte informazioni presso la procura generale della Repubblica di Ancona dalle quali è emerso quanto segue.

Punti 1), 2), 3) e 4). Il dottor Giovanni Finucci, già pretore di Fermo, è stato trasferito al tribunale di Ancona a sua domanda.

Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera in data 18 dicembre 1986, aveva promosso nei suoi confronti la procedura di trasferimento *ex* articolo 2 del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511, che, a seguito del suo trasferimento, venne archiviata con delibera del 24 marzo 1987.

A carico del dottor Finucci venne, altresì, instaurato un procedimento penale per il reato di calunnia, ai sensi degli articoli 81 del C.p.v. n. 368, 61 nn. 9 e 10 del codice penale, commesso in danno del dottor Antonio Rossi, procuratore della Repubblica di Fermo, definito dal consigliere istruttore di Roma in data 28 gennaio 1988, su conforme parere del pubblico ministero, con sentenza di non doversi procedere perchè il fatto non costituisce reato per difetto di dolo. Il magistrato istruttore ha ritenuto, infatti, che la situazione psicologica non interamente normale del dottor Finucci gli avesse impedito di acquisire coscienza dell'innocenza dell'incolpato.

Per gli stessi fatti il procuratore generale presso la Corte di cassazione, con nota in data 8 luglio 1986, aveva promosso nei confronti del dottor Finucci un procedimento disciplinare, tuttora pendente.

Punto 5). Il dottor Rossi, a seguito dei vari addebiti mossigli dall'onorevole interrogante in un «libro bianco» e in un giornaletto, editi entrambi dalla sezione locale e dal Gruppo parlamentare di Democrazia proletaria, ha presentato querela per diffamazione aggravata a mezzo stampa.

Per lo stesso reato anche il presidente del tribunale di Fermo, dottor Gualberto Vitali Rosati, il sostituto procuratore della Repubblica, dottor Baschieri, e i giudici dottori Giuseppe Silipo e Saverio Amico hanno proposto querela nei confronti dell'onorevole interrogante e «contro chiunque altro abbia collaborato con lui nell'azione diffamatoria».

Punto 6). La situazione venutasi a creare negli uffici giudiziari di Fermo, che ha visto coinvolti cinque magistrati tra i quali i capi del tribunale e della procura, ha determinato il dottor Rossi a segnalare la necessità di promuovere la rimessione di taluni procedimenti penale riguardanti fatti e personaggi aventi relazione con la diffamazione addebitata all'onorevole interrogante.

La procura generale di Ancona convenne sulla fondatezza di tale proposta e attivò il relativo procedimento, conclusosi con provvedimento di accoglimento da parte della Corte suprema di cassazione, che assegnò i procedimenti alla autorità giudiziaria di Perugia.

FASCICOLO 55

Le rimessioni sono state, pertanto, promosse non già per essere venuta meno la credibilità nella magistratura fermana, ma a causa della situazione sopra evidenziata e al fine di evitare che taluni magistrati, interessati alle vicende, potessero giudicare di procedimenti con queste connessi senza la necessaria serenità.

Tanto, d'altra parte, è espressamente evidenziato nelle richieste di rimessione formulate dalla procura generale con le quali appunto si segnalava l'opportunità di chiedere la rimessione.

Punto 7). In ordine alla mancata costituzione di parte civile nel procedimento penale «per le irregolarità dei lavori al palazzo di giustizia di Fermo» si comunica che l'avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, sulla base degli elementi forniti, per la parte di competenza, da questo Ministero in ordine alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione e con la premessa che la progettazione e l'appalto delle opere di edilizia giudiziaria, nonchè le relative procedure contrattuali, sono di competenza esclusiva dei comuni, spettando a questa amministrazione, in virtù dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, solo l'espressione di un parere favorevole sul progetto, ha formulato l'avviso che nel progetto di cui trattasi soltanto il comune di Fermo aveva interesse e titolo per una eventuale costituzione di parte civile.

Questo Ministero ha ritenuto di condividere pienamente l'avviso espresso dalla avvocatura medesima.

Punto 8). Il presidente della corte di appello di Ancona ha riferito che «nessuna particolare anomalia o irregolarità» è stata riscontrata nell'amministrazione della giustizia di Fermo, fatta salva la situazione, che peraltro non riguarda solo Fermo, nella quale versano gli uffici giudiziari a causa della inadeguatezza degli organici.

Il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI

(3 febbraio 1989)

POLLICE. – *Al Ministro di grazia e giustizia*. – Per sapere se corrisponda a verità:

che il carcere di Augusta (Siracusa) versa in una grave situazione;

che si pratica con frequenza l'isolamento più duro, in celle senza letto;

che per i detenuti non è possibile fare la spesa allo spaccio interno e, di conseguenza, cucinare da sè alcuni pasti.

L'interrogante chiede infine di sapere se tutto ciò non sia in contrasto con le norme vigenti.

(4-01636)

(19 maggio 1988)

RISPOSTA. – Con riferimento ai fatti di cui all'interrogazione, si comunica che, come emerso anche da una visita ispettiva disposta da questo Ministero, la gestione della casa di reclusione di Augusta, nonchè il trattamento riservato ai detenuti ivi ristretti, non risulta in contrasto con la vigente normativa in materia.

Al riguardo si rappresenta che l'andamento dell'istituto è apparso improntato a connotazioni sostanzialmente nella norma, non essendo emersa alcuna «grave situazione».

Fascicolo 55

È, altresì, risultato infondato il presunto ricorso a misure disciplinari quali «l'isolamento più duro, in celle senza letto». Lo spaccio interno funziona regolarmente ed i detenuti possono acquistare i generi e gli articoli in vendita.

I detenuti hanno inoltre la possibilità di dotarsi dei fornelli autoalimentati e di utilizzarli nel rispetto della normativa in materia.

È, altresì, da porre in rilievo come questa amministrazione segua costantemente la situazione presso l'istituto di Augusta, il cui direttore è stato recentemente invitato ad intensificare le proprie iniziative per il potenziamento dei servizi di tipo ricreativo-culturale.

Si rappresenta, inoltre, che i competenti uffici di questo Ministero hanno avviato la procedura per l'istituzione presso la casa penale di Augusta di una lavorazione di falegnameria.

Il Mınistro dı grazia e giustızia VASSALLI

(3 febbraio 1989)

POLLICE. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Premesso:

che in data 2 febbraio 1988 è stata presentata l'interrogazione parlamentare 4-01025, su alcuni aspetti della questione oggetto di questa interrogazione, che non ha ancora ricevuto risposta;

che l'assessore Stinga Antonino ha acquistato la già citata proprietà APOL con la mediazione e l'interessamento dello studio legale Sguanci, dopo che lo stesso, insieme al consigliere comunale Sguanci Alfredo e altri, votava favorevolmente la delibera del consiglio comunale n. 75/87 del comune di Sorrento;

che con tale deliberazione venivano proposte varianti al Piano regolatore generale di dubbia legittimità, in cui zone agricole, sottoposte a particolare tutela e vincolo, venivano individuate e adibite ad altra destinazione, in modo tale da far sorgere il sospetto che tutto ciò avvenisse al solo fine di favorire amministratori comunali e loro familiari;

che il pubblico ministero Cafiero della procura della Repubblica di Napoli ha emesso ben 14 comunicazioni giudiziarie,

l'interrogante chiede di sapere:

se i fatti esposti rispondano al vero e se siano state poste in essere indagini in merito;

se non si intenda attivare e promuovere tutte le possibili azioni per far giungere a compimento le iniziative giudiziarie eventualmente in essere;

quali altre iniziative si intenda promuovere per far chiarezza e spezzare quella che sembra una catena di connivenze molto lunga.

(4-01741)

(9 giugno 1988)

RISPOSTA. – Presso l'ottava sezione dell'ufficio istruzione del tribunale di Napoli pende, con riguardo ai fatti di cui all'interrogazione, il procedimento penale n. 771/88 GI a carico di 14 imputati, ai quali è stato contestato il reato di cui all'articolo 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio).

Tale procedimento era stato formalizzato dalla locale procura della Repubblica nel giugno 1988. Le comunicazioni giudiziarie, inviate a mezzo 17 FEBBRAIO 1989

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 55

raccomandata in plico chiuso, risultano essere pervenute ai destinatari il 13 luglio 1988.

Sia l'assessore Stinga Antonino che il consigliere comunale Sguanci Alfredo risultano raggiunti da comunicazione giudiziaria.

Le indagini in corso sono coperte da segreto istruttorio.

Il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI

(3 febbraio 1989)

POLLICE. - Al Ministro della difesa. - Per conoscere:

se risponda al vero che il più elevato comando della Marina militare nello Ionio e nel basso Adriatico (con rango equiparato a quello di prefetto) verrebbe ad essere affidato all'ammiraglio di squadra Antonio Geraci (il cui nome figura nelle liste della P2 ed è stato oggetto della inchiesta del generale Monastra), e ciò in totale contrasto con le affermazioni rese al Senato dal Sottosegretario per la difesa, onorevole Pavan, secondo cuì al personale militare risultato in qualche modo collegato con le liste di Gelli non sarebbero stati affidati incarichi di rilievo;

se tale episodio sia da mettersi in relazione al ritorno in Italia di Gelli, in piena attività di servizio.

(4-01806)

(28 giugno 1988)

RISPOSTA. – Al comando del dipartimento Marina militare dello Ionio e del basso Adriatico è stato preposto, con decreto presidenziale, l'ammiraglio di squadra Carlo Alberto Vandini, il cui nominativo non è mai figurato in elenchi di appartenenza alla P2.

Il Ministro della difesa ZANONE

(9 febbraio 1989)

POLLICE. - Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale. - Premesso:

che le pensioni percepite da molti cittadini italiani che hanno avuto rapporti di lavoro all'estero e che oggi risiedono nelle regioni meridionali hanno subito un prolungato ritardo nella corresponsione della mensilità di aprile;

che il ritardo riguarda, in particolare, il recapito agli interessati degli assegni emessi dalla Banca commerciale di Parma il 29 aprile 1988 che gestisce le giacenze di cassa degli istituti previdenziali competenti;

che l'azienda di credito ha reso noto che la mancata corresponsione sarebbe stata determinata da uno sciopero dei dipendenti del centro di smistamento postale di Napoli che – sempre secondo l'Azienda di credito – ha impedito la pronta consegna di ben 20.000 degli assegni pensionistici emessi,

17 Febbraio 1989

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 55

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei motivi e delle dimensioni del grave episodio di inefficienza che influisce negativamente e in misura rilevante sulle condizioni di vita, già precarie, di una fascia della popolazione del nostro paese che ha già pagato un pesante tributo di sofferenze al modello di sviluppo che gli fu imposto,

quali provvedimenti intendano assumere per sbloccare la spedizione degli assegni tuttora in giacenza e perchè il servizio di pagamento sia reso in avvenire immune dal verificarsi di simili ritardi.

(4-01951)

(19 luglio 1988)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'invio degli assegni inerenti i ratei di pensione maturati dai cittadini italiani ex emigrati in Germania è curato dalla Banca commerciale italiana di Parma.

I dispacci contenenti i titoli relativi ai mesi di aprile e maggio, in particolare, sono stati insaccati in proprio dal citato istituto di credito ed avviati, per via ordinaria, a Roma per il successivo proseguimento ai destinatari.

Il ritardo registrato nella consegna degli assegni, che ha interessato in particolare i pieghi diretti in Campania, Calabria, Abruzzo e Sicilia, è stato, effettivamente, causato da una agitazione indetta dai dipendenti del centro di smistamento di Napoli che, nel periodo dal 2 al 14 maggio 1988, si sono astenuti dall'effettuare prestazioni straordinarie.

Ciò ha determinato una notevole giacenza che ha richiesto tempi di smaltimento piuttosto lunghi.

Si precisa, comunque, che, per venire incontro alle giuste esigenze dell'utenza interessata, in data 23 luglio 1988 è stata emanata la circolare n. 9 nella quale vengono individuati alcuni interventi volti a recuperare l'efficienza nei servizi postali, nonchè altre due note del 5 e del 10 agosto 1988 contenenti nuovi schemi di ripartizione per l'interno e per l'estero e disposizioni per interventi integrativi riguardanti i settori del movimento postale.

Nel contempo l'amministrazione delle poste è impegnata nel completamento del piano regolatore nazionale per la meccanizzazione e l'automazione dei servizi postali, approvato con decreto ministeriale del 10 agosto 1982.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMì

(8 febbraio 1989)

POLLICE. - Ai Ministri della difesa e della pubblica istruzione. - Premesso:

che i figli degli italiani emigrati all'estero, per avere una formazione scolastica in lingua madre e fondata sulla cultura della terra d'origine hanno numerosi problemi a causa della scarsità di scuole italiane all'estero;

che, comunque, malgrado le difficoltà, si può riuscire a frequentare, in lingua italiana, sino alle scuole secondarie superiori;

Fascicolo 55

che, nel caso in cui si voglia conseguire la laurea ci si deve iscrivere ad università italiane e si deve iniziare la vita da fuorisede (con la particolarità di avere la famiglia all'estero),

considerato:

che la legge ha sempre previsto la possibilità di compiere un regolare corso di studi in Italia, «senza decadere dai benefici spettanti per la qualità di residenti all'estero»;

che, tuttavia la circolare n. 3000/DG dell'11 agosto 1979 limitava, e limita a tutt'oggi, il termine per concludere gli studi «alla durata legale del corso di studi aumentata di un anno». Al termine del primo anno fuori-corso o si torna all'estero o si è interessati alla prima chiamata alle armi utile. In ambedue i casi la continuità degli studi viene chiaramente compromessa, visto che pochissimi studenti si laureano entro il primo anno fuori-corso;

accertato:

che di fatto i nuovi termini introdotti dalla legge 24 dicembre 1986 n. 958, giustamente criticata dagli studenti, esistono per gli studenti italiani residenti all'estero fin dal 1979, creando una grave situazione di discriminazione;

che tale discriminazione rischia di rinnovarsi se, come sembra, non verrà riconosciuto agli studenti italiani residenti all'estero il diritto di frequentare i corsi per lo stesso numero di anni previsto per gli studenti residenti in Italia. Infatti, da quel che riporta la stampa, nessun progetto di legge, teso a modificare la legge del 1986, contiene articoli riguardanti «i giovani italiani (iscritti di leva) residenti all'estero che vogliono compiere un regolare corso di studi in Italia». La stessa circolare «Zanone», applicativa della citata legge n. 958, che pure introduce norme transitorie per gli iscritti dal secondo anno fuori-corso in poi, prevedendo il rinvio per gli iscritti a corsi di specializzazione e simili, non considera il caso degli studenti italiani residenti all'estero,

l'interrogante chiede di sapere se non ritengano che tale situazione di discriminazione sia profondamente ingiusta, in particolar modo se si pensi che siamo alla vigilia della seconda conferenza nazionale dell'emigrazione in cui si discuterà dello stato dell'emigrazione italiana e si dovranno tirare le somme su quanto è stato fatto negli ultimi 10 anni.

Verificato che non è stato fatto molto per incentivare i giovani emigrati a frequentare le patrie università, ove si pensi che addirittura nel periodo di permanenza in Italia, per seguire i corsi, non si ha diritto all'assistenza sanitaria (solo in alcuni casi si riesce a beneficiarne dichiarandosi «turisti» ma per un massimo di tre mesi!),

l'interrogante, chiede, infine, di sapere quali provvedimenti urgenti intendono assumere per garantire la parità di diritti tra gli studenti, sia residenti in Italia che all'estero.

(4-01979)

(21 luglio 1988)

RISPOSTA. – Si risponde anche per il Ministro della pubblica istruzione. La legge 16 dicembre 1988, n. 538, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1988, prevede l'aumento da uno a tre anni del periodo di tempo per il quale può essere concesso agli studenti universitari fuori corso il ritardo nella prestazione del servizio militare di leva.

17 FEBBRAIO 1989

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 55

Sono in corso le conseguenti modifiche della circolare n. 3000/DG dell'11 agosto 1979 per chiarire che la norma si applica anche agli studenti residenti all'estero.

Il Mınistro della difesa ZANONE

(9 febbraio 1989)

POLLICE. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Premesso:

che il detenuto Amoroso Salvatore, nato a Caltagirone (Catania) il 14 settembre 1955 e ristretto presso la casa circondariale di Busto Arsizio (Varese) per scontare un residuo di pena di anni due, mesi undici e giorni otto, a partire dal 17 maggio 1988 in osservazione presso il centro clinico della casa circondariale di Milano, ha presentato richiesta di sospensione della pena presso il tribunale di sorveglianza di Milano;

che il predetto è stato già ricoverato presso l'ospedale di Cuneo in data 16 giugno 1987, subendo una craniectomia frontale, per evacuazione di un ematoma sotto-durale all'emisfero sinistro post-traumatico nonchè nel settembre dello stesso anno presso l'ospedale Sacco di Milano per accertamenti specialistici in seguito alla persistenza di cefalea frontale, parestesie al volto e alle mani, acufeni all'orecchio sinistro, difficoltà di concentrazione e accenni a crisi lipotimiche;

che è stato ulteriormente sottoposto a numerose visite specialistiche (psichiatriche, neurologiche ed oculistiche) e in data 3 giugno 1988 lo specialista oculista ha riscontrato all'esame del *fundus oculi* un aumento del calibro dei vasi venosi ed arteriosi, retina in piano e possibile stasi, da porsi in relazione alla patologia pregressa;

che il giorno successivo (il 4 giugno 1988) lo specialista neurologo ha richiesto l'esecuzione di una tomografia assiale computerizzata cerebrale con mezzo di contrasto ed una visita specialistica neurochirurgica, da eseguirsi ovviamente presso un presidio ospedaliero;

che, attualmente, questi esami non sono stati eseguiti e lo stesso assume terapia FANS e anticonvulsiva;

che il tribunale di sorveglianza di Milano ha rinviato per ben due volte una decisione, in attesa degli accertamenti diagnostico-strumentali,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga che le preoccupanti condizioni dell'Amoroso richiedano una procedura d'urgenza, al fine di garantire una diagnosi certa e una terapia appropriata e di evitare il ripetersi di situazioni già drammaticamente verificatesi;

se non si sia a conoscenza del fatto che il tribunale di sorveglianza potrebbe già, in base alla documentazione clinica in suo possesso, esprimere un parere in merito, tenendo conto delle suddette condizioni e, di fatto, del bisogno di continui controlli specialistico-strumentali, nonchè delle condizioni del detenuto, che il centro clinico può garantire, e dei comportamenti dei sanitari delle due case circondariali e dello stesso collegio del tribunale di sorveglianza che si ritiene possano configurare i limiti del reato.

(4-01991)

Fascicolo 55

RISPOSTA. – Il detenuto Salvatore Amoroso venne arrestato in data 27 marzo 1986, in esecuzione di ordine di carcerazione n. 31/85 emesso, in data 21 marzo 1986, dal pubblico ministero presso il tribunale di Busto Arsizio, dovendo lo stesso espiare 6 anni e 10 mesi di reclusione per furto aggravato.

L'Amoroso, affetto da ematoma sottodurale cranico, in soggetto portatore di anti HIV e di sindrome conclamata di AIDS, fu sottoposto presso la casa circondariale di Busto Arsizio a terapia con FANS, a visita neurologica e a consulenza psichiatrica. Costui, inoltre, venne costantemente tenuto in osservazione mediante frequenti visite di controllo.

In data 17 maggio 1988 l'Amoroso venne trasferito presso la casa circondariale di Milano, per motivi di giustizia, dovendo lo stesso presenziare all'udienza fissata avanti il tribunale di sorveglianza di Milano in ordine all'istanza avanzata per la sospensione della pena.

Presso la suddetta casa circondariale fu richiesta, nei confronti del detenuto, l'effettuazione dell'esame della TAC cerebrale e di una visita neurochirurgica di controllo, esami questi che vennero eseguiti presso l'ospedale «Fatebenefratelli» di Milano con successiva riassociazione dell'Amoroso alla locale casa circondariale (13-18 luglio 1988).

Tuttavia, dal momento che la situazione clinica del detenuto richiedeva che lo stesso fosse sottoposto ad una TAC con mezzo di contrasto, venne interessato al riguardo l'ospedale Niguarda di Milano. Tale nosocomio comunicò, però, alla direzione dell'istituto che l'esame richiesto poteva essere eseguito solo con carattere d'urgenza, su proposta filtrata dal pronto soccorso dello stesso ospedale.

Nel frattempo, peraltro, l'Amoroso veniva scarcerato per sospensione della pena, a seguito di ordinanza n. 811/88 registro del tribunale di sorveglianza di Milano del 1º agosto 1988.

Il Mınıstro di grazia e giustizia VASSALLI

(3 febbraio 1989)

- POLLICE. Al Ministro della difesa. Premesso che il Ministro della difesa nel rispondere ad una interrogazione parlamentare relativa allo smarrimento presso la segreteria generale della difesa di documenti compilati dall ex Ministro della difesa, onorevole Ruffini, ha precisato che:
- a) nessun provvedimento ha potuto essere adottato in relazione allo smarrimento dei documenti di cui trattasi, non essendo stato possibile individuare personali responsabilità e risultando rispettate le norme sulla conservazione dei documenti;
- b) il rendimento operativo dei cacciamine della classe «Lerici» è stato ottimo, per cui è in corso l'approvvigionamento di altre unità di quel tipo;

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia tenuto presente:

1) che non poteva risultare chiaro che la scomparsa di un documento potesse avvenire senza violare le norme sulla conservazione e senza che si riconoscesse la necessità di rivedere le suddette norme ed impartire nuove direttive È una contraddizione che non trova tutte le menti pronte a

FASCICOLO 55

recepirne le intime sfumature, per cui sarebbe necessario che il Ministro fornisse in proposito precisi chiarimenti.

Si chiede di sapere se anche la predetta risposta ha anteposto gli interessi personali e di casta a quelli della comunità nazionale come è successo, ad esempio, in occasione della fuga di Kappler, avvenuta, a detta dell'amministrazione, mentre tutti compivano, con scrupolo, il proprio dovere, o nel contesto del mai sufficientemente deprecato scandalo del traffico delle armi, nel quale, nonostante la presenza di numerose comunicazioni giudiziarie, tutti hanno svolto con scrupolo i propri incarichi istituzionali, anche se le armi sono pervenute in zone proibite ed hanno sparato in attentati terroristici come contro Moro e la sua scorta, Fiumicino e, recentemente, in Grecia.

Una chiara dimostrazione è data dal fatto che non uno degli elementi interessati ai suddetti accadimenti ha subito una qualche sanzione disciplinare o il blocco di carriera. Di contro, invece, abbiamo i casi dei capitani di fregata de Feo e Febraro che, avendo denunciato evidenti reati e gravi disservizi, sono stati denunciati per propagazione di segreti di Stato e bloccati nella carriera; il primo ufficiale, addirittura, senza aver ricevuto alcuna comunicazione giudiziaria ed aver subito alcuna condanna, punizione o dequalifica, a dimostrazione che, in questo nostro Stato di diritto, le sentenze non vengono sempre emesse dai tribunali. Tutto questo ovviamente la dice lunga sul problema morale, sulla trasparenza e sulla necessità di rifondare il nostro apparato burocratico, civile e o militare che sia;

2) che il rendimpento dei sistemi d'arma si valuta essenzialmente durante le emergenze, ne sono un esempio i sommergibili italiani durante la seconda guerra mondiale che hanno dato un rendimento operativo assolutamente insoddisfacente, nonostante fossero stati giudicati, dal nostro stato maggiore, per quantità (113 battelli), per tecnica d'attacco e per perizia degli equipaggi, tra i migliori del mondo.

La storia oggi si ripete, sia per i sommergibili, sia per i cacciamine. Questi ultimi sono stati impegnati nel canale di Suez e nel Golfo Persico, senza avere il piacere di invididuare o dragare alcuna mina, contrariamente a quanto avvenuto per i battelli di altre marine. Di contro si sono avute continue avarie che hanno interessato finanche gli scarichi dei servizi igienici (anche questo condiziona l'operatività della nave). Si è detto, con scuse dal sapore umoristico, che ciò era dovuto anche alla differente salinità dei mari in cui la unità era stata inviata ad operare, facendo nascere legittime curiosità sul come tali problemi siano stati risolti sulle navi mercantili e sulle unità militari delle grandi marine che operano, istituzionalmente, in tutti i mari del mondo. Quindi, si deve dedurre che la valutazione si basa unicamente sui risultati conseguiti nel corso di esercitazioni ampiamente addomesticate, quando sono note sia le zone, sia il numero delle mine da esercizio posate, con anticipo di sole poche ore, un operare cioè in condizioni ideli, in pratica inesistenti. Si evince quindi, il sospetto che si stia ripetendo l'equivoco che portò la grande marina anteguerra al disastro, nonostante il vano sacrificio di tante anime nobili. V'è, ancora, da evidenziare che la firma del nuovo contratto è avvenuta con un cantiere verso il quale sussisteva un ordine di rescissione del contratto precedente da parte del ministro in carica, onorevole Lagorio. Questo fatto, unitamente alla pesante dichiarazione rilasciata dal capo di stato maggiore della Marina, allorchè si parlò dei rischi cui venivano esposti gli equipaggi inviati nel Golfo

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 55

Persico («se esistessero dei rischi non li avrei inviati in quelle zone», dichiarò l'alto ufficiale), fanno sorgere legittimamente non pochi dubbi sulla reale funzione che assolve il Ministro nell'ambito di un Ministero certamente atipico e difficile, come quello della difesa.

(4-02055)

(3 agosto 1988)

POLLICE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministero di grazia e giustizia. – Premesso che il Ministro della difesa rispondendo all'interrogazione 4-01496, relativa al personale militare iscritto alla loggia P2 e alla pubblicazione della relazione Monastra, ha precisato che le «eventuali vicende disciplinari nelle quali rimasto coinvolto il dipendente, rivestono, ovviamente, carattere di riservatezza», si chiede di conoscere se si ritiene che analogo comportamento sia stato adottato nei confronti:

a) del capitano di fregata del genio navale, Alberto Febraro, colpevole di aver denunciati ai diretti superiori ed agli indifferenti Ministeri della difesa, prima, ed all'opinione pubblica, poi, le arretratezze tecniche, i difetti di costruzione, le frequenti avarie, l'alta rumorosità dei nostri avvenieristici sommergibili. Si ricorda che nelle pagine da 183 a 185, del recente libro di Giovanni Rocca, «Fucilate gli ammiragli» è detto a chiare lettere che tali inconvenienti hanno condizionato pesantemente, durante la seconda guerra mondiale, l'operatività della nostra flotta subacquea, erroneamente considerata, per quantità (113 battellı) e per perizia degli equipaggi, una delle più forti del mondo. Ora, se una così disastrosa e disonorevole sconfitta, con la colpevole perdita di tante vite umane (si ricorda che, a fronte di risultati molto modesti, v'è la perdita del 50 per cento delle forze subacquee impiegate), non è riuscita a far uscire i nostri ammiragli dalla loro arretratezza tecnica e culturale, v'è da dire che l'appoggio fornito dalle autorità poltiche, che hanno consentito venisse imposto un improvvido segreto di Stato su fatti che affondano le radici in deficienze risalenti a ben 50 anni fa, ed il conseguente linciaggio morale, avvenuto in uno Stato di diritto nel più completo disinteresse da parte di chi aveva, istituzionalmente, il dovere d'intervenire per fare chiarezza, sono avvenimenti che bollano a fuoco una intera classe politica e confermano, ancora una volta, che per mezzo secolo le acque del Tevere sono passate, senza nulla mutare nei marmorei palazzi di piazza della Marina;

b) del capitano di fregata Angelo de Feo, reo unicamente di aver denunciato, al giudice Carlo Palermo, in un ambito coperto dal segreto istruttorio, gli intrallazzi da «carceri d'oro» connessi con il traffico delle armi, e i conseguenti dubbi e le discendenti perplessità sul modo con il quale veniva trattata, da parte del personale preposto, tutta la materia: si tratta infatti, del più grosso scandalo del dopoguerra, ammetterà Vittorio Amadasi, uno dei più qulificati elementi coinvolti nello scandalo, al giudice istruttore Mastelloni. Ora, se quello che ha dichiarato nel corso della deposizione l'ufficiale è vero, come ammetterà la Presidenza del Consiglio in una lettera presentata alla corte di assise di Roma, e come dimostreranno ampiamente la sentenza di Venezia, del gennaio scorso, e le indagini condotte dai giudici istruttori Sica e Mastelloni, si chiede di conoscere, partendo dal presupposto giuridico che lo Stato non può in alcun caso delinquere, come si giustificano

sia la denuncia avanzata nel dicembre 1984 contro l'ufficiale, per propagazione del segreto di Stato (sembra appena il caso di ricordare che la notizia della deuncia circolava già nelle redazioni di giornali e periodici nel gennaio 1985 e non certo a cura dell'interessato che, come noto, lo verrà a sapere solo nel maggio 1986), sia le persecuzioni esercitate a suo danno, anche quì nel completo disinteresse di tutti, compresi la Presidenza della Repubblica e il Ministro di grazia e giustizia, continuamente informati dall'interessato. Non è privo di significato il fatto che all'ufficiale non stata inflitta nè una sanzione disciplinare, nè una dequalifica, ma si è trovato il modo, nel segreto della commissione d'avanzamento, presieduta dal capo di stato maggiore della marina, di giustiziarlo, con procedura sommaria, nell'unico modo possibile: non promuovendolo. E quando nel dibattito sviluppatosi in sede amministrativa è emerso che all'interessato erano stati preferiti, non solo elementi che «ictu oculi» avevano un curriculim certamente meno significativo del ricorrente, ma addirittura ufficiali che erano stati inquisiti per fatti di contrabbando, l'amministrazione, a nome del Ministro della difesa, ha avuto l'ardire di sostenere che è ormai prassi costante che gli avanzamenti avvengono, in ambito militare, in forza di un non meglio precisato «intuitu personae», lo stesso probabilmente che avrebbe consentito agli iscritti alla P2 di pervenire, in contemporanea ai vertici della gerarchia militare, creando non pochi problemi, anche recentemente, a sette anni dalla «distruzione» della setta, in occasione dell'assegnazione di un prestigioso incarico in ambito militare.

Da quanto detto emerge a chiare lettere il comportamento dell'amministrazione, preoccupata unicamente di tenere celati i comportamenti illegitimi e gli scandali di regime a danno della propria credibilità e della propria immagine.

La complessa questione riguardante la loggia massonica P2, travalica certamente la posizione dei singoli per interessare l'intera comunità nazionale, come dimostrano chiaramente le sentenze di Bologna, Firenze e Roma; in particolare la prima, dove le connessioni fra P2, terrorismo e apparato militare, sono state accertate e provate. In tale contesto si chiede di conoscere se non sia a questo punto un sacro ed inviolabile diritto di ogni cittadino, veder dissociato il proprio nome da fatti così inquietanti e complessi, considerato che, sia la incompleta nota di Castiglion Fibocchi, sia le colpe infamanti di alcuni militari iscritti alla loggia e processati dalla magistratura, sono di pubblico dominio, si chiede ancora una volta se non sia un preciso dovere morale, prima ancora che giuridico, da parte del Governo di fare chiarezza salvaguardando così l'onorabilità e la dignità di quei pochi o molti fedeli servitori dello Stato che oggi si vedono ingiustamente accomunati con delinquenti, faccendieri e terroristi, in questa sporca faccenda.

(4-02060)

(3 agosto 1988)

RISPOSTA(\*). – Si risponde per il Governo.

Sulle questioni che formano oggetto delle interrogazioni cui si risponde il Governo si è ripetutamente pronunciato fornendo i più ampi chiarimenti.

<sup>(\*)</sup> Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 55

Non resta ora da aggiungere che manca qualsiasi riscontro obiettivo dei rilievi, del resto del tutto generici, che vengono mossi alla gerarchia della Marina militare.

> Il Ministro della difesa Zanone

(9 febbraio 1989)

POLLICE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri della difesa e del tesoro. – Premesso:

che presso la brigata paracadutisti «Folgore» prestano servizio numerosi sottufficiali di vario grado aventi la qualifica di direttori di lancio e svolgenti tali funzioni a bordo dei mezzi aerei dai quali vengono effettuati lanci di paracadutisti;

che tali direttori di lancio operano in condizioni di obiettivo pericolo davanti ai portelloni aperti dei mezzi aerei dai quali i paracadutisti vengono lanciati e che è tutt'altro che infrequente il caso in cui i direttori di lancio sono costretti dalle circostanze a lanci di emergenza,

l'interrogante chiede di conoscere:

se corrisponde al vero che i direttori di lancio vengono muniti di paracadute a comando manuale senza essere opportunamente ed adeguatamente addestrati all'uso di detto materiale, dato che la necessaria frequenza di corsi di tecnica di caduta libera da parte dei direttori di lancio è a loro cura e spese, nel tempo libero, presso la scuola nazionale di paracadutismo dell'ANPd'I o presso scuole degli aeroclub locali per sopperire alla carenza d'addestramento;

quali provvedimenti i Ministri interrogati intendano porre in essere per ovviare al predetto stato di cose nonchè quali provvedimenti nei confronti dei responsabili di simili leggerezze;

quali iniziative verranno prese a favore dei sottufficiali che hanno profuso tempo e denaro proprio per meglio assolvere i propri compiti, eliminando uno stato di pericolo per la propria incolumità fisica ed un disagio psicologico, non privo di riflessi nello svolgimento della propria funzione, per le possibili conseguenze di un lancio d'emergenza tutt'altro che improbabile.

(4-02153)

(28 settembre 1988)

RISPOSTA. - Si risponde per il Governo.

Il direttore di lancio, a bordo dei velivoli, svolge attività di controllo del personale prima del lancio e attività di coordinamento durante la fase di «abbandono» del velivolo. La qualifica di direttore di lancio non comporta, necessariamente, l'abilitazione al lancio con la tecnica di caduta libera.

Il Ministro della difesa

ZANONE

(9 febbraio 1989)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 55

POLLICE. – Al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali. – Premesso:

che al dottor Mario Allegra, patrocinatore legale iscritto al tribunale di Termini Imerese (Palermo) e portatore di *handıcap* non deambulante, costretto a muoversi in sedia a rotelle, viene di fatto, a causa della presenza di barriere architettoniche per lui insuperabili, impedito l'accesso alla pretura di Castelbuono:

che a nulla sono valse, da due anni a questa parte, le pressanti richieste avanzate dallo stesso al sindaco di Castelbuono,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda prendere per garantire la tutela del diritto al lavoro e della dignità personale al dottor Mario Allegra, vittima di una gravissima discriminazione.

(4-02273)

(13 ottobre 1988)

RISPOSTA. – Il sindaco di Castelbuono, sollecitato con nota 3 novembre 1988 da questo Ministero su quanto è oggetto dell'interrogazione, con sua nota del 17 novembre 1988 ha fatto conoscere di avere già ottenuto un mutuo di lire 400.000 000 per i lavori relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici pubblici di proprietà comunale, compreso quello adibito a sede della pretura.

Lo stesso sindaco ha inoltre assicurato che, non appena redatto il progetto esecutivo, l'amministrazione comunale provvederà all'appalto dei lavori suddetti.

Il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI

(15 febbraio 1989)

POLLICE. - Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Premesso:

che l'ASST di Torino dispone di alloggi di servizio, costruiti in base alla legge 10 febbraio 1982, n. 39, la cui assegnazione e gestione è regolata dal decreto ministeriale 19 luglio 1984;

che la concessione di detti alloggi è condizionata al possesso di ben precisi requisiti, tra i quali:

- a) appartenenza al personale che presta attualmente servizio;
- b) non titolarità di proprietà di abitazioni nell'ambito della provincia in cui sono ubicati gli alloggi di servizio;

che la concessione degli alloggi decade (articolo 35 del decreto ministeriale 19 luglio 1984) ad un anno dalla cessazione dal servizio e per la sopravvenuta mancanza del requisito b) sopra citato;

che all'interrogante è pervenuta notizia di denunce circa la regolarità di alcune assegnazioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire con una indagine per chiarire la logica con la quale vengono fatte le assegnazioni di alloggi ASST a Torino e, non solo, adoperarsi a correggerla là dove sarà necessario.

(4-02491)

(23 novembre 1988)

Fascicolo 55

RISPOSTA. – Al riguardo, premesso che l'Azienda di Stato per i servizi telefonici ha realizzato alloggi di servizio a Torino in via Pianezza con gli stanziamenti previsti dalla legge 7 giugno 1975, n. 227, si informa che le singole unità abitative furono assegnate agli aventi titolo in base a regolare concorso, espletato secondo il disposto del decreto ministriale 27 agosto 1981, che ha dettato norme in materia sino alla approvazione del regolamento, previsto dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, avvenuta con decreto ministeriale 19 luglio 1984.

Tale regolamento, entrato in vigore il 26 agosto 1984, prevede all'articolo 40 il rinnovo delle concessioni in atto alla data stessa per i concessionari in possesso dei requisiti richiesti, tra i quali la permanenza in servizio e la non titolarità di diritto di proprietà nell'ambito della provincia sede degli alloggi di servizio, su una abitazione adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Accertata la sussistenza di tali requisiti, anche per gli assegnatari di Torino venne rinnovata la concessione dell'alloggio da ciascuno occupato.

Eventi o fatti successivamente intervenuti e incidenti sul rapporto concessorio sono stati opportunamente considerati dall'ispettorato di Milano in applicazione della normativa stabilita nel citato regolamento.

In particolare, per dipendenti cessati dal servizio, l'articolo 35 del regolamento stabilisce la decadenza ad un anno dalla cessazione dal medesimo, salvo, peraltro, la facoltà di proroga per un massimo di 12 mesi prevista dal successivo articolo 36.

Analoga dichiarazione di decadenza è prevista al punto 8) del citato articolo 35 per sopravvenuta mancanza, tra l'altro, del requisito di non titolarità di diritto di proprietà, nella provincia in cui sono ubicati gli alloggi, su abitazione adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Da notizie assunte presso l'ispettorato di zona, due concessionari risultavano trovarsi nelle condizioni suddette per fatti successivi sia all'assegnazione sia alla proroga concessa dopo l'entrata in vigore del regolamento. Per entrambi, comunque, in applicazione del regolamento medesimo, il suddetto ispettorato, esperiti gli opportuni accertamenti, ha instaurato le procedure previste per il rilascio degli alloggi i quali, appena liberi, saranno messi a concorso con apposito bando.

Alla luce di quanto esposto, risulta chiaro che l'operato dell'amministrazione è conforme alla normativa che disciplina la materia e che, pertanto, nessuna irregolarità è stata commessa nell'assegnazione degli alloggi in questione.

Il Mınıstro delle poste e delle telecomunicazioni

Mammì

(8 febbraio 1989)

POLLICE. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Premesso:

che nella mattina del 17 dicembre 1988 si è svolto al Palatrussardi di Milano un convegno, publicizzato dal Movimento popolare, dal titolo «Contro la droga per la vera libertà», che ha visto la partecipazione, in qualità di oratori, di Vincenzo Muccioli della comunità di San Patrignano, di Paolo Pillitteri, sindaco di Milano, nonchè esponente del Partito socialista italiano, e di Giancarlo Cesana, presidente del Movimento popolare;

Fascicolo 55

che l'impianto del convegno è stato concepito senza la minima possibilità di confronto fra posizioni diverse e si è rivelato come un puro e semplice atto di propaganda in favore del progetto governativo che criminalizza la figura del tossicodipendente;

che con un telex del 14 dicembre 1988 (n. 20124) il Ministero ha autorizzato la partecipazione a tale convegno, consentendola anche durante l'orario scolastico, al personale direttivo e docente, inducendo quindi – di fatto – alla partecipazione anche gli studenti;

che inoltre il telex già citato indica come soggetto organizzatore il «Centro formazione e aggiornamento didattico per l'innovazione scolastica», ma è pur vero che la «parte del leone» l'ha fatta il Movimento popolare, sponsorizzando l'iniziativa con centinaia di manifesti per tutta la città,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo fosse ben informato sulle modalità di svolgimento e di indizione dell'iniziativa e per quale motivo abbia deciso di autorizzare la partecipazione del personale;

se non ritenga quantomeno arbitraria la decisione di sponsorizzare la suddetta iniziativa, mentre per molti altri appuntamenti studenteschi non solo non è mai stata concessa autorizzazione a partecipare ma si è addirittura giunti – da parte di provveditori e direttori didattici – alle minacce di applicazione di sanzioni disciplinari ai danni di tutti gli studenti che vi avessero partecipato;

se, infine, alla luce di questo precedente, si debba ritenere autorizzata da parte ministeriale la partecipazione a qualsiasi iniziativa studentesca a carattere cittadino che abbia in argomento temi di grande portata culturale, sociale e politica.

(4-02630)

(20 dicembre 1988)

RISPOSTA. – Con riferimento ai quesiti posti con l'interrogazione parlamentare in oggetto, si premette che la partecipazione dei docenti di ruolo a convegni e congressi, organizzati dalle varie associazioni professionali, può essere autorizzata, come noto, dal Ministro della pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze di servizio e di continuità didattica e senza aggravio di spesa per l'amministrazione, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974 e dalle relative istruzioni applicative emanate con la circolare n. 166 del 25 maggio 1981.

Constatata, pertanto, la sussistenza dei presupposti previsti dall'anzidetta normativa, il Ministero, aderendo ad una richiesta avanzata dal centro «Diesse» – per la formazione e l'aggiornamento, didattica ed innovazione scolastica – ha correttamente consentito al personale direttivo e docente delle scuole secondarie superiori delle province di Milano, Varese e Como, che ne avevano fatto richiesta, di partecipare – ovviamente a proprie spese e fatte salve le prioritarie esigenze di servizio – al convegno di studio, programmato da tale centro per il giorno 17 dicembre 1988, sul tema «Contro la droga, per una vera libertà».

Nè può destare meraviglia che a detto convegno abbiano ritenuto di partecipare, più o meno spontaneamente, altre associazioni o personalità quali quelle cui ha fatto riferimento l'onorevole interrogante, dal momento

Fascicolo 55

che la manifestazione, come del resto altre analoghe iniziative, era aperta a

Va, ad ogni modo, precisato che il Ministero, contrariamente a quanto ipotizzato, non ha autorizzato, nè tanto meno «sponsorizzato» l'iniziativa di cui peraltro ignorava le modalità di svolgimento – ma con il telex n. 20124 del 14 dicembre 1988, di cui è cenno nell'interrogazione, si è semplicemente limitato, nel rispetto della summenzionata normativa, a concedere l'esonero dal servizio al personale direttivo e docente delle scuole interessate.

Infatti, con il telex in questione nessuna autorizzazione era stata data, nè avrebbe potuto esserlo, ai sensi delle disposizioni vigenti, per consentire anche agli studenti di partecipare al convegno in orario scolastico.

Si ricorda, in proposito, che la materia relativa ai diritti sindacali degli alunni e dei genitori è disciplinata dagli articoli 42 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974 che stabiliscono il numero e le modalità di svolgimento delle assemblee studentesche «per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società...».

Tenuto conto quindi che, nel caso specifico, non ricorrevano le condizioni previste da tali articoli, si è verificato che quegli studenti che, di propria iniziativa e su invito di organizzazioni esterne alla scuola, hanno ritenuto di presenziare alla manifestazione, si sono assentati dalle rispettive scuole sotto la loro responsabilità, tanto che ognuno di essi, al rientro in classe, ha dovuto giustificare l'assenza secondo le vigenti disposizioni.

Nè è da ritenere, infine, che il Ministero, nell'accordare gli esoneri al personale insegnante, per le finalità sopra evidenziate, favorirebbe alcune associazioni professionali e ne boicotterebbe altre.

Un'ipotesi del genere non trova, in effetti, alcun riscontro obiettivo, ove si consideri che dei 370 convegni autorizzati dal Ministero nel periodo 1º settembre-17 dicembre 1988, 50 sono stati organizzati da associazioni professionali ed enti orientati a sinistra (25 CIDI, 20 MCE, 2 Lega ambiente e 3 FNISM) e 23 da associazioni ed enti di tendenza cattolica (11 UCIIM, 4 AIMC, 4 Diesse, 3 La scuola, 1 MAC).

I rimanenti convegni sono stati organizzati da università, IRRSAE, distretti scolastici, istituti di ricerca e da associazioni professionali di orientamento non definito.

Il Ministro	della	pubblica	ıstruzıone
			GALLONI

(30 gennaio 1989)

POLLICE. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Per sapere le cause del ritardo ingiustificato nella definizione della delibera riguardante l'istituzione del liceo scientifico statale di Bussoleno (Torino), nonostante che tutte le adempienze siano state assolte (delibera del consiglio provinciale, del consiglio scolastico provinciale e del distretto scolastico).

Si riterrebbe infatti opportuno evitare che i ritardi impediscano la pre-iscrizione a gennaio, pregiudicando, di fatto, l'apertura del liceo scientifico per il prossimo anno scolastico.

(4-02633)

(20 dicembre 1988)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 55

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, si osserva preliminarmente che la richiesta per l'istituzione di un liceo scientifico nel comune di Bussoleno non risultava inclusa tra quelle da istituire con effetto dall'anno scolastico 1988-89.

Tale richiesta, invece, è compresa tra quelle facenti parte del piano delle nuove istituzioni, da approvare per l'anno scolastico 1989-90 e sarà quanto prima esaminata con la consueta attenzione, nonostante il parere sfavorevole al riguardo espresso dal Consiglio scolastico provinciale di Torino.

Il Ministro della pubblica istruzione

GALLONI

(11 febbraio 1989)

PONTONE. – Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale. – Premesso:

che recentemente a causa di uno sciopero dei portalettere di Cagliari si è accumulata una giacenza di posta e stampe negli uffici postali;

che dalla città la corrispondenza ordinaria e le raccomandate sono state consegnate dalla ditta di recapito Sardarecapiti, che effettua consegne a domicilio,

l'interrogante chiede di conoscere se rispondano al vero le seguenti informazioni:

- a) che il rappresentante legale della società non è iscritto alla camera di commercio;
- b) che sia la corrispondenza ordinaria sia le raccomandate sono state rinvenute nelle cassette di impostazione senza essere state consegnate ai destinatari, pur avendo l'amministrazione postale regolarmente pagato, a seguito di una contrattazione;
- c) che le raccomandate sono state consegnate secondo l'ordine numerico anzichè secondo quanto disposto dalla direzione provinciale con la conseguenza che non vi è la certezza, perchè non è documentabile, che tutte le raccomandate siano state recapitate;
- d) che sembra essere azionista o dirigente della Sardarecapiti il genero del direttore provinciale delle poste di Cagliari, signor Cuccureddu;
- *e*) che per la registrazione delle raccomandate presso la Sardarecapiti e l'istradamento è stato impiegato personale dipendente dalle poste;
- f) che alla data del 18 maggio sembra che non è stato terminato il recapito di tutti gli oggetti consegnati alla Sardarecapiti;

infine, chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che servirsi della Sardarecapiti sia stato un atto di ritorsione per i portalettere che, dovendo procedere all'eliminazione della giacenza, avrebbero dovuto essere pagati in straordinario.

(4-01973)

(21 luglio 1988)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che, effettivamente, nel mese di aprile 1988 la direzione provinciale di Cagliari è stata interessata da una serie di agitazioni del personale addetto al settore del recapito che ha provocato notevoli giacenze di corrispondenza.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 55

Per evitare la paralisi del settore ed assicurare il collegamento con la provincia ed i vari capoluoghi il direttore provinciale ha ritenuto opportuno affidare la consegna della corrispondenza giacente, sia ordinaria che descritta, all'unica agenzia di recapito esistente *in loco*, la «Sarda recapiti», il cui legale rappresentante risulta essere regolarmente iscritto alla camera di commercio di Cagliari sin dal 21 ottobre 1975.

Presso tale agenzia opera, dal 6 febbraio 1987, con semplici funzioni di portalettere, il genero del direttore provinciale delle poste di Cagliari.

Il ricorso a tale tipo di soluzione si è reso necessario perchè, nonostante i diversi incontri avuti con le organizzazioni sindacali, non è stato possibile risolvere la vertenza che minacciava il mancato pagamento delle pensioni di Stato in scadenza, già pervenute agli uffici postali con notevole ritardo a causa di uno sciopero del personale operante presso il centro meccanografico del Ministero del tesoro.

Gli oggetti, precedentemente descritti e numerati, sono stati consegnati, chiusi in sacchi sigillati, alla citata agenzia che, presso propri locali e con proprio personale, ha provveduto alla riapertura dei dispacci ed alla successiva ripartizione e descrizione degli oggetti sui modelli 28.

Tali operazioni sono avvenute alla presenza di brigadieri di ispezione dell'amministrazione, con specifiche mansioni di controllo, che non hanno riscontrato alcuna irregolarità nella procedura.

Alcuni plichi sono stati, effettivamente, rinvenuti nelle cassette d'impostazione ma si è trattato di poche lettere ordinarie recanti l'annotazione «tentato recapito», che avrebbero dovuto, invece, essere restituite al mittente.

La causa di tale disservizio è rimasta senza spiegazione considerato che l'agenzia di recapito non ha tratto alcun vantaggio da simile comportamento avendo essa, comunque, diritto a percepire il compenso pattuito.

La convenzione con la «Sarda recapiti» è cessata in data 12 maggio 1988 con la restituzione all'amministrazione sia degli oggetti inesitati muniti di apposita annotazione che dei modelli 28 comprovanti l'avvenuto recapito degli oggetti descritti.

e telecomunicazioni	delle	poste e	delle	Il Ministro
Mammì				

(8 febbraio 1989)

SALVATO. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Premesso:

che, in risposta ad un'interrogazione sulla grave situazione amministrativa del comune di Torre del Greco (Napoli), il Ministro di grazia e giustizia, il 6 novembre 1984, comunicava, tra l'altro, che «in ordine al servizio trasporto alunni affidato dal comune di Torre del Greco ad alcune ditte private i carabinieri del reparto operativo del gruppo Napoli 2º hanno denunciato a piede libero Mario Auricchio ed altre 15 persone per il reato di cui agli articoli 110 e 134 del codice penale per avere, quali amministratori responsabili, illecitamente impegnato il comune di Torre del Greco al pagamento di ingenti somme di denaro per il trasporto di alunni, servizio che ben poteva essere effettuato con minima spesa e con mezzi di trasporto e personale della medesima amministrazione»;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 55

che il Ministro informava, altresì, in base a notizie apprese dall'autorità giudiziaria di Napoli, che l'Auricchio era stato denunciato anche «per il reato di cui all'articolo 324 del codice penale per avere, nella sua qualità di sindaco, favorito il conferimento del servizio trasporti scolastici al signor Vincenzo Borrelli, a lui legato da stretti vincoli di amicizia, e che alle predette persone è stata inviata comunicazione giudiziaria»;

che nell'occasione il Ministro di grazia e giustizia assicurava che «avrebbe seguito con particolare attenzione, tramite il procuratore generale presso la corte di appello di Napoli, gli ulteriori sviluppi della vicenda, riservandosi di adottare iniziative di sua competenza ove emergessero fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare»;

che a tutt'oggi il relativo iter non si è ancora concluso, pur essendo trascorsi oltre tre anni,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali sono i motivi della lentezza dell'iter processuale riguardante i fatti denunciati ed accertati;

quali iniziative si intende assumere.

(4-00566)

(10 novembre 1987)

RISPOSTA. – Il giudice istruttore presso il tribunale di Napoli, nel procedimento penale n. 2357/85 GI a carico di Auricchio Mario + 15, con sentenza-ordinanza del 9 giugno 1988 ha disposto il rinvio a giudizio dinanzi al tribunale di quella stessa città del suddetto Auricchio e di altri due coimputati per rispondere dei reati di interesse privato in atti di ufficio (articolo 324 del codice penale) e di peculato (articolo 314 del codice penale).

Il giudice istruttore con lo stesso provvedimento ha disposto, altresì, il proscioglimento degli altri 13 coimputati, adottando la formula dell'insufficienza di prove per 12 di essi e quella «per non aver commesso i fatti» per uno solo.

In relazione alla innegabile lentezza cui fa riferimento l'onorevole interrogante, il giudice istruttore ha fatto presente che ad ostacolare la speditezza dell'istruttoria sono stati, oltre alla delicatezza del procedimento in relazione alle qualifiche rivestite dagli imputati, il numero di essi e la gran mole dei documenti acquisiti al processo.

Questo Ministero, per il momento, non ritiene di dover assumere iniziative di alcun genere, ma si assicura che, come è stato fatto per il passato, la vicenda relativa al procedimento in questione sarà attentamente seguita.

Il Mınıstro dı grazia e giustizia VASSALLI

(3 febbraio 1989)

SALVATO. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Premesso:

che nella primavera del 1986 fu presentata dai Gruppi PCI, PSI e Lista Fiore una denunzia circa presunte, gravi violazioni (aumenti della volumetria) realizzate nella riattazione di villa Ciampitti a Vico Equense (Napoli);

Fascicolo 55

che nel 1987 sono state disposte perizie da parte del giudice istruttore e che è stato largamente superato il termine entro il quale il risultato di queste perizie doveva essere depositato,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi della lentezza dell'*iter* processuale.

(4-01062)

(4 febbraio 1988)

RISPOSTA. – L'abuso edilizio, a cui si fa riferimento nell'interrogazione, relativo alla riattazione della villa Ciampitti a Vico Equense, è stato oggetto del procedimento penale n. 1830/85 RG, conclusosi con una sentenza istruttoria del 10 giugno 1988, non impugnata, con la quale gli imputati sono stati prosciolti perchè il fatto non costituisce reato.

Il pretore di Sorrento nel procedimento penale suddetto non aveva disposto perizia tecnica.

Il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI

(3 febbraio 1989)

SALVATO. – Ai Ministri della pubblica istruzione e della difesa. – Premesso:

che gli studenti dell'istituto tecnico industriale statale «R. Elia» di Castellammare di Stabia (Napoli) sono stati per alcuni giorni in assemblea permanente per le gravi carenze strutturali presenti, che impediscono un reale processo culturale e formativo;

che venerdì 11 novembre 1988 si è svolta una manifestazione di tremila studenti per sollecitare le autorità competenti a risolvere gli annosi problemi della scuola stabiese,

l'interrogante chiede di conoscere:

se risponda al vero che alcuni carabinieri lunedì 31 ottobre 1988, al termine della mattinata, siano entrati nell'Istituto, minacciando di arresto i ragazzi presenti;

se risponda al vero che il loro intervento è stato richiesto dalla preside che sembra aver avuto durante questa vicenda comportamenti di chiusura e di ostilità verso i ragazzi, invocando anche leggi inesistenti pur di negare diritti;

in particolare, se risponda al vero che la preside abbia assunto addirittura un grave atteggiamento offensivo della persona umana nei riguardi di un ragazzo, così come riportato da un quotidiano napoletano;

se si intenda aprire un'indagine sull'operato dei carabinieri;

se si intenda aprire un'indagine sul comportamento della preside;

quali interventi si intenda mettere in atto, anche sollecitando il provveditorato agli studi di Napoli, la provincia e il comune per dare risposte concrete ai problemi della scuola stabiese.

(4-02437)

(15 novembre 1988)

RISPOSTA. – In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto si premette che sia questo Ministero che il

Fascicolo 55

provveditorato agli studi di Napoli hanno da tempo rivolto ripetute e pressanti richieste alla competente amministrazione provinciale di Napoli per sollecitare i necessari interventi atti ad eliminare le carenze strutturali esistenti presso le tre sedi che ospitano l'istituto tecnico industriale statale «R. Elia» di Castellammare di Stabia.

Nonostante tali iniziative, il competente ente ha provveduto solo in parte a risolvere le situazioni più urgenti.

Ed invero il disagio derivante da dette carenze ha provocato agli inizi del corrente anno scolastico uno stato di tensione all'interno dell'istituto, culminato in manifestazioni di ostilità da parte degli studenti nei confronti della preside.

Il capo d'istituto, nella circostanza, si è adoperato il più possibile per riportare tutti alla calma, pur con qualche intemperanza nei confronti di alcuni allievi che si erano distinti per le offese più vive.

Dopo i chiarimenti intervenuti tra la preside e gli stessi allievi, i quali hanno presentato al capo di istituto le loro scuse per l'accaduto, la situazione si è ben presto normalizzata e l'attività didattica è ripresa regolarmente.

Si desidera far presente, infine, che questa amministrazione continuerà a seguire la situazione dell'istituto e ad adoperarsi presso il competente ente locale affinchè gli inconvenienti lamentati possano essere al più presto eliminati.

	Il Ministro della pubblica istruzione
	Galloni
(30 gennaio 1989)	

SALVATO, TEDESCO TATÒ, CHIAROMONTE. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:

che il quindicenne Gennaro Padovani, recluso nella sezione «riformatorio» del carcere di Nisida, è deceduto improvvisamente per epatite fulminante:

che questa notizia ha profondamente sconvolto l'opinione pubblica;

che in questo carcere la situazione igienico-sanitaria è estremamente carente;

che non sembrano essere in atto misure preventive riguardanti in particolare detenuti sieropositivi;

che il Padovani era ristretto in una cella insieme ad un ragazzo detenuto,

gli interroganti chiedono di sapere se si intende aprire un'indagine sulla situazione igienico-sanitaria del carcere di Nisida e su eventuali responsabilità per la morte del Padovani.

(4-00745)

(2 dicembre 1987)

RISPOSTA. – In merito ai fatti di cui all'interrogazione, si comunica quanto segue.

Il minore Padovani Gennaro, nato il 18 settembre 1972, è deceduto il 22 novembre 1987 per arresto cardiocircolatorio nell'ospedale Cotugno di Napoli, ove era stato ricoverato il 19 novembre alle ore 1,30 a cura

FASCICOLO 55

dell'istituto minorile di Nisida, nel quale il ragazzo si trovava internato perchè sottoposto alla misura di sicurezza del riformatorio giudiziario dal 24 settembre 1987, dopo avere, senza soluzione di continuità, espiato nello stesso istituto una pena detentiva per concorso in furto aggravato.

Dagli accertamenti clinici effettuati dal sanitario dell'istituto il Padovani era risultato portatore di antigene «Australia positiva», con valore di transaminasi nei limiti della norma, e pertanto era tenuto sotto costante controllo medico, tanto che le ultime analisi a cui era stato sottoposto, e che erano pervenute all'istituto il 30 ottobre, confermavano i precedenti valori.

Successivamente il ragazzo era stato affetto da una sindrome influenzale con ipertermia e sottoposto ad una adeguata terapia che il 17 novembre aveva fatto regredire lo stato febbrile. Il giorno dopo, tuttavia, alle ore 23 circa, si era manifestato improvviso ed inaspettato il subittero sclerale, poi aggravatosi a causa di epatite acuta fulminante, con conseguente coma epatico.

Il Padovani, peraltro, già da luglio 1987, quando era ancora in esecuzione di pena, svolgeva attività di tirocinio lavorativo all'esterno dell'istituto.

Nell'istituto minorile di Nisida non vi è commistione tra internati e detenuti, essendo i primi alloggiati in locali distinti e separati.

Il 25 gennaio 1988 è stata completata una nuova sezione di riformatorio giudiziario, collocata in un edificio esterno all'area detentiva.

Per quanto riguarda il profilo sanitario, l'istituto di Nisida è dotato di una infermeria attrezzata ed efficiente, rinnovata recentemente per renderla più rispondente alle esigenze dell'istituto.

Oltre ad un medico incaricato ve n'è un secondo che provede alle urgenze e due crocerossine che assicurano l'assistenza infermieristica.

Tutti i minori vengono visitati all'atto del loro ingresso e sistematicamente sottoposti ad accurati accertamenti sierologici.

Nel caso di riscontri diagnostici positivi, relativamente alle diverse malattie infettive, i minori vengono sottoposti ad accertamenti specifici da parte di specialisti in immunologia e infettivologia.

La situazione sanitaria dell'istituto appare quindi del tutto soddisfacente.

L'autorità giudiziaria minorile e la direzione distrettuale di Napoli nulla hanno rilevato circa eventuali responsabilità in merito alla morte del minore Padovani.

Tuttavia presso la procura della Repubblica di Napoli – così come ha comunicato la procura generale di quella città – «gli incarti relativi al decesso di Padovani Gennaro sono in corso d'istruttoria preliminare, ed in data 27 ottobre 1988 è stato conferito incarico peritale».

Il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI

(15 febbraio 1989)

SPECCHIA. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Premesso:

che la commissione edilizia del comune di Ostuni (Brindisi), nella sua attuale composizione, costituisce un caso *record* in Italia: basti infatti considerare che la stessa è in carica dal 1976;

che questa situazione è stata determinata da una serie di interessi

Fascicolo 55

personali e di gruppo, da una precisa volontà politica e da strani comportamenti di alcuni organi;

che, in particolare, dopo una serie di vicissitudini e di modifiche, peraltro mai attuate, il consiglio comunale di Ostuni il 6 giugno 1986 approvò una modifica al regolamento edilizio per la parte relativa alla commissione in questione e inviò il provvedimento alla regione Puglia;

che la giunta regionale il 20 ottobre 1986, nell'approvare detta modifica, così come era avvenuto in tutti i precedenti casi, non la ritenne una variante al Piano regolatore generale, per la testuale considerazione che, trattandosi di «disposizioni normative di carattere prettamente amministrativo, relative alla composizione e alla funzione della commissione edilizia comunale, quanto determinato dall'amministrazione comunale di Ostuni non incide sui contenuti dello strumento urbanistico generale vigente; di conseguenza, la modifica stessa può ritenersi compatibile con le norme della legge regionale n. 56 del 1980»;

che il Commissario di Governo chiese invece chiarimenti, ritenendo di dover conoscere se era stata adottata la procedura della variante al Piano regolatore generale e se erano poi seguite la pubblicazione e le eventuali osservazioni (*iter* della variante al Piano regolatore generale);

che il merito di detta decisione, nonostante sollecitazioni da parte di organi comunali e di consiglieri regionali, fu notificato e fatto conoscere alla regione soltanto diversi mesi dopo la decisione stessa;

che, inoltre, il comportamento del Commissario di Governo fu davvero atipico e incomprensibile, in quanto in precedenti e analoghi casi, per le modifiche alla composizione delle commissioni edilizie, non era stato ritenuto necessario l'*iter* della variante al Piano regolatore generale;

che successivamente la giunta regionale ed il Commissario di Governo, dimenticandosi completamente del «caso Ostuni», ha approvato in tempi brevi le modifiche alla composizione delle commissioni edilizie comunali senza chiarimenti di sorta e senza richiedere il citato *iter* della variante al Piano regolatore generale (si veda la delibera della giunta regionale n. 12837 del 1987 per la commissione edilizia del comune di Francavilla Fontana);

che, ad oggi, la deliberazione di modifica della commissione edilizia del comune di Ostuni, dopo la pubblicazione (13 ottobre 1987), dopo il parere dell'ufficio tecnico comunale (maggio 1988) sulle quattro osservazioni presentate e dopo l'accettazione da parte del consiglio di tre osservazioni, è all'esame del Comitato provinciale di controllo;

rilevato:

che, come risulta dai fatti innanzi esposti, la richiesta di chiarimenti e i gravi ritardi del Commissario di Governo, l'accettazione passiva da parte della giunta regionale e l'ulteriore perdita di tempo da parte degli organi comunali hanno di fatto favorito il perdurare dell'assurda situazione della commissione edilizia di Ostuni, le cui vicende tanta parte hanno purtroppo avuto nella situazione urbanistica e nelle crisi amministrative di questa città;

che, pertanto, è necessario fare estrema chiarezza sull'operato degli organi a tutti i livelli e, nello stesso tempo, fare in modo che finalmente sia rinnovata la commissione edilizia, in carica sin dal lontano 1976,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere.

(4-01736)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 55

RISPOSTA. – In relazione alla interrogazione in oggetto indicata si fa presente che la materia trattata nella stessa rientra nella competenza regionale.

La reigone Puglia ha fatto presente che la giunta regionale con deliberazione n. 7974 in data 20 ottobre 1986 approvava la modifica all'articolo 13 del regolamento edilizio, relativo alla composizione della commissione edilizia, adottata dal consiglio comunale di Ostuni.

La commissione di controllo sugli atti della regione Puglia nella seduta dell'11 novembre 1986 con decisione n. 18796 riteneva necessario acquisire elementi integrativi in ordine alla scelta procedurale seguita dalle amministrazioni comunali e regionali per la modifica del regolamento edilizio comunale, con particolare riferimento al procedimento previsto, per le varianti al piano regolare generale della legge n. 56 del 1980.

La deliberazione in questione costituiva modifica regolamentare della strumentazione urbanistica e, per tale ragione, soggetta alla legge n. 56 del 1980, la quale prevede sia il procedimento per le varianti agli strumenti urbanistici sia il limite per l'adozione di tali varianti.

Nella delibera di cui si tratta, la giunta aveva apoditticamente dichiarato la compatibilità urbanistica del provvedimento ma non aveva fornito tutti gli elementi necessari per consentire all'organo di controllo l'esercizio delle sue competenze attraverso la ricostruzione dell'*iter* logico-giuridico seguito da parte dell'amministrazione regionale.

Inoltre era necessario accertare se fosse stata seguita la procedura prescritta dalla legge, per lá pubblicazione degli strumenti urbanistici.

Gli altri casi che, a dire dell'interrogante, sembrano simili a quello di Ostuni, si riferiscono a deliberazioni concernenti un tipo differente di strumento urbanistico.

Come è noto, la commissione edilizia può essere prevista sia dalle norme regolamentari del piano regolatore generale sia da quelle del piano di fabbricazione; nel primo caso ogni modifica della commissione edilizia deve seguire il complesso procedimento di variante previsto per il piano regolatore generale; nel secondo caso il procedimento è invece più semplice e snello per cui risulta comprensibile sia la diversità dei tempi che quella delle decisioni adottate su casi apparentemente analoghi.

i pubblıci	lavori	deı	Minıstro	Il
Ferri				

(9 febbraio 1989)

SPETIČ. - Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dei lavori pubblici. - Per sapere:

se siano a conoscenza dell'intenzione dell'amministrazione postale di Trieste di costruire il nuovo centro operativo del movimento postale in un'area periferica, che vede concentrate residue attività orticole ed agricole: in particolare gli espropri colpiscono un'azienda agricola di cui è proprietario un cittadino di lingua slovena, che vedrà pregiudicata l'attività economica della propria famiglia a tal punto da doverla abbandonare;

se ritengano giustificata la caparbia insistenza della direzione provinciale delle poste di Trieste, malgrado le controosservazioni fatte pervenire dalla confederazione degli agricoltori maggiormente rappresentativa sul sito

Fascicolo 55

prescelto: sarebbe infatti possibile realizzare tale centro in un altro luogo, anche attiguo, mantenendo l'integrità delle aziende agricole residue nelle zone di Coloncovez e Santa Maria Maddalena Inferiore.

(4-01853)

(30 giugno 1988)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'amministrazione postale, al fine di dare al servizio del movimento postale di Trieste una struttura ed una organizzazione adeguate alle crescenti esigenze dell'utenza ed al conseguente incremento del traffico, aveva da tempo avviato la pratica per la costruzione di un edificio operativo dove ubicare il centro di meccanizzazione postale (CMP).

La collocazione di tale complesso è stata decisa tenendo conto delle esigenze operativo-funzionali del medesimo centro e ricade all'interno di un'area che lo strumento urbanistico generale del comune di Trieste (variante generale n. 25 dei servizi) aveva già destinato alla costruzione di opere di interesse collettivo – ed, in particolare, ad impianti tecnologici – tra i quali il citato centro di meccanizzazione postale.

In sede di previsione, tuttavia, la superficie dell'area da vincolare non è stata individuata con precisione, per cui solo in un secondo momento, a seguito di un'attenta elaborazione progettuale che ha permesso di stabilire le precise necessità dimensionali del centro in questione e considerato che l'area già riservata non ne permetteva la realizzazione, si è reso necessario prevedere l'utilizzazione anche di alcune zone limitrofe destinate all'agricoltura.

Presso il comune interessato, pertanto, è in corso la procedura prevista per la variante di destinazione dell'area di cui sopra da agricola a servizi.

È il caso di precisare che tale area agricola è inserita in un contesto completamente urbanizzato ed al margine di grandi arterie di comunicazione stradale (autostrada Trieste-Venezia, grande viabilità triestina), il che rappresenta un elemento di primaria importanza per la futura operatività del centro di meccanizzazione postale.

D'altra parte una diversa ubicazione dell'impianto postale non era possibile in quanto nell'ambito del comune di Trieste non esistono altre zone con analoghe caratteristiche adatte ad ospitare servizi di grande utilità pubblica.

Per completezza di informazione si significa, infine, che l'organizzazione professionale di categoria dei coltivatori diretti «Alleanza contadina», che aveva presentato un esposto alla prefettura di Trieste volto ad ottenere la tutela degli interessi dei proprietari dell'azienda agricola che verrà danneggiata dall'esproprio, ha ricevuto da tale organo i chiarimenti del caso.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MAMMÌ

(7 febbraio 1989)

VISIBELLI. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:

che la signora Palmieri Elisabetta, coadiutore dattilografo giudiziario, è in servizio dal 1983 a tutt'oggi presso il tribunale di Lucera (Foggia);

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 55

che la predetta ogni anno ha rinnovato l'istanza per essere trasferita presso un ufficio giudiziario di Trani dove risiede il resto della famiglia (il marito è impiegato comunale, i figli sono in tenera età, eccetera);

che per il trasferimento richiesto vi è subordinato il parere favorevole del presidente del tribunale di Lucera;

che consta all'interrogante, per accertamenti personalmente svolti, che vi sarebbe disponibilità per potere accogliere la signora Palmieri a Trani,

si chiede di conoscere:

perchè la richiesta di trasferimento, determinata da problemi umani e famigliari, da anni non venga presa in considerazione, nonostante varie e reiterate sollecitazioni ed interessamenti svolti;

facendo seguito alla nota del lontano 22 gennaio 1988, protocollo n. 02272/CO/RO, a firma della dottoressa Simonetta Matone, capo della segreteria del Ministro di grazia e giustizia, quali determinazioni si intenda prendere in merito alla istanza della signora Elisabetta Palmieri.

(4-02213)

(6 ottobre 1988)

RISPOSTA. – La signora Palmieri Elisabetta, coadiutore dattilografo giudiziario in servizio nel tribunale di Lucera, nel periodo compreso tra il 22 marzo 1984 e il 25 luglio 1988, ha inoltrato diverse domande di trasferimento per gli uffici giudiziari di Trani.

Nel suddetto periodo presso il tribunale di Trani si sono verificate tre vacanze relativamente all'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari.

Alla copertura di esse si è provveduto con l'immissione in ruolo, ai sensi della legge n. 138 del 16 maggio 1984, di due unità presenti in posizione soprannumeraria nell'ufficio predetto e con il trasferimento di una coadiutrice che, per l'anzianità di servizio (fin dal 15 luglio 1974 aveva assunto possesso nel tribunale di Brescia) e per il particolare stato di salute, in quanto affetta da paraplegia, presentava titoli maggiori rispetto a quelli addotti dalla signora Palmieri, in servizio nel tribunale di Lucera dal 1º giugno 1983.

Solo di recente presso il tribunale di Trani si è reso vacante un posto di coadiutore dattilografo giudiziario.

Oltre alla signora Palmieri vi sono altri sei aspiranti.

A tal posto, che non è stato pubblicato, potrà essere destinata la Palmieri che risulta essere la più anziana tra gli attuali aspiranti.

Il Ministro	đι	grazia	e	giustizia
			1	ASSALLI

(15 febbraio 1989)